

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465

"Conversione in legge del
decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, recante misure
urgenti per la competitività
e la giustizia sociale"

maggio 2014
n. 137



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1465**

"Conversione in legge del
decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, recante misure
urgenti per la competitività
e la giustizia sociale"

maggio 2014
n. 137

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO	11
SCHEDE DI LETTURA	33
Articolo 1 <i>(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di IRAP)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 4, commi 1-10 <i>(Disposizioni di coordinamento concernenti i redditi di natura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 4, comma 11 <i>(Rivalutazione dei beni d'impresa)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 4, comma 12 <i>(Rivalutazione delle quote della Banca d'Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 5 <i>(Differimento dei termini dell'aumento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 6 <i>(Strategie di contrasto all'evasione fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 7 <i>(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 8, commi 1-10 <i>(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 8, comma 11 <i>(Rideterminazione dei programmi di investimenti pluriennali per la Difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	77

Articolo 9 <i>(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 10 <i>(Attività di controllo)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 11 <i>(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 12 <i>(Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 13 <i>(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 14 <i>(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 15 <i>(Spesa per autovetture)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 16, commi 1-6 <i>(Riorganizzazione dei Ministeri)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 16, commi 7-9 <i>(Interventi in agricoltura)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 17 <i>(Concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 18 <i>(Abolizione di agevolazioni postali)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 19 <i>(Riduzione dei costi della politica nelle Province e Città metropolitane)</i>	
Scheda di lettura.....	127

Articolo 20 <i>(Società partecipate)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 21 <i>(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 22, comma 1 <i>(Reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata da aziende agricole)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 22, comma 2 <i>(IMU terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 23 <i>(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 24 <i>(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 25 <i>(Anticipazione obbligo fattura elettronica)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 26 <i>(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)</i>	
Comma 1, lett. b)	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 27 <i>(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 28 <i>(Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 29 <i>(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	177

Articolo 30 <i>(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 31 <i>(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 32 <i>(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 33 <i>(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)</i>	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 34 <i>(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)</i>	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 35 <i>(Disposizioni per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari e norme sulle somme degli enti ed aziende sanitari escluse da esecuzione forzata)</i>	
Scheda di lettura.....	199
Articolo 36 <i>(Debiti dei Ministeri)</i>	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 37 <i>(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)</i>	
Scheda di lettura.....	207
Articolo 38 <i>(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)</i>	
Scheda di lettura.....	215
Articolo 39 <i>(Crediti compensabili)</i>	
Scheda di lettura.....	217

Articolo 40 <i>(Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati)</i>	
Scheda di lettura.....	219
Articolo 41 <i>(Attestazione dei tempi di pagamento)</i>	
Scheda di lettura.....	221
Articolo 42 <i>(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	225
Articolo 43 <i>(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	229
Articolo 44 <i>(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	231
Articolo 45 <i>(Ristrutturazione del debito delle Regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	233
Articolo 46 <i>(Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	239
Articolo 47 <i>(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	245
Articolo 48 <i>(Edilizia scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	253
Articolo 49 <i>(Riaccertamento straordinario residui)</i>	
Scheda di lettura.....	259
Articolo 50 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	263

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

L'**articolo 1** interviene sull'articolo 13 del TUIR al fine di disporre, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati; l'importo del credito è pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, e decresce linearmente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Viene altresì disciplinata - al di fuori del TUIR - l'attribuzione del credito in parola agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di IRAP)

L'**articolo 2** opera, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo; restano escluse amministrazioni ed enti pubblici.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

L'**articolo 3** introduce una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria per effetto della quale:

- viene innalzata al 26 per cento l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 20 per cento;
- resta inalterata l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento.

Articolo 4, commi 1-10

(Disposizioni di coordinamento concernenti i redditi di natura finanziaria)

L'**articolo 4 ai commi da 1 a 10** reca una serie di disposizioni di coordinamento in ordine all'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 3 in materia di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari.

Articolo 4, comma 11
(Rivalutazione dei beni d'impresa)

L'**articolo 4 al comma 11** novella l'articolo 1, comma 145, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, al fine di prevedere il versamento delle imposte sostitutive ivi previste in un'unica soluzione (anziché in tre rate) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Articolo 4, comma 12
(Rivalutazione delle quote della Banca d'Italia)

L'**articolo 4 al comma 12** novella il comma 148 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 prevedendo che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia ivi previsto sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

Articolo 5
(Differimento dei termini dell'aumento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo)

L'**articolo 5**, novellando l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013¹, differisce i termini relativi all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo ivi previsto. In particolare:

- si differisce dal 20 aprile 2014 al 15 luglio 2014 il termine entro il quale dovrà essere adottata la determinazione direttoriale che dovrà fissarne l'incremento, che non avrà più decorrenza dal 1° maggio 2014 ma dal 1° agosto 2014;
- le maggiori entrate determinate dall'aumento del prelievo saranno pari a 23 milioni di euro nel 2014 (in luogo dei 33 milioni precedentemente previsti).

¹ *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

Articolo 6

(Strategie di contrasto all'evasione fiscale)

L'**articolo 6** dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi. Il Governo si impegna inoltre ad attuare un programma per la definizione di ulteriori misure al fine di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

Articolo 7

(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)

L'**articolo 7** prevede che la procedura delineata dall'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 (secondo cui, a decorrere dal 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale) si applica fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dello stesso anno rispetto a quelle del 2012.

Articolo 8

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

L'articolo reca un duplice ordine di disposizioni.

I **commi 1, 2 e 3** concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni (con specificazioni rispetto a quanto già previsto in generale dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza) nonché l'accessibilità ai dati SIOPE.

I **commi da 4 a 9** prevedono un risparmio sugli acquisti di beni e servizi, di complessivi 2,1 miliardi per l'anno 2014 (e disciplinano alcune modalità di suo conseguimento). La medesima riduzione è disposta, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.

Siffatta riduzione è così ripartita, tra i diversi livelli di governo: 700 milioni, da Regioni (e Province Autonome); 700 milioni, da Province e Città metropolitane (per 340 milioni) e da Comuni (per 360 milioni); 700 milioni, dalle Amministrazioni centrali.

Articolo 8, comma 11

(Rideterminazione dei programmi di investimenti pluriennali per la Difesa)

Il **comma 11 dell'articolo 8** prescrive che i programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa - in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni- pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014.

Articolo 9

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

L'**articolo 9** dispone l'istituzione di nuovi organismi denominati "soggetti aggregatori", che si aggiungono a Consip S.p.A. ed alle centrali di committenza, per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. I nuovi organismi sono istituiti fino ad un numero di 35 sul territorio nazionale e per il loro finanziamento è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Al fine di computare i soggetti svolgenti le predette funzioni è istituita una nuova specifica anagrafe denominata "elenco dei soggetti aggregatori" operante presso la già esistente Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. È disposta l'istituzione di un nuovo organismo denominato "Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori" che effettua analisi ai fini della definizione di elenchi di beni e dei relativi prezzi, al di sopra dei quali sarà obbligatorio rivolgersi a Consip S.p.A. ed ai soggetti aggregatori per il relativo approvvigionamento. È demandato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di fornire alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione e di pubblicare sul proprio sito *web* i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Il comma 10 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni.

Articolo 10

(Attività di controllo)

L'**articolo 10** disciplina i compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi (previste dagli articoli 8 e 9) attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la

quale li esercita secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Articolo 11

(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

Con il **comma 1 dell'articolo 11** si riducono i costi di riscossione legati ai compensi agli intermediari del servizio F24, vale a dire banche ed altri operatori. A tal fine, i trasferimenti all'Agenzia delle entrate vengono ridotti e l'Agenzia stessa rivedrà le condizioni, anche di remunerazione, delle riscossioni dei versamenti unitari, in modo da ottenere nel 2014 riduzioni di spesa del 30% rispetto al 2013, e del 40% in ciascuno degli anni successivi.

Il **comma 2** prevede un sempre più largo uso dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, i quali sono resi obbligatori in una serie di casi.

Il **comma 3** regola le deleghe di versamento anche di un soggetto terzo, stabilendo che l'intestatario effettivo della delega resti comunque responsabile ad ogni effetto.

Articolo 12

(Remunerazione dei conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli)

Il **comma 1 dell'articolo 12** riguarda il conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato e consente al Ministro dell'economia e delle finanze di allineare il periodo di rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria a quello dell'effettiva maturazione.

Il **comma 2** rimodula le provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell'andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio.

Articolo 13

(Tetto al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

L'articolo pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti e per il personale della società partecipate (e per il personale della Banca d'Italia, secondo la sua autonomia).

La soglia retributiva è quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedano limiti retributivi inferiori).

Il termine di decorrenza (anche ai fini pensionistici, *pro rata*) è il 1° maggio 2014.

Articolo 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

L'articolo pone limiti di spesa, per incarichi di consulenza studio e ricerca (**comma 1**) e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (**comma 2**), conferiti o stipulati dalle amministrazioni pubbliche (ad esclusione di Università, istituti di formazione, enti di ricerca, enti del Servizio sanitario nazionale). Queste hanno facoltà di rinegoziare i contratti in essere, onde rispettare tali limiti di spesa.

Articolo 15

(Spesa per autovetture)

L'articolo modifica in senso restrittivo la disposizione vigente circa il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio.

In particolare, la soglia per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi - pari al 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011, secondo la disposizione previgente - è abbassata al 30 per cento.

E quale aggiuntiva misura, si prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individui il numero massimo per le auto di servizio ad uso esclusivo - comunque non sopra le cinque unità, in tal caso - e per quelle ad uso non esclusivo, di cui possa disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.

Articolo 16, commi 1-6

(Riorganizzazione dei Ministeri)

L'articolo prescrive un obiettivo di risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 240 milioni.

La definizione delle voci di spesa da tagliare è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo reca altresì autorizzazione temporanea all'adozione di regolamenti di organizzazione dei ministeri, nella forma di decreti del Presidente del Consiglio, al fine di realizzare interventi di riordino comportanti riduzioni di spesa ulteriori (**comma 4**).

Inoltre dispone (al **comma 5**) l'integrale de-finanziamento dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze.

E dispone una riduzione del 20 per cento per il periodo maggio-dicembre 2014, della indennità di diretta collaborazione, spettante agli addetti in servizio degli uffici di diretta collaborazione dei ministri (**comma 6**).

Articolo 16, commi 7-9 *(Interventi in agricoltura)*

Il **comma 7** prevede l'incremento, per l'importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 che è finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo. A tale scopo è ora integrato, per il predetto importo, lo stanziamento iscritto sul capitolo n. 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **comma 8** autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

Il **comma 9** prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, della somma di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al MiPAAF, già di competenza dell'ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.

Articolo 17

(Concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica)

L'articolo prescrive che Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte Costituzionale riducano per l'anno 2014 le proprie spese per un importo complessivo collettivo di 50 milioni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre riduce per complessivi 5,5 milioni di euro, per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Le somme relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012, versate - per l'importo di 4,5 milioni - nell'anno 2014 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 18

(Abolizione di agevolazioni postali)

L'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, i regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni politiche nazionali, al parlamento europeo, ai consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per i partiti politici che accedono alle forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini.

Articolo 19

(Riduzione dei costi della politica nelle province e città metropolitane)

Prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per effetto della loro riorganizzazione, quale disciplinata dalla legge n. 56 del 2014.

Articolo 20

(Società partecipate)

L'articolo 20 stabilisce che, nel biennio 2014-2015, si realizzi una riduzione (non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015) dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, da parte delle società a totale partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni, nonché degli enti pubblici economici. La disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati nonché alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure di apertura del capitale ai privati.

Articolo 21

(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)

L'articolo 21 sopprime l'articolazione regionale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa e disciplina la dismissione di società da essa partecipate; è disposta

una riduzione di 150 milioni di euro, per il 2014, delle somme, rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI.

Articolo 22, comma 1

(Reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata da aziende agricole)

L'**articolo 22 al comma 1** stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, il reddito è determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Articolo 22, comma 2

(IMU terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina)

L'**articolo 22 al comma 2** interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro.

Articolo 23

(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

L'articolo affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione entro il 31 ottobre 2014 di un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza delle società municipalizzate.

Il programma del Commissario è chiamato a individuare: misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione); misure di incremento dell'efficienza della gestione; cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi

Articolo 24

(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive (**commi 1 e 4**) e per la manutenzione degli immobili (**comma 3**), nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (**comma 2**).

Figurano altresì previsioni relative al deposito legale di documenti (**comma 5**).

Articolo 25

(Anticipazione obbligo fattura elettronica)

L'**articolo 25** anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, alle quali è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP). L'articolo 42 istituisce, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture.

Articolo 26

(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

Il **comma 1** introduce due novelle al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; entrambe sono relative alla modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (sopra e sotto soglia comunitaria); si sopprime l'obbligo pubblicazione del bando o dell'avviso sui quotidiani e si dispone che la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal codice avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

Articolo 27

(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 27** novella la normativa riguardante i debiti delle pubbliche amministrazioni. Il **comma 1** aggiunge un nuovo articolo *7-bis* al [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), in materia di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, prevedendo nuove modalità di monitoraggio dei debiti, dei relativi pagamenti e degli eventuali ritardi, che passano attraverso la Piattaforma

elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta nel 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 2** modifica il [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), concernente la certificazione delle somme dovute ai creditori, ampliando il perimetro delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti, recando una nuova disciplina delle nomine commissariali, rafforzando le sanzioni a carico degli eventuali responsabili nelle ipotesi di inadempimento ponendo altresì alcuni limiti alle rispettive pubbliche amministrazioni.

Articolo 28

(Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

L'**articolo** prevede che il monitoraggio dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento sia effettuato dalle Regioni stesse, prima del definitivo invio alla Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 29

(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)

L'**articolo** dispone che possono essere attribuite agli enti locali le disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

Articolo 30

(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

L'**articolo** precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

Articolo 31

(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

Le disposizioni dell'**articolo 31** sono finalizzate a rendere disponibili agli enti locali ulteriori disponibilità, per 2.000 milioni di euro complessivi, per pagare debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle società partecipate. La concessione di tali somme è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione.

Le società partecipate, beneficiarie dei pagamenti sono tenute a destinare prioritariamente le risorse ottenute al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013. Gli avvenuti pagamenti devono essere comunicati agli enti locali interessati per la successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Articolo 32

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

L'**articolo 32** dispone l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

La ripartizione di tale incremento tra le sezioni di cui è composto il Fondo nonché le modalità di concessione delle anticipazioni viene demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che determinerà altresì l'eventuale dotazione aggiuntiva per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari.

Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, viene inoltre stabilita l'ammissione alle anticipazioni di liquidità delle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni di euro. E' infine autorizzata, per l'anno 2014, una spesa di euro 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Articolo 33

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)

Il presente **articolo** consente ai comuni dissestati di accedere per l'anno 2014 ad una anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. L'anticipazione, che l'ente locale entro 30 giorni dal ricevimento deve mettere a disposizione dell'organo di liquidazione, il quale a sua volta provvederà ai pagamenti entro i successivi 90 giorni, è concessa fino all'importo massimo di 300 milioni di euro.

Articolo 34

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)

L'**articolo 34** modifica la disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità - da parte dello Stato - in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

In base alla modifica, si ammette che le risorse già stanziare e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti (cumulati al 31 dicembre 2012) che erano stati già effettuati nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013 (si ricorda che l'8 aprile 2013 è stato emanato, in materia di anticipazioni di liquidità, il [D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#)).

Articolo 35

(Disposizioni per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari e norme sulle somme degli enti ed aziende sanitari escluse da esecuzione forzata)

I **commi da 1 a 6** dell'**articolo 35** recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità - da parte dello Stato - in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Il successivo **comma 7** incrementa, nella misura di 770 milioni di euro, le risorse per il 2014 relative alle anticipazioni di liquidità per i suddetti debiti sanitari. Il **comma 8** modifica la disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Articolo 36 *(Debiti dei Ministeri)*

L'articolo autorizza - al **comma 1** - una spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, del ministero dell'interno, maturati alla data del 31 dicembre 2012 nei confronti delle Aziende sanitarie locali. Le eventuali somme eccedenti sono destinate al soddisfacimento di analoghi debiti, maturati dopo la data del 31 dicembre 2012. Ed istituisce - al **comma 2** - un fondo con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri (il cui pagamento non abbia effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto).

Articolo 37 *(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)*

L'**articolo** in esame introduce alcune tipologie di strumenti atte a favorire la cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. La disciplina si applica ai debiti di parte corrente - certi liquidi ed esigibili - maturati alla data del 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il **comma 1** prevede che i debiti certificati sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento della cessione o della ridefinizione (quest'ultima disciplinata dal successivo **comma 3**). La medesima disposizione estende la garanzia dello Stato anche a debiti non certificati alla data di entrata in vigore del decreto-legge ma la cui certificazione sia richiesta dal creditore e concessa dalle amministrazioni interessate, tramite l'apposita piattaforma elettronica per la certificazione dei debiti delle PA, entro certi termini temporali dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso. I pagamenti dei debiti oggetto della presente disciplina non sono rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (**comma 2**). Ai sensi del comma 3, il soggetto creditore può cedere *pro soluto* il credito certificato e assistito da garanzia agli esiti delle procedure di cui al comma 1, ad una banca o ad un intermediario anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Si introduce altresì la procedura, attivabile in caso di carenza di liquidità, finalizzata alla ridefinizione dei termini e delle modalità di pagamento del debito. Ai sensi della presente disciplina, anche la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nonché altre istituzioni finanziarie dell'UE e internazionali possono acquisire i crediti anche al fine di procedere alla loro ridefinizione. Il **comma 4** istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuiti 150 milioni di euro. Lo stesso comma demanda ad un decreto del MEF le modalità di attuazione della disciplina prevista dal presente articolo e la definizione delle modalità di rivalsa (di cui al **comma 5**) da parte dello Stato sugli enti debitori in caso di escussione della garanzia. Il **comma 6** istituisce un fondo nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di un miliardo di euro per il 2014, per integrare le risorse desinate alle garanzie dello Stato. Il **comma 7** abroga infine la precedente normativa in materia.

Articolo 38

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)

L'**articolo 38** stabilisce che la cessione dei crediti effettuata attraverso la piattaforma elettronica può essere stipulata mediante scrittura privata. Le cessioni possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Si dispone inoltre l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2013 relative a diversi aspetti della cessione dei crediti.

Articolo 39

(Crediti compensabili)

L'**articolo 39** novella l'articolo 28-*quinquies* del D.P.R. n. 602 del 1973, che dispone in merito alla compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute in diversi fasi del procedimento tributario. In particolare, attraverso l'eliminazione del riferimento ai crediti maturati al 31 dicembre 2012, viene estesa la possibilità di effettuare tale compensazione anche ai crediti maturati successivamente a tale data.

Articolo 40

(Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati)

L'**articolo 40** proroga al 30 settembre 2013 (dal 31 dicembre 2012) il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti.

Articolo 41

(Attestazione dei tempi di pagamento)

L'**articolo 41** introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati; in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 (a 60 giorni a decorrere dal 2015), le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo

Per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Articolo 42

(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 42** istituisce, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. L'articolo 9 anticipa l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 43

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

L'articolo novella disposizione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), relativa alla certificazione dei bilanci.

La principale innovazione risiede nella prescrizione del termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, quale termine ultimo per la trasmissione (al ministero dell'interno) delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, da parte degli enti locali.

Articolo 44

(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

L'articolo persegue uno snellimento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, prescrive i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche siano erogati entro 60 giorni. Sono escluse dall'applicazione della norma le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelle spettanti alle Regioni a statuto speciale e Province autonome.

Articolo 45

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

L'**articolo 45** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che gli enti devono destinare al servizio di tale debito. La ristrutturazione riguarda le operazioni di indebitamento aventi le seguenti caratteristiche:

- vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro.

Articolo 46

(Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)

L'**articolo 46, commi da 1 a 5**, determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica mediante un incremento degli importi della tabella di cui all'articolo 1, comma 454, lettera d), della legge di stabilità 2013 (obiettivi in termini di competenza eurocompatibile per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma) e degli importi della tabella di cui all'articolo 1, comma 526, della legge di stabilità 2014 (accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali), a titolo di concorso delle Autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.

Il **comma 7** riduce per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario.

Articolo 47

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

L'**articolo 47** al **comma 1** prevede che le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il **comma 2** prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono determinati i risparmi da conseguire da ciascuna provincia e città metropolitana, importi che - ai sensi del **comma 3** - possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, purché a invarianza di riduzione complessiva. Il **comma 4** prevede che nel caso di mancato versamento del contributo, entro il mese di luglio l'Agenzia delle entrate provveda a recuperare le somme predette a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni RCA, all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province, mentre ai sensi del **comma 5** province e città metropolitane possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente. Il **comma 6** prevede che con il DPCM di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 - a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite tra le province, le città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati - siano altresì stabilire le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti. Spetta all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verificare che le predette misure siano adottate (**comma 7**).

I **commi da 8 a 13** recano disposizioni analoghe concernenti i comuni, per i quali si prevede che assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Articolo 48

(Edilizia scolastica)

Il **comma 1** dispone, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 giugno 2014, individuerà i comuni beneficiari e l'importo dell'esclusione.

Il **comma 2** prevede l'assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013. Si tratta di interventi

finalizzati all'attuazione di misure urgenti per la riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

Articolo 49

(Riaccertamento straordinario residui)

L'**articolo 49** prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, si procederà alla eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio ed alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del patrimonio generale dello Stato per i residui passivi perenti. Contestualmente vengono istituiti appositi fondi, da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, la cui dotazione è fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati; la restante parte viene invece destinata ad apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 50

(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 50 al comma 1** prevede che, in relazione a quanto disposto dal testo in esame in tema di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi dei Ministeri (articoli da 8 a 10), sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015 le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di bilancio, ad effettuare variazioni compensative, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate.

Il **comma 3** prevede una ulteriore riduzione - nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 - dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità; tali soggetti, ai sensi del **comma 4**, possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti.

Il **comma 5** incrementa dal 12 al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che è possibile riversare annualmente al

bilancio dello Stato, da parte degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, in via sostitutiva degli obblighi di contenimento della spesa cui sono soggetti.

Il **comma 6** istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, con dotazione di:

- 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015;
- 4.680 milioni di euro per l'anno 2016;
- 4.135 milioni di euro per l'anno 2017;
- 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In merito all'attuazione delle disposizioni concernenti il pagamento dei debiti delle PA (di cui al titolo III del provvedimento), il **comma 7** autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014, mentre il **comma 8** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

Il **comma 9** sostituisce l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2013, incrementando i livelli massimi del saldo netto da finanziare (da 39,1 miliardi di euro a 59,1 miliardi) e del ricorso al mercato finanziario (da 300 miliardi di euro a 320 miliardi), per l'anno 2014.

Il **comma 10** reca una norma di copertura di oneri recati dal provvedimento, mentre il **comma 11** prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni; viene quindi introdotta una clausola di salvaguardia, stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2014 dovrà stabilire un aumento delle accise tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo.

Il **comma 12** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-*bis*), d), h-*bis*) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

- 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.”.
2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

7. In relazione alla effettiva modalità di

fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

L'**articolo 1** interviene sull'articolo 13 del TUIR al fine di disporre, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati; l'importo del credito è pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, e decresce linearmente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Viene altresì disciplinata - al di fuori del TUIR - l'attribuzione del credito in parola agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta.

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede, al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, l'inserimento di un nuovo comma 1-bis all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dedicato alle altre detrazioni IRPEF.

Con l'inserimento del citato comma 1-*bis* si prevede pertanto il riconoscimento di un credito, che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, in misura pari:

- a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- a 640 euro, per i redditi superiori a 24.000 euro ma non a 26.000 euro; il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il credito pertanto si azzerava per i redditi superiori a 26.000 euro.

Il credito compete in particolare ai titolari di redditi di cui all'articolo 49 (redditi da lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), e all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l).

Si tratta in particolare:

- dei compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lett. a);
- delle indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli

- che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lett. b);
- delle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (lett. c);
 - delle somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (lett. c-bis);
 - delle remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
 - delle prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate (lett. h-bis);
 - dei compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Il credito spetta ai soggetti percettori dei suddetti redditi la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente e assimilati.

L'intervento normativo in esame, che ai sensi del **comma 3** si applica per il solo periodo di imposta 2014, viene adottato - in attesa di un intervento di carattere strutturale che dovrebbe essere attuato successivamente con la legge di stabilità per l'anno 2015 - utilizzando la dotazione dell'apposito fondo costituito ai sensi del successivo articolo 50, comma 6.

Il **comma 2** specifica che il credito in esame deve essere rapportato con riferimento al periodo di lavoro effettuato nell'anno.

I commi 4 e 5 disciplinano in termini operativi le modalità di riconoscimento del credito introdotto dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del TUIR. Tale disciplina viene recata al di fuori del TUIR.

Più in dettaglio, il **comma 4**, stante l'entrata in vigore della norma in esame nel corso del periodo d'imposta, prevede per l'anno 2014 che il credito eventualmente spettante sia attribuito dai sostituti d'imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. In altre parole, il sostituto d'imposta provvede a determinare l'importo del credito in esame suddividendone l'ammontare sui restanti periodi di paga.

Il credito viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600; pertanto, i sostituti d'imposta possono riconoscere il credito spettante ai lavoratori interessati sulla

base dei dati reddituali a loro disposizione, senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari.

Ai sensi del **comma 5**, quanto alle modalità di attribuzione del credito, il sostituto d'imposta determina in via previsionale l'ammontare del credito eventualmente spettante e riconosce tale ammontare sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo ai periodi di paga medesimi.

In particolare, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. I sostituti d'imposta sono tenuti a indicare l'importo del credito riconosciuto nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

Il **comma 6** prevede che l'INPS recuperi i contributi di cui al comma precedente non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Infine il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, in relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito in parola, le necessarie variazioni di bilancio compensative al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

Si evidenzia che l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 8/E/2014 del 28 aprile 2014](#), ha fornito i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 1 in esame.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,50 per cento";

b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";

2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";

3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";

c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,70 per cento".

2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio

previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali".

4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo.

L'**articolo 2** opera, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo; restano escluse amministrazioni ed enti pubblici.

Più in dettaglio, il **comma 1** apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP. In particolare, viene realizzata una riduzione (generalizzata) della misura delle aliquote base a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

La **lettera a)** del comma 1 modifica l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, riducendo anzitutto dal 3,9 per cento al 3,50 per

cento l'aliquota applicabile, in via ordinaria, dalla generalità dei soggetti passivi IRAP.

La **lettera b)** del comma 1 reca una serie di modifiche al comma 1-*bis* dello stesso articolo 16, finalizzate a ridurre:

- dal 4,20 per cento al 3,80 per cento l'aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;
- dal 4,65 per cento al 4,20 per cento l'aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- dal 5,90 per cento al 5,30 per cento l'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La **lettera c)** del comma 1, con una novella apportata all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, provvede infine a ridurre dall'1,9 per cento al 1,70 per cento l'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

Rimane invece inalterata l'aliquota individuata dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, concernente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-*bis*), del medesimo decreto, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali.

Si tratta in particolare delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, delle amministrazioni della Camera, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, per i quali continua ad applicarsi l'aliquota nella misura dell'8,5 per cento.

Ai sensi del **comma 2**, in sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 con il metodo previsionale, in luogo delle aliquote novellate dal comma 1, si applicano delle aliquote ridotte (intermedie) come segue:

- l'aliquota applicabile in via ordinaria dalla generalità dei soggetti passivi è pari al 3,75 per cento;
- l'aliquota applicabile da società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche è pari al 4,00 per cento;
- l'aliquota applicabile da banche e altri soggetti finanziari è pari al 4,50 per cento;
- l'aliquota applicabile da imprese di assicurazione è pari al 5,70 per cento;
- l'aliquota applicabile da soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi è pari all'1,80 per cento.

Il **comma 3** novella il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedendo che le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota IRAP fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali (in luogo di un punto percentuale), variazione che può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Come evidenziato dalla Relazione governativa, la disposizione conferma, per via normativa, il limite massimo entro cui le regioni possono incrementare le misure delle aliquote base a 0,92 punti percentuali, misura attualmente adottata in ragione della risoluzione ministeriale 10 dicembre 2008, n. 13/DF.

Ai sensi del **comma 4** le aliquote IRAP vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi del citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, oppure per effetto dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (che consente a decorrere dall'anno 2013 alle regioni a statuto ordinario, con propria legge, di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle) sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 in esame.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del medesimo testo unico, relativi a:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-*ter*, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4. All'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici ventiseiesimi».

5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella

misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».

6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:

a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al comma 6;

b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.

8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni

altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *g-quater*) e *g-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si

applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma 1, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.

13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a

decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

15. A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla

partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del citato testo unico;

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.

16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di

esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.

17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del citato testo unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta dovuta a seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

L'**articolo 3** introduce una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria per effetto della quale:

- viene innalzata al 26 per cento l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 20 per cento;
- resta inalterata l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento.

Si ricorda che in materia l'articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le precedenti aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Sono state esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. *white list*, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di

risparmio per l'economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.

Più in dettaglio, il **comma 1**, con una norma di carattere generale, fissa nella misura del 26 per cento (in luogo del 20 per cento attualmente previsto) l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque ricorrano:

- sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR);
- sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del TUIR.

Si ricorda che l'articolo 44 del TUIR individua i redditi di capitale. Sinteticamente sono redditi di capitale, ai sensi del comma 1:

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
- c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società;
- f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile;
- g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- g-bis*) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- g-ter*) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- g-quater*) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- g-quinquies*) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- g-sexies*) i redditi imputati al beneficiario di trust, anche se non residente;
- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

L'articolo 67 del TUIR individua i redditi diversi. Tra questi la norma in esame richiama i seguenti:

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (ossia realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5 (concernenti i redditi in forma associata), escluse le associazioni senza personalità giuridica, e dei soggetti di cui all'articolo 73 (ossia i soggetti IRES), nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9,

lettera b) (contratti di associazione in partecipazione), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e *c-bis*), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

I commi 2 ed 3 recano una serie di fattispecie di esclusione dall'ambito di applicazione della norma in esame.

Il **comma 2** in particolare esclude dall'applicazione dell'aliquota del 26 per cento introdotta dal comma 1 le fattispecie ivi indicate nelle seguenti ipotesi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 in materia di agevolazioni tributarie ed equiparati.

Si tratta degli interessi, dei premi e degli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;

b) obbligazioni emesse da altri Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR;

Si tratta delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nell'elenco attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. paesi *white list*).

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 70 del 2011 (cd. decreto sviluppo).

Si tratta di specifici titoli di risparmio per l'economia meridionale che possono essere emessi da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del TUB. Tali strumenti finanziari:

- hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi;
- sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale;
- possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa;
- sono assoggettati alla disciplina del TUF concernente la gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione;
- non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'art. 12, comma 7, del TUB, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

Il **comma 3** individua ulteriori ipotesi di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti attività finanziarie:

a) gli interessi di cui all'articolo 26-*quater*, comma 8-*bis*, del DPR n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Si tratta degli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che essi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list; b) garantiti dai soggetti che effettuano le ritenute alla fonte che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante;

b) gli utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-*ter*, del medesimo DPR n. 600 del 1973.

La norma prevede una ritenuta operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni e agli strumenti finanziari emessi da società ed enti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi i titoli e gli strumenti finanziari (di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR) e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;

c) il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Il **comma 4** novella l'articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 concernente la ritenuta sui dividendi.

In particolare viene modificata la misura del diritto al rimborso dell'imposta (da un quarto della ritenuta agli undici ventiseiesimi) per i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti soggetti ad imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea, che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

Il **comma 5** reca novelle al D.Lgs. n. 461 del 1997 recante *Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi*.

Il comma disciplina in particolare l'applicazione delle imposte sostitutive previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 nei vari regimi di tassazione del risparmio (dichiarativo, amministrato e gestito) sui redditi di natura finanziaria cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50 per cento.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, poiché l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata in tali regimi è quella del 26 per cento, mentre quella relativa ai redditi derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973 - e ai titoli ad essi equiparati - e da obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella cosiddetta *white list* resta al 12,50 per cento, occorre assicurare tale minore tassazione in sede di determinazione delle basi imponibili, computando i relativi redditi, nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.

In particolare la **lettera a)** modifica il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997, con il quale viene disciplinata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81, ora articolo 67) del TUIR.

Con il testo in esame prevede che, ai fini dello stesso comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di Stato ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. *white list* e dalle obbligazioni emesse da enti territoriali di tali Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento (in luogo del 62,5 per cento) dell'ammontare realizzato.

Di tenore del tutto analogo la modifica al comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 apportata dalla **lettera b)**.

L'articolo 6 citato disciplina al comma 1 la facoltà per il contribuente di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli,

quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati.

Anche in tal caso viene modificato il comma 1 secondo il quale, ai fini dello stesso comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli di Stato ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. *white list* e dalle obbligazioni emesse da enti territoriali di tali Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento (in luogo del 62,5 per cento) dell'ammontare realizzato.

La **lettera c)** modifica l'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, con il quale viene disciplinata l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.

Viene in particolare modificato il comma 4 dell'articolo 7 prevedendo che, ai fini dello stesso comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli di Stato ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. *white list* e dalle obbligazioni emesse da enti territoriali di tali Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento (in luogo del 62,5 per cento) dell'ammontare realizzato.

I commi da 6 a 14 disciplinano la decorrenza dell'applicazione della nuova aliquota.

Il **comma 6** in particolare prevede che la nuova misura dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria si applica agli interessi, premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014 e ai redditi diversi di cui all'articolo 67 realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

I successivi commi specificano i criteri di prima applicazione della nuova normativa. In particolare, il **comma 7** dispone che:

- per gli interessi ed i proventi derivanti da depositi e conti correnti, bancari o postali, nonché per quelli da obbligazioni o titoli simili, di cui all'articolo 26 del DPR n. 600 del 1973, l'applicabilità della nuova aliquota opera sui proventi maturati dal 1° luglio 2014;
- per i dividendi e altri utili da partecipazione, la nuova aliquota opera su dividendi e utili percepiti dal 1° luglio 2014.

Ai sensi del **comma 8**, con riferimento ai redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati), oltretutto quelli derivanti da obbligazioni o titoli simili, la nuova aliquota del 26 per cento si applica a interessi, premi e ogni altro provento delle obbligazioni e titoli simili, ed equiparati, emessi in Italia, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato (di cui all'articolo 44 del TUIR) maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Il **comma 9** reca disposizioni transitorie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva.

La norma stabilisce che per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva, gli intermediari provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico:

- alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli simili senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014;
- ovvero, in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti.

Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

Si ricorda che gli intermediari interessati dalla norma sono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio e altri soggetti espressamente indicati in appositi DM, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli.

I suddetti intermediari istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti sottoposti a tassazione:

- a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;
- b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;
- c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.

Il **comma 10** disciplina l'applicazione della nuova normativa relativamente ai proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lett. *g-bis*, del TUIR (proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute). In particolare si prevede che la nuova aliquota si applichi dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi

Per quanto concerne i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lett. *g-quater*), del Tuir - riferibili ai capitali percepiti in forza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione - e *g-quinquies*) - riferibili ai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione

previdenziale - sottoscritti fino al 30 giugno 2014, il **comma 11** prevede che la misura dell'aliquota introdotta dal comma 1 si applichi sulla parte dei predetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

Il **comma 12**, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR (proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti) e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi) derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, prevede che la nuova aliquota del 26 per cento si applichi sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino a tale data.

Il **comma 13** reca disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze derivanti dai redditi diversi di cui al citato articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR.

In particolare la norma consente di portare in deduzione dalle future plusvalenze e dagli altri redditi diversi le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi:

- a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
- b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

La disposizione fa comunque salvi i limiti temporali di deduzione previsti dall'articolo 68, comma 5, del TUIR e dall'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, i quali prevedono che se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

Ai sensi del **comma 14**, per quanto concerne le gestioni individuali di portafoglio (di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulla disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi), l'aliquota del 26 per cento si applica sui risultati maturati a partire dal 1° luglio 2014.

La norma prevede altresì che dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 vanno portati in deduzione:

- i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare;
- i risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare.

Si stabilisce, inoltre, che, fermi restando i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione, l'imposta sostitutiva sul risultato maturato al 30 giugno 2014 va versata nel termine ordinario.

Si ricorda, in estrema sintesi, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 i soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per l'applicazione di una imposta sostitutiva. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Qualora sia stata esercitata l'opzione, i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione non sono soggetti alle imposte sui redditi.

Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

L'imposta sostitutiva è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno.

Il **comma 15** prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2014, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 461 del 1997 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 138 del 2011, il contribuente può assumere il valore alla data del 30 giugno 2014.

Il comma 6 dell'articolo 14 citato prevede in sintesi che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:

a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR, nel testo vigente

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;

b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera *c-bis*) del comma 1, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva;

c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva.

Per quanto concerne i commi da 29 a 34 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, questi recano disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze i cui contenuti sono in parte ripresi dalla norma in esame.

Per effettuare detto affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze latenti al 30 giugno 2014 è necessario che il contribuente:

- a) opti per la determinazione al 30 giugno 2014 delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi in commento, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- b) effettui il versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri di cui al successivo comma 16.

Pertanto, ai fini dell'applicazione della predetta disposizione, il **comma 16** distingue l'ipotesi di applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi (di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997) dall'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato (di cui all'articolo 6 dello stesso D.Lgs.). In particolare:

- nell'ipotesi di applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi l'opzione si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti al 30 giugno 2014. In tal caso l'imposta sostitutiva viene corrisposta entro il 16 novembre 2014;
- nell'ipotesi di applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato, l'opzione è resa mediante comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione posseduti al 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.

Ai sensi del **comma 17** le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui ai precedenti commi sono quindi portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta.

Il **comma 18** prevede infine che ai titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b) dell'articolo in esame (obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e obbligazioni emesse da altri Stati c.d. *white list*) non si applicano le disposizioni in materia di affrancamento recate dai precedenti commi 15 e 17.

Come specificato dalla Relazione governativa, tali titoli pubblici sono esclusi (naturalmente) dall'affrancamento non essendo soggetti ad incremento del livello di tassazione del prelievo a monte.

Articolo 4, commi 1-10

(Disposizioni di coordinamento concernenti i redditi di natura finanziaria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita."
5. All'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita."
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;».
7. All'articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole: "ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" sono sostituite con le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati."
8. All'articolo 26-*quinquies*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".
9. All'articolo 10-*ter*, comma 2-*bis*, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.

10. All'articolo 2, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole:

“e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.

L'**articolo 4 ai commi da 1 a 10** reca una serie di disposizioni di coordinamento in ordine all'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 3 in materia di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari.

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede che le disposizioni recate dal precedente articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014.

Esso specifica altresì, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, che rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138², nonché le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti.

Si tratta dei seguenti decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze il 13 dicembre 2011 (pubblicati nella *Gazz. Uff.* 16 dicembre 2011, n. 292):

- *Modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti;*
- *Modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico;*
- *Determinazione della quota dei proventi e di redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici.*

Il **comma 2** abroga il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167³, mentre il **comma 3** abroga gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44⁴.

Il comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 prevede che redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, ai quali gli investimenti e le

² *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

³ *Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.*

⁴ *Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.*

attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 44 del 2014 reca modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri. Il comma 4 in particolare prevede che nel caso di quote o azioni collocate all'estero, o quando comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, si applica la ritenuta del 20 per cento dai soggetti che intervengono nella loro riscossione.

Gli ultimi due periodi (di cui il comma 3 dispone la soppressione) prevedono che:

- il contribuente debba fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile;
- qualora tali informazioni non vengano fornite il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta sull'intero importo del flusso messo in pagamento.

Il **comma 4** aggiunge un nuovo comma *5-bis* all'articolo *26-quinquies* del DPR 29 settembre 1973, n. 600⁵, diretto a disciplinare l'applicazione di una ritenuta del 20 per cento sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici. In particolare, con l'aggiunta apportata dalla norma in esame si prevede che detta ritenuta non si applichi sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita

Secondo la Relazione illustrativa, la norma deriverebbe dalla necessità di evitare ulteriori anticipi di imposta sui predetti proventi rispetto a quelli che le compagnie di assicurazioni già subiscono.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2002, prevede che le assicurazioni versino ogni anno un'imposta pari allo 0,45 per cento delle riserve matematiche dei rami vita, che è recuperata quando vengono erogate le prestazioni all'assicurato, nei limiti delle ritenute e imposte sostitutive applicate su tali prestazioni o dopo 5 anni per la compensazione di imposte e contributi ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro determinate soglie. Pertanto la ritenuta di cui al citato articolo *26-quinquies*, in aggiunta all'imposta sulle riserve matematiche, determinerebbe una duplicazione di anticipi e una ulteriore penalizzazione di carattere finanziario.

Il **comma 5** apporta una novella di contenuto analogo all'articolo *10-ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77⁶, recante disposizioni tributarie sui proventi delle

⁵ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

⁶ *Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.*

quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero. In particolare, con l'inserimento di un nuovo comma *4-bis*, viene esclusa l'applicazione della ritenuta in relazione ai proventi derivanti da quote o azioni di OICR esteri armonizzati e non armonizzati, qualora tali quote o azioni siano possedute da compagnie di assicurazione e le stesse siano comprese tra gli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Il **comma 6** interviene all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239⁷, concernente l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti, sostituendone la lettera c).

Si prevede in particolare che sono soggetti all'imposta sostitutiva gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato) e quelli di cui all'articolo 74 del TUIR (Stato ed enti pubblici), esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

La norma, pertanto, appare diretta a precisare che agli OICR residenti in Italia, nonostante siano indicati tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, non si applica l'imposta sostitutiva in parola per gli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari.

I **commi 7, 8, 9 e 10** recano infine modifiche ad una serie di provvedimenti dirette ad esplicitare che il regime fiscale previsto per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR - ossia per le obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nell'elenco attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. paesi *white list*) - si applica anche alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.

Le norme oggetto di modifica in tal senso sono le seguenti:

- articolo 26, comma *3-bis*, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo (**comma 7**);
- articolo *26-quinquies*, comma 3, dello stesso DPR 29 settembre 1973, n. 600 (**comma 8**);
- articolo *10-ter*, comma *2-bis*, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (**comma 9**).
- articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (**comma 10**).

⁷ Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Articolo 4, comma 11
(Rivalutazione dei beni d'impresa)

11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: “Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.

L'**articolo 4 al comma 11** novella l'articolo 1, comma 145, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, al fine di prevedere il versamento delle imposte sostitutive ivi previste in un'unica soluzione (anziché in tre rate) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che con i commi da 140 a 147 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 si è concesso alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali) con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

Il comma 145 in particolare individua le modalità di versamento delle imposte sostitutive, prevedendo il versamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi:

- la prima rata va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- le successive entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

È altresì prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.

Su tale quadro normativo interviene la norma in esame che - novellando il citato comma 145 - stabilisce il versamento delle imposte sostitutive in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Viene peraltro confermata la possibilità di compensare gli importi ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4, comma 12
(Rivalutazione delle quote della Banca d'Italia)

12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: “148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.”.

L'**articolo 4 al comma 12** novella il comma 148 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) prevedendo che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia ivi previsto sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che il Titolo II del decreto-legge n. 133 del 2013⁸ ha recato disposizioni in materia di capitale, organi e *governance* della Banca d'Italia.

In estrema sintesi, con tale provvedimento l'Istituto è autorizzato ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro; a seguito dell'aumento, il capitale sarà rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. Il limite di partecipazione al capitale è pari al 3 per cento. La sanzione per le quote in eccesso è la non spettanza il diritto di voto e l'imputazione dei relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Si consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma. Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

⁸ *Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia*

In particolare l'articolo 6 del decreto-legge, al comma 6 dispone che i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 iscrivano le relative quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di *trading*).

Si ricorda inoltre che il comma 148 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha disposto l'applicazione al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia (disciplinato, come detto, dal citato articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2013), del regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza delle stesse quote.

Ai maggior valori così iscritti in bilancio si applica la disciplina della rivalutazione, con relativa imposta sostitutiva al dodici per cento (di cui al comma 143 della stessa legge di stabilità 2014, per i beni non ammortizzabili), in luogo della sottoposizione a IRES e IRAP secondo le regole generali, da versare in tre quote annuali.

Il **comma 12** in esame sostituisce il comma 148 citato prevedendo che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2013. Gli importi da versare possono essere compensati.

La norma prevede altresì che il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto in esame; se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, tale valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.

Articolo 5

(Differimento dei termini dell'aumento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole “20 aprile 2014” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2014”, le parole “1° maggio 2014” sono sostituite dalle seguenti “1° agosto 2014” e le parole “33 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “23 milioni”.

L'**articolo 5**, novellando l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013⁹, differisce i termini relativi all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo ivi previsto.

In particolare:

- si differisce dal 20 aprile 2014 al 15 luglio 2014 il termine entro il quale dovrà essere adottata la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dovrà fissarne l'incremento;
- tale incremento non avrà più decorrenza dal 1° maggio 2014 ma dal 1° agosto 2014;
- le maggiori entrate determinate dall'aumento del prelievo saranno pari a 23 milioni di euro nel 2014 (in luogo dei 33 milioni precedentemente previsti).

Resta invece inalterato (e pari a 50 milioni di euro) l'ammontare delle maggiori entrate assicurate a decorrere dal 2015.

Si ricorda che già il comma 625 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 aveva previsto un differimento dei termini in parola, inizialmente fissati al 30 novembre 2013 (per l'adozione della determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) ed al 1° gennaio 2014 (per la decorrenza dell'incremento).

L'Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504 del 1995) indica le seguenti aliquote di accisa per i prodotti da fumo:

- a) sigari 23,00%;
- b) sigaretti 23,00%;
- c) sigarette 58,50%;
- d) tabacco da fumo:
 - 1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;
 - 2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
- e) tabacco da fiuto 24,78%;
- f) tabacco da masticare 24,78%.

⁹ *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

Si ricorda, inoltre, che l'imposizione fiscale sui prodotti da fumo risulta assai complessa per il fatto che ad essa concorrono l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto; in modo analogo si procede per i sucedanei di tali prodotti, con la differenza che, in luogo dell'accisa, opera un'imposta di consumo. La complessità è arricchita dal fatto che, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, le basi imponibili di riferimento comprendono, oltre all'accisa, anche l'aggio per i distributori e il compenso dei produttori. Il prezzo di vendita al consumatore finale è articolato pertanto in quattro componenti: IVA, accisa, aggio, compenso del produttore. La combinazione dei diversi fattori che interagiscono fra loro comporta che all'aumentare del prelievo a titolo IVA gli effetti, in termini di aumenti dei prezzi unitari finali, sono più che proporzionali; dal lato della domanda, soprattutto in periodi di congiuntura economica negativa, si verificano effetti di tipo contrattivo, con conseguente riduzione dei gettiti erariali complessivi. La forte reattività dei consumi complessivi al prezzo e il conseguente calo del gettito dipendono dal riposizionamento della domanda sui prezzi bassi, e dallo spostamento verso altri prodotti da fumo a minor prezzo (trinciati per sigarette), consumi alternativi (sigarette elettroniche) e consumi illegali (contrabbando e contraffazione).

Articolo 6

(Strategie di contrasto all'evasione fiscale)

1. Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore

propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.

2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

L'**articolo 6** dispone con il **comma 1** che nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima della spesa e monitoraggio dell'evasione fiscale e della relativa attività di controllo, così come previsti dagli articoli 3 e 9 della legge n. 23 del 2014 (recante "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*"), il Governo presenti alle Camere - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del testo in esame - un rapporto sulla realizzazione delle strategie adottate nei confronti dell'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel corso del 2013 e nell'anno in corso nonché su quelli attesi. Nel rapporto andrà specificato sia il recupero di gettito derivante da accertamento di evasione sia quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti

Ai sensi del **comma 2**, anche sulla base degli indirizzi forniti dalle Camere, il Governo si impegna alla definizione di un programma con ulteriori misure ed interventi per il rafforzamento dell'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale, allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

Si ricorda che la legge n. 23 del 2014 (c.d. delega fiscale) prevede, tra l'altro, anche la prosecuzione dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio

sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 3) e un rapporto sulle spese fiscali (articolo 4).

Sono quindi precisati i contenuti del rapporto sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF, che deve contenere una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione, nonché per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.

La delega prevede quindi, per favorire l'emersione di base imponibile, l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale (al netto di quelle necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio) e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese¹⁰.

L'articolo 9 della legge n. 23 del 2014 indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carosello, gli abusi nelle attività di *money transfer* o di trasferimento di immobili, i fenomeni di *transfer pricing* e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale.

Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, nel corso dell'attività di controllo, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio. Si prevede quindi che siano esplicitati i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e che sia incentivato l'utilizzo della fatturazione elettronica.

¹⁰ Al riguardo si ricorda che i commi 431-435 della legge di stabilità 2014 hanno istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché dalle attività di contrasto all'evasione fiscale. Si dispone in particolare che, per il 2014, le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione siano finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, con specifico riferimento all'incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF.

Articolo 7

(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo

rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

L'**articolo 7** prevede che la procedura delineata dall'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011¹¹ (secondo cui, a decorrere dal 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale) si applica fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dello stesso anno rispetto a quelle del 2012.

Si ricorda al riguardo che il citato comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge di stabilità 2013, prevede al terzo e quarto periodo che a partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza (DEF) contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nello stesso DEF.

Tali disposizioni, pertanto, ai sensi dell'articolo in commento, si applicano fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012

Il secondo periodo del testo in esame prevede altresì che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di

¹¹ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

contrasto dell'evasione fiscale - valutate (ai sensi del citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011) in 300 milioni di euro annui dal 2014 - concorrano alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione tecnica, considerato che il provvedimento in esame è volto, tra l'altro, alla riduzione della pressione fiscale, attraverso il riconoscimento del credito in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, le predette maggiori entrate verrebbero utilizzate direttamente per lo scopo (pertanto senza farle confluire al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale) e, quindi, in sostanza, per la stessa finalità prevista dal comma 36 dell'articolo 2 citato.

Articolo 8, commi 1-10

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.

3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-*bis* I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;

c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

“Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50”

5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.

6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è effettuata con le modalità di cui all'articolo 46.

7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai

prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della *performance* individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.

11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'articolo reca un duplice ordine di disposizioni.

I **commi 1, 2 e 3** concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni (con specificazioni rispetto a quanto già previsto in generale dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza) nonché l'accessibilità ai dati SIOPE.

I **commi da 4 a 9** prevedono *un risparmio sugli acquisti di beni e servizi, di complessivi 2,1 miliardi per l'anno 2014* (e disciplinano alcune modalità di suo conseguimento). *La medesima riduzione è disposta, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.*

Siffatta riduzione è così ripartita, tra i diversi livelli di governo:

700 milioni, da Regioni (e Province Autonome);

700 milioni, da Province e Città metropolitane (per 340 milioni) e da Comuni (per 360 milioni);

700 milioni, dalle Amministrazioni centrali.

Invertendo l'ordine di esposizione, vale prima soffermarsi sulle disposizioni ultime richiamate.

Il **comma 4** dispone che le amministrazioni pubbliche (v. riquadro *infra*, per intendere quali siano le amministrazioni pubbliche coinvolte) realizzino, *a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge*, una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2,1 miliardi di euro per il 2014 - il concorso al quale è ripartito tra Stato ed enti territoriali nel modo sopra ricordato (un terzo lo Stato centrale, un terzo le Regioni, un terzo gli enti locali).

La medesima riduzione, *in ragione d'anno*, è disposta altresì a decorrere dal 2015.

Il **comma 5** concerne le sole amministrazioni dello Stato. Demanda la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa ad un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (per tale lasso di tempo, i 700 milioni sono resi indisponibili e non spendibili; successivamente, in caso di mancata adozione o "inefficacia" del d.P.C.m., si applicano comunque le misure di 'sterilizzazione' recate dall'articolo 50 del decreto-legge - cfr. la relativa scheda - circa la disponibilità delle risorse e, per gli enti pubblici, la riduzione di spesa).

Il d.P.C.m. applicativo è previsto, pur entro la riduzione di spesa comunque da realizzare, recare meccanismi 'premiali' (ossia riduzioni meno consistenti) per gli enti i quali: acquistano a prezzi i più prossimi a quelli di riferimento (ove esistenti); registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza.

I **commi 6 e 7** rinviano ad altri articoli del decreto-legge, per le modalità di concorso alla riduzione di spesa per beni e servizi, da parte delle Regioni e

Province autonome (è l'articolo 46 del decreto-legge) e da parte delle Province, Città metropolitane e i Comuni (è l'articolo 47). Cfr. le relative schede.

Il **comma 8** autorizza le amministrazioni pubbliche - dunque sia Stato sia enti territoriali - alla *riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere*, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali (**lettera a**). La medesima lettera fa altresì salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza penalità; in tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

In ogni caso, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, le amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati o derivabili dalla riduzione sopra ricordata o ai prezzi di riferimento, ove esistenti (**lettera b**) - a pena di nullità del contratto, oltre che di rilevanza ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li abbia sottoscritti (**comma 9**).

Regioni a Statuto speciale e Province autonome hanno facoltà di disporre misure diverse, rispetto alla riduzione di spesa per contratti quali dettate dal comma 8, purché assicurino comunque la riduzione della spesa (secondo le modalità poste dall'articolo 46 del decreto-legge) loro assegnata. Così il **comma 10**.

Ai sensi dell'articolo in commento, per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Sono pertanto:

- *tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;*
- *le società da esse partecipate ovvero controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;*
- *le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.*

A sua volta, l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 citato qualifica come amministrazioni pubbliche "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Il decreto-legge qui individua le amministrazioni pubbliche mediante rinvio all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - non già, come altre disposizioni del passato,

mediante la formula: "le Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Come ricordato in avvio, i **commi 1 e 2** concernono non già la riduzione della spesa bensì la sua *trasparenza*.

Il **comma 1** dispone che le amministrazioni pubbliche (si è ricordato *supra* nel riquadro quali esse siano) pubblichino sui propri siti istituzionali, e rendano accessibili anche attraverso un portale unico, i dati relativi alla spesa presenti nei loro bilanci preventivi e consuntivi nonché l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

La definizione delle modalità applicative è demandata un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi (sentita la Conferenza unificata) entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Restano fermi i vigenti obblighi di pubblicazione: del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi; dei tempi di pagamento dell'amministrazione (sunteggiati con un indicatore di tempestività dei pagamenti); delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (nonché ove prevista, la pubblicazione della delibera a contrarre). Sono altrettante previsioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 (suoi articoli 29, 33 e 37), pertanto non incise dalle disposizioni in commento.

Il **comma 2** prevede che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 1 costituisca elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sia comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili.

Infine il **comma 3** novella le legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), modificandone l'articolo 14, relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici.

Dispone che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia siano liberamente accessibili, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, ossia il decreto legislativo n. 82 del 2005).

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche (frutto della collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT). E' disciplinato dall'articolo 14, commi 6-11, della legge n. 196 del 2009.

Esso è strumento volto alla rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (superando la tradizionale rilevazione dei flussi

trimestrali di casa) e ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

Articolo 8, comma 11

(Rideterminazione dei programmi di investimenti pluriennali per la Difesa)

11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le

autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il **comma 11 dell'articolo 8** prescrive che i programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa - in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni- pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014, concorrendo alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c) del presente decreto, per il medesimo anno.

Le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate con DPCM, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'adozione del menzionato DPCM, vengono accantonate e rese indisponibili, per il predetto importo di 400 milioni di euro per l'anno 2014, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#)).

Si ricorda che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare che disciplina questa materia è stato profondamente modificato dalla recente [legge n. 244 del 2012](#) (articolo 4, comma 2) al fine di prevedere la presentazione annualmente, entro il 30 aprile, di un "piano di impiego pluriennale" finalizzato a riassumere:

- il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
- l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali;
- le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Ai sensi del richiamato articolo 536, il piano di impiego programmatico della Difesa, aggiorna la documentazione sui programmi, predisposta in occasione della presentazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, di cui agli articoli 12 e 548 del Codice dell'ordinamento militare.

Ai sensi dell'articolo 12 del Codice, in materia di relazioni al Parlamento, il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra- tra l'altro- al Parlamento la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa e gli altri elementi di cui all' articolo 548.

L'articolo 548 del Codice, in materia di relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi, stabilisce che il Governo trasmette al Parlamento -in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa- la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno.

In ossequio a quanto disposto dall'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, in data 10 aprile 2013, il Ministro della Difesa ha trasmesso alle Camere il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 (Atto 23). Non risulta ancora presentato il Documento programmatico 2014-2016.

Si ricorda inoltre che, da ultimo, l'art. 1, comma 396 della [legge di stabilità per il 2014](#) aveva già disposto la rideterminazione dei programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire risparmi di spesa per gli anni 2015 e 2016 -anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni- pari a 100 milioni di euro per ciascun anno.

Si ricordano, infine, i principali programmi di investimenti pluriennali funzionali allo sviluppo capacitivo dello strumento militare -ivi inclusi quelli sostenuti con le risorse del Ministero dello Sviluppo economico- che sono:

- *Eurofighter*: Programma, in cooperazione con Germania, Regno Unito e Spagna, relativo allo sviluppo ed all'acquisizione di velivoli per la difesa aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree avversarie e con capacità secondaria di svolgere missioni di attacco al suolo.

- *FREMM - Fregate Europee Multi Missione*: Programma, in cooperazione con la Francia, relativo all'acquisizione di Fregate europee multimissione in sostituzione delle Fregate Lupo e Maestrale.
- *VBM Freccia*: Programma relativo all'approvvigionamento di 249 VBM 8x8 di varia tipologia (*Combat, Combat Support, Posto Comando*) destinati a soddisfare le esigenze di supporto tattico, protezione e sicurezza delle unità dell'esercito impiegate in operazioni.
- *Forza NEC*: Programma per la digitalizzazione della componente terrestre. Avvio della fase denominata "Integrated Test Bed (ITB) e "Concept development and experimentation (CD&E)" sull'architettura di sistema Forza NEC" (1^ spirale), che ha come obiettivo la successiva digitalizzazione di una unità a livello Brigata media ed una forza anfibia.
- *SICRAL 2*: Programma italo-francese duale, ha lo scopo di sostituire l'attuale sistema SICRAL (operativo dal 2001), al termine della sua vita operativa, prevista per il 2010-2011, nonché ad assicurare un'idonea riserva al SICRAL 1B, in orbita da aprile 2009.
- *F-35 Joint Strike Fighter (JSF)*: programma in cooperazione con USA, Regno Unito, Canada, Danimarca, Norvegia, Olanda, Australia, Turchia, e due SCP ("Security Cooperative Participants" - Singapore ed Israele) relativo a sviluppo, industrializzazione, supporto alla produzione PSFD (*Production, Sustainment and Follow-on Development*) nonché al processo di acquisizione di un velivolo multiruolo in sostituzione, a partire indicativamente dal 2015, di quelli attualmente in servizio (TORNADO, AMX per l'Aeronautica Militare e AV-8B per la Marina Militare).

Articolo 9

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-*quater* e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Con il decreto di cui al periodo precedente sono, altresì, individuate le

modalità di attuazione del presente comma.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

“3-*bis*. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito *web* i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati

dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 del presente articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.

10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di

gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

L'articolo 9 dispone l'istituzione di nuovi organismi denominati "soggetti aggregatori", che si aggiungono a Consip S.p.A. ed alle centrali di committenza, per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. I nuovi organismi sono istituiti fino ad un numero di 35 sul territorio nazionale e per il loro finanziamento è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Al fine di computare i soggetti svolgenti le predetti funzioni è istituita una nuova specifica anagrafe denominata "elenco dei soggetti aggregatori" operante presso la già esistente Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. È disposta l'istituzione di un nuovo organismo denominato "Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori" che effettua analisi ai fini della definizione di elenchi di beni e dei relativi prezzi, al di sopra dei quali sarà obbligatorio rivolgersi a Consip S.p.A. ed ai soggetti aggregatori per il relativo approvvigionamento. È demandato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di fornire alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione e di pubblicare sul proprio sito *web* i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Il comma 10 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività

svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 prevede che:

- nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge [179/2012](#)¹², operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte:
 - Consip S.p.A.;
 - una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge finanziaria 2007 ([296/2006](#)) che disciplina la costituzione, da parte delle regioni, di centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

La Relazione tecnica afferma che le spese relative alla predetta istituzione possono ampiamente essere fronteggiate nell'ambito delle esistenti risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il citato decreto-legge 179/2012 (articolo 33-ter) disciplina l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti, obbligando le stazioni appaltanti:

- di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita dall'art. 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo [82/2005](#)¹³) ed obbligatoria dal 1° luglio 2014¹⁴;
- di aggiornare annualmente i dati identificativi.

La disciplina relativa alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è stata introdotta dall'art. 20 del decreto legge 5/2012 con un articolo aggiuntivo – l'art. 6-bis – al citato Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Dall'inadempimento di uno dei due obblighi prescritti deriva sia la nullità degli atti adottati che la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. L'Autorità per la vigilanza sui

¹² D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

¹³ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*”.

¹⁴ Proroga disposta dall'articolo 9, comma 15-ter, del decreto-legge 150/2013.

contratti pubblici definisce, con propria delibera, le modalità operative e di funzionamento della Anagrafe Unica.

Il comma 2 impone che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 (soggetti aggregatori e Consip S.p.A.) che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del citato Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
- previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
- sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui:
 - il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione,
 - i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

- di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
- previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
 - è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
 - ne sono stabiliti:
 - i compiti;
 - le attività;
 - le modalità operative.

La Relazione tecnica afferma che l'istituzione del predetto "tavolo", trattandosi di una forma di coordinamento delle centrali di committenza di cui ai commi 1 e 2, non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- entro il 31 dicembre di ogni anno;

- sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7;
- l'individuazione:
 - delle categorie di beni e di servizi e le soglie al superamento delle quali:
 - le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione;
 - degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
 - le regioni;
 - gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni;
 - gli enti del servizio sanitario nazionale:
 - ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- le modalità di attuazione del presente comma.

La disposizione di cui al comma 3 è introdotta fermo restando quanto previsto:

- all'articolo 1, commi 449 (convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni) e 455 (centrali di committenza) della citata legge finanziaria 2007 (296/2006);
- all'articolo 2, comma 574, della legge finanziaria 2008 ([244/2007](#)) che disciplina la Consip S.p.A.;
- alle seguenti disposizioni del decreto-legge [95/2012](#)¹⁵:
 - articolo 1, comma 7 che disciplina gli approvvigionamenti delle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile
 - all'articolo 4, comma 3-*quater* sull'attività di Consip S.p.A. per l'Agenzia per l'Italia digitale e la realizzazione della relativa agenda;
 - all'articolo 15, comma 13, lettera d) che ai fini della razionalizzazione dell'uso delle risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, impone agli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, di utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa

¹⁵ Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Il comma 4 sostituisce il comma *3-bis* dell'articolo 33 del citato Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture che, nel testo previgente, impone ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, di affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, oppure costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. È consentito ai piccoli comuni, in alternativa all'adesione alla centrale di committenza, di effettuare i propri acquisti utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, comprese le convenzioni Consip, nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) disciplinato dall'articolo 328 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)).

Il nuovo testo modifica l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendolo nei Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi con una delle seguenti modalità:

- nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del Testo unico degli enti locali - TUEL (decreto legislativo [267/2000](#)¹⁶), ove esistenti;
- costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della [legge 56/2014](#)¹⁷
- attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Il comma 5 fissa:

- il termine del 31 dicembre 2014 entro il quale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1;
- il numero dei soggetti aggregatori che, in ogni caso, sul territorio nazionale, non può essere superiore a 35.

Il comma 6 consente alle regioni:

- in alternativa all'obbligo di cui al comma 5;

¹⁶ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

¹⁷ Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

- ferma restando la facoltà di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto al citato articolo 1, comma 455, della legge finanziaria 2007 (296/2006):
 - di stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della 296/2006.

Il comma 7, primo periodo:

- fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 (Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione) e 17, comma 1, lettera a) sull'elaborazione dei prezzi di riferimento nel settore sanitario, del decreto-legge [98/2011](#)¹⁸;
- nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza;
- domanda alla predetta Autorità:
 - a partire dal 1° ottobre 2014;
 - attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui 62-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo [82/2005](#)¹⁹) ed obbligatoria dal 1° luglio 2014²⁰:
 - di fornire alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione;
 - di pubblicare sul proprio sito *web* i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.

Il comma 7, secondo periodo dispone che i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno:

- sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione;
- costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento, una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1,

¹⁸ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”.

¹⁹ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*”.

²⁰ Proroga disposta dall'articolo 9, comma 15-*ter*, del decreto-legge 150/2013.

della legge finanziaria per il 2000 ([488/1999](#)) che affida alla CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

I contratti stipulati in violazione del predetto prezzo massimo sono nulli.

Il comma 8 prevede che, in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il comma 9 finanzia le attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 del presente articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; a tale fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico Fondo e con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle predette risorse.

Il comma 10 dispone l'utilizzo di una quota, per l'anno 2014, di 5 milioni di euro, delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali (articolo 1, comma 358, della legge finanziaria 2008 ([244/2007](#)), conseguiti negli anni 2012 e 2013:

- per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria;
- per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni (articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge [95/2012](#)²¹):

A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

²¹ Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.

Articolo 10 *(Attività di controllo)*

1. I compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità:

a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;

b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);

c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data

di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;

b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

L'articolo 10 disciplina i compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi (previste dagli articoli 8 e 9) attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la

quale li esercita secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) di seguito codice.

Il comma 2 elenca alcune attività espletabili dall’Autorità, la quale:

- a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
- b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);
- c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni.

Il comma 3 demanda al Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014:

- delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 ([488/1999](#)) cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
- entro 10 giorni dall’emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

L’articolo 26, comma 1, primo periodo, della citata legge 488/2000 conferisce al Ministero dell’economia la competenza a stipulare – anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, quali CONSIP S.p.A. - convenzioni quadro, con le quali l’impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria. Il secondo periodo del comma 1 dispone che i contratti conclusi con l’accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. L’ultimo periodo del comma 1 dispone che, ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.

Il comma 4 introduce un obbligo in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del citato codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:

- le amministrazioni dello Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;

- gli organismi di diritto pubblico;
- le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

L'obbligo in parola, da adempiere entro il termine del 30 settembre 2014, è quello di trasmettere all'Osservatorio dei medesimi contratti:

- a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;
- b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati:
 - a. a seguito di procedura negoziata ai sensi dei seguenti articoli del codice:
 - i. 56 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara);
 - ii. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara);
 - b. a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del codice, in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

Il comma 5 demanda all'Autorità, con propria deliberazione, di stabilire le modalità di attuazione del comma 4 e di individuare, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

Articolo 11

(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo

pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.

Il **comma 1** dell'articolo 11 mira a ridurre i costi di riscossione fiscale legati ai compensi agli intermediari del servizio F24, vale a dire banche ed altri operatori. A tal fine, si prevede che l'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, anche di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento di quella sostenuta nel 2013. Per ciascuno degli anni successivi, dovrà essere assicurata una riduzione di spesa pari al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013.

Vengono di conseguenza ridotti i trasferimenti all'Agenzia di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, la spesa per commissioni F24 era stata di 256 milioni di euro per l'anno 2013, mentre per l'anno 2014 la nuova articolazione delle imposte locali (IMU, TARI, TASI e code TARES) comporta una tendenza all'aumento, che si intende contrastare. Ai fini del contenimento dei costi in questione, i trasferimenti all'Agenzia delle entrate vengono ridotti e l'Agenzia stessa rivedrà le condizioni, anche di remunerazione, delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del [decreto legislativo 241/1997](#)<http://www.normattiva.it/do/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-07-28&atto.codiceRedazionale=097G0277> e successive modificazioni.

Si ricorda che i versamenti unitari indicati dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, più volte modificato (da ultimo, con decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012](#), n. 44) sono i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

Il **comma 2** prevede un sempre più largo uso dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, i quali sono resi obbligatori in una serie di casi. Si introduce precisamente l'obbligo di effettuare i versamenti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione all'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro

Secondo la relazione tecnica, grazie alla diffusione dei canali telematici, meno onerosi rispetto ai mezzi cartacei, c'è da attendersi una riduzione dei compensi F24 di circa 14 milioni di euro annui rispetto al 2013 la quale però, secondo la relazione stessa, verosimilmente sarà riassorbita dai maggiori oneri connessi al passaggio all'F24 delle imposte locali cui si accennava in precedenza.

Infine il **comma 3** contempla e regola i casi delle deleghe di versamento anche di un soggetto terzo. L'intestatario effettivo della delega resta comunque responsabile ad ogni effetto.

Articolo 12

(Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua l'articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio.

Il **comma 1 dell'articolo 12** consente al Ministro dell'economia e delle finanze di modificare l'articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003. La norma da modificare si riferisce al conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato (denominato *CDP – S.p.A. – gestione separata*).

Si ricorda che il citato decreto ministeriale 5 dicembre 2003 è stato adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

L'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze prefigurato dal comma 1 è finalizzato ad allineare il periodo di rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria a quello dell'effettiva maturazione.

La disposizione in esame, peraltro, non modifica i parametri della remunerazione da corrispondere sulle relative giacenze, che sono indicativi della raccolta postale della Cassa Depositi e Prestiti e rappresentano la media aritmetica semplice tra il tasso medio lordo dei BOT e quello dell'indice Rendistato moltiplicato per il coefficiente 360/365, rilevati con riferimento al semestre precedente. La raccolta postale della Cassa Depositi e Prestiti, di fatto, è composta da depositi a breve termine su libretti e da Buoni postali fruttiferi che invece hanno un termine medio-lungo.

Per limitare gli squilibri connessi a tale diversità, la Relazione illustrativa evidenzia l'opportunità di provvedere ad un più puntuale allineamento, assimilando i relativi periodi di rilevazione a quelli di effettiva maturazione delle giacenze.

Secondo la Relazione tecnica, considerati gli andamenti del mercato dei titoli di Stato e la consistenza delle giacenze cui applicare la remunerazione, sulla base dei dati per il periodo già maturato e tenuto conto dei tassi *forward* per il futuro prossimo, la norma potrebbe apportare un risparmio di circa 250 milioni di euro.

Il **comma 2** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze rimodula le provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell'andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio.

La modulazione delle provvigioni è applicata per mezzo dei rispettivi decreti di emissione dei titoli di Stato. La Relazione illustrativa evidenzia come il sistema preveda la corresponsione delle provvigioni tramite la Banca d'Italia agli intermediari che acquistano i titoli di Stato in asta. Agli intermediari è vietata l'applicazione di commissioni a carico dei risparmiatori: in tal modo gli acquirenti di titoli di Stato accedono al relativo mercato primario a parità di condizioni, senza dover corrispondere commissioni ai propri intermediari. In uno scenario di tendenziale abbassamento dei tassi di interesse sui titoli di Stato, ciò dovrebbe comportare un parallelo abbassamento delle provvigioni.

Nella Relazione tecnica si calcola che, ai volumi attuali, una riduzione di tali provvigioni dello 0,05 per cento genererebbe risparmi di spesa di circa 60 milioni di euro nel corso del 2014 e di circa 90 milioni nel corso del 2015. Tuttavia, date le incertezze sull'andamento dei tassi di interesse in un orizzonte più lungo, gli effetti finanziari della misura per gli anni successivi non sarebbero prevedibili.

Articolo 13

(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-*bis* e 23-*ter* contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 471, dopo le parole “autorità amministrative indipendenti” sono inserite le seguenti: “, con gli enti pubblici economici”;

b) al comma 472, dopo le parole “direzione e controllo” sono inserite le seguenti: “delle autorità amministrative indipendenti e”;

c) al comma 473, le parole “fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali” sono sostituite dalle seguenti “ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”;

3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

L'articolo pone un *limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo* per i pubblici dipendenti e per il personale della società partecipate.

Esso è quantificato - dal **comma 1** - in *240.000 euro* (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). Sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori.

Questo, a decorrere dal 1° maggio 2014.

Siffatta previsione subentra a quanto già previsto dall'articolo art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prescriveva un parametro massimo retributivo, individuato nel trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione. Esso diveniva, secondo la disposizione del 2011, indice di riferimento per la definizione del trattamento economico di chiunque ricevesse, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato²². Successivamente, la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha esteso l'applicazione dell'articolo 23-ter a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo).

Ebbene, questo medesimo personale è interessato dalla riduzione del 'tetto' a 240.000 euro, disposta dal comma in esame.

Si tratta di riduzione, perché il 'tetto' commisurato al trattamento del Primo presidente della Corte di cassazione (che non è, di per sé, un indice fisso, perché la retribuzione del singolo magistrato che rivesta la carica è determinata da fattori individuali di anzianità di carriera, e vi è insito l'automatico adeguamento alla retribuzione percepita nel corso degli anni; talché la determinazione puntuale spetta a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la norma del 2011) è stato quantificato in 293.658,95 euro dal d.P.C.m. del 23 marzo 2013.

E secondo comunicazione della Funzione pubblica del 3 febbraio 2014, la retribuzione-soglia per il 2014 ammonterebbe a 311.658,53 (avendo con nota n. 6651 del 23 gennaio 2014 il Ministero della giustizia comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che nell'anno 2013 il trattamento economico annuale del Primo Presidente della Corte di cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta, è stato di quell'importo).

Il nuovo 'tetto' di 240.000 è previsto - sempre dal comma 1 - si applichi altresì ai compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

²² Il personale in regime di diritto pubblico, c.d. non contrattualizzato (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001), è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e Forze di polizia di Stato; personale volontario di leva; personale della carriera diplomatica; personale della carriera prefettizia; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale della carriera dirigenziale penitenziaria; professori e ricercatori universitari.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 richiama, inoltre, "i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287". Tali materie sono, rispettivamente: l'esercizio della funzione creditizia e la materia valutaria; l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito, l'attuazione delle direttive CEE in materia di mercato dei valori mobiliari e la tutela del risparmio; la tutela della concorrenza e del mercato.

Per tali soggetti, l'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevedeva invero un 'tetto' differenziato per fasce (sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi) delle società (non quotate)²³. Il successivo decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 166 ("Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ex articolo [23-bis](#) del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#)") ha individuato tre fasce (sulla scorta di un triplice criterio: valore della produzione; investimenti; numero dei dipendenti), modulando il 'tetto' come pari al 100 per cento del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, per le società non quotate di prima fascia; all'80 per cento, per le società di seconda fascia; al 50 per cento, per le società di terza fascia.

Il **comma 2** novella alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), ai fini della puntuale determinazione della platea di destinatari del 'tetto' retributivo.

La **lettera a)** ricomprende gli enti pubblici economici tra le amministrazioni pubbliche, intercorrendo rapporti di lavoro con le quali si applichi il 'tetto' sopra ricordato.

Si rammenta che l'enumerazione di amministrazioni pubbliche recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cui fa rinvio la disposizione della legge di stabilità 2014 novellata), espressamente ricomprende gli enti pubblici non economici; non ricomprende gli enti pubblici economici.

La **lettera b)** assoggetta al 'tetto' retributivo gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo anche delle autorità amministrative indipendenti (le quali non figurano nell'enumerazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legislativo n. 165 del 2001, cui fa rinvio la disposizione della legge di stabilità 2014 novellata).

La **lettera c)** ha un duplice contenuto normativo: non fa più salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali, talché anch'essi paiono doversi includere nel computo cumulativo delle somme comunque erogate da un'amministrazione pubblica all'interessato; espressamente include, tra le amministrazioni pubbliche, le società (tutte le società) da esse partecipate in via diretta o indiretta.

Il **comma 3** reca la clausola di adeguamento delle Regioni al nuovo limite retributivo, nel medesimo termine del 1° maggio 2014.

Il **comma 4** determina l'ambito di applicazione temporale delle riduzioni dei trattamenti retributivi ai fini dei trattamenti previdenziali, specificando che tali riduzioni operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

In breve, sancisce il principio del cosiddetto *pro-rata*.

²³ Per altre società, disposizioni sono state introdotte nel decreto-legge n. 201 del 2011 (entro il suo articolo *23-bis*) dal successivo decreto-legge n. 69 del 2013.

Tale criterio è insito nella logica del sistema pensionistico contributivo (il quale, per le anzianità contributive in oggetto, si applica alla generalità dei lavoratori). *La norma non reca, invece, chiarimenti espliciti sui criteri di calcolo della quota di trattamento pensionistico da determinare secondo il sistema cosiddetto retributivo. Si ricorda che alcune sentenze della Corte costituzionale²⁴ hanno in passato dichiarato illegittime norme che non escludessero, per il computo della base di calcolo pensionabile nel sistema retributivo, le retribuzioni, in ipotesi, meno elevate, qualora queste ultime fossero successive al conseguimento del requisito contributivo per la pensione (ed anche qualora fossero precedenti rispetto al compimento del requisito anagrafico).*

Infine il **comma 5** prevede che la Banca d'Italia adegui il proprio ordinamento ai principi posti da questo articolo del decreto-legge, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria.

Il principio di indipendenza delle banche centrali è sancito, tra l'altro, [dall'articolo 130 del Trattato dell'U.E.](#) e si ritrova nello Statuto della Banca d'Italia, ([decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013](#)) il cui art. 1, comma 2, recita " Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati "

Si legge nella relazione tecnica, al riguardo del presente articolo del decreto-legge: "Con riferimento ai saldi di finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente provvedimento in relazione alle società partecipate, l'articolo in esame lascia immutato il quadro di riferimento a normativa vigente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 474 e 475 della legge di stabilità 2014, le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter della legge 214/2011, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni e organismi, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi".

Le disposizioni recate dal presente articolo 13 in materia di 'tetto' retributivo fanno espresso riferimento all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 pur non adottando la medesima formulazione: in particolare nell'art. 23-ter ci si riferiva alla definizione di un trattamento economico stabilito su un "parametro massimo", mentre la norma in esame fissa un "limite massimo" retributivo che è piuttosto il lessico ("livello remunerativo massimo") del già citato D.P.C.M. del 23 marzo 2012.

Pertanto, se la sostanza dispositiva può apparire sostanzialmente in linea di continuità con la norma del 2011, il parametro muta radicalmente e non è più

²⁴ Cfr., tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale [n. 264 del 22-30 giugno 1994](#) e le sentenze ivi citate.

costituito dal trattamento economico (variabile) di una figura pubblica in posizione in qualche modo apicale (nella specie: il primo Presidente della Corte di Cassazione), ma da una cifra fissa (240.000 euro annui al lordo dei contributi e degli oneri fiscali a carico del dipendente), la cui ratio di quantificazione non appare specificata nel testo.

Per quanto riguarda poi la questione - che può ritenersi propria del nuovo testo come dell'art. 23-bis citato²⁵ - dell'eventuale applicabilità della norma ai rapporti in essere, potrebbe ritenersi da valutare l'ampia e articolata giurisprudenza costituzionale sul tema²⁶.

Le modifiche alla disciplina dei rapporti di durata non devono trasmodare in un regolamento irrazionale o incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sentenze nn. 417 e 179 del 1996, n. 390 del 1995, n. 330 del 1999), pur non essendo vietato al legislatore di approvare norme di modifica in senso sfavorevole.

“Sacrifici anche onerosi”, sono stati ritenuti dalla Corte non lesivi del principio di cui all'art. 3 della Costituzione a condizione, tuttavia, di sacrifici “eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso” (sent. n. 245/1997 e ord. n. 299/1999).

²⁵ Si rinvia al [dossier del Servizio studi del Senato della XVI legislatura, n. 333](#), "Atto del Governo n. 439 "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti", Febbraio 2012.

²⁶ Quanto alla giurisprudenza costituzionale in tema di legittimo affidamento in caso di retroattività di nuove discipline che incidano in materia di diritti al di fuori del campo penale, si ricordano le seguenti pronunce:

- l'irretroattività, pur fuori del campo penale, rappresenta «una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (sentenze 155/1990; 473/1990; 390/1995);

- interventi legislativi modificativi in *peius* di situazioni soggettive attinenti a rapporti di durata non possono arbitrariamente frustrare l'affidamento dei cittadini fondato sulla situazione normativa preesistente, senza violare il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché, in ragione degli interessi nella specie coinvolti, gli artt. 4, 35 e 41 della stessa Costituzione, relativi alle garanzie del lavoro e della libertà di iniziativa economica, anche sotto il profilo della concorrenza (sentenza 211/1997);

- l'intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche (sentenze 24/2009; 74/2008 e 376/1995); la norma successiva non può tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentenze 24/2009 e 156/2007);

- al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall'art. 25 Cost.), l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento nelle situazioni giuridiche legittimamente sorte nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 282 del 2005 e, nello stesso senso, fra le molte, le sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999).

Al rapporto tra mezzi e scopi - da delineare alla luce del principio di ragionevolezza - appare riferirsi anche la Corte europea dei diritti dell'uomo²⁷ che, con sentenza del 7 giugno 2011²⁸, si è pronunciata sulla "aspettativa legittima" di alcuni dipendenti pubblici italiani di ottenere il pagamento del trattamento economico connesso all'anzianità maturata nel comparto enti locali. Premesso che "in linea di principio, il solo interesse finanziario non consente di giustificare l'intervento retroattivo di una legge di convalida", quel Giudice ha ricordato come l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve garantire un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo e che deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura privativa della proprietà. Ad avviso della Corte, l'adozione dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 ha gravato i ricorrenti di un onere anomalo ed esorbitante» e l'attacco portato ai loro beni è stato sproporzionato e tale da rompere il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali.

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011 ha ribadito (cassando la norma regionale che ridefiniva retroattivamente, riducendola, una determinata indennità) che il legittimo affidamento nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (e plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009) non violabile in modo irragionevole ex art. 3 Cost.

Ancora più recentemente (sentenza 160 del 2013), la Corte ha ribadito - cassando la norma che sanciva retroattivamente la cessazione di un incarico di esperto del SECIT con "lesione all'affidamento ingenerato dal pacifico trattamento giuridico ed economico riservato per circa trent'anni" - che l'eventuale portata retroattiva della disposizione non è di per sé contraria a Costituzione, purché non collida con l'art. 25, secondo comma, Cost. (in materia penale), non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti e trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 271 e 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002).

Quanto a tali limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, la Corte ha ritenuto "utile ricordare il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma; la coerenza e la

²⁷ Alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (Ambruosi/Italia, 19 ottobre 2000, ricorso 31227/96; De Stefano/Italia, 3 giugno 2008, ricorso 28443/06; Beyeler/Italia, 5 gennaio 2000, ricorso 33202/96) affermano che il diritto di credito del dipendente alla retribuzione convenuta nelle forme stabilite, ossia un reddito futuro per il quale il soggetto può vantare una aspettativa legittima di concretizzazione, costituisce un "bene" da tutelare ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

²⁸ Ricorsi nn. 43 549/08, 6 107/09 e 5087/09 - Agrati ed altri c. ITALIA.

certezza dell'ordinamento giuridico", oltre al rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario (ex plurimis, sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

Per quanto riguarda specificamente il personale di magistratura (ricompreso, al pari del personale statale non contrattualizzato, nell'applicazione della disposizione), potrebbe ritenersi suscettibile di riflessione la compatibilità della soluzione normativa qui adottata con i principi ravvisati dalla Corte costituzionale - "posti a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura" - in tema di trattamento economico di tale personale, anche se con riferimento a diversa fattispecie (sentenza n. 223 del 2012).

Articolo 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-*quater* dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.

78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo pone limiti di spesa, per incarichi di consulenza studio e ricerca (comma 1) e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 2).

I risparmi di spesa così attesi sono già annoverati entro la riduzione complessiva della spesa per beni e servizi, quale quantificata dall'articolo 8 del decreto-legge. Le amministrazioni pubbliche destinatarie della disposizione sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (cfr. il suo comunicato del 30 settembre 2013) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (*secondo richiamo normativo invero non coincidente con quello che figura nell'articolo 8 del decreto-legge, il quale richiama l'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013*). Diversamente dall'articolo 15 del decreto-legge (v. scheda *infra*), la disposizione in esame non reca la specificazione: "nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)"²⁹.

Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della norma le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 1** dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche *non* possano conferire *incarichi di consulenza, studio e ricerca, qualora* la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico (come risultante dal conto annuale del 2012: è dunque denominatore fisso, non 'a scorrimento' temporale).

Più precisamente: si ha divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, se nell'anno la spesa complessiva per tali incarichi varchi la seguente soglia (rispetto alla spesa complessivamente sostenuta per quegli incarichi):

- il 4,2 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni di euro;
- l'1,4 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Restano ferme le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per siffatti incarichi, quali dettate dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 (la spesa complessiva annua per siffatti incarichi non deve essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009) e dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 (la spesa complessiva annua per siffatti incarichi non deve essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013, e per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato

²⁹ Peraltro la comunicazione dell'ISTAT del 30 settembre 2013 ricomprende nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni le seguenti Autorità indipendenti: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR; Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM; Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG; Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione - CIVIT; Garante per la protezione dei dati personali.

dall'applicazione della disposizione appena citata del decreto-legge n. 78 del 2010).

Il **comma 2** dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche *non* possano stipulare *contratti di collaborazione coordinata e continuativa*, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che stipula in contratto (come risultante dal conto annuale del 2012).

Più precisamente: si ha divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, se nell'anno la spesa complessiva per tali contratti di collaborazione varchi la seguente soglia (rispetto alla spesa complessivamente sostenuta per quei contratti):

- il 4,5 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni di euro;
- l'1,1 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Restano ferme le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per siffatti contratti, quali dettate dall'articolo 7, commi da 6 a 6-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (circa i requisiti dei soggetti prestatori della collaborazione) e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (soglia del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009).

Le percentuali sopra ricordate ora introdotte, vevoli come soglia di spesa, sono commisurate ad una complessiva spesa per il personale dell'amministrazione conferente l'incarico o stipulante il contratto di collaborazione, quale risultante dal conto annuale del 2012.

Il **comma 3** specifica che, per le amministrazioni che non fossero tenute alla redazione del conto annuale nel 2012, si faccia riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Infine, il **comma 4** dispone che gli incarichi e i contratti in corso siano rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per assicurare l'osservanza dei limiti di spesa ora posti.

La relazione tecnica reca la seguente stima dei risparmi di spesa attesi dal presente articolo (valori in euro):

incarichi di consulenza (art. 14 comma 1)					contratti di collaborazione (art. 14 comma 2)				
	totale spesa personale 2012	numero enti	risparmi 2014 (8 mesi)	risparmi 2015 e seguenti		totale spesa personale 2012	numero enti	risparmi 2014 (8 mesi)	risparmi 2015 e seguenti
fino a	5.000.000	3.634	10.300.000	15.450.000	fino a	5.000.000	1.753	3.650.000	5.475.000
oltre	5.000.000	527	9.875.000	14.812.500	oltre	5.000.000	454	7.675.000	11.512.500
			20.175.000	30.262.500				11.325.000	16.987.500

Dei risparmi totali (incarichi+contratti) così previsti, una parte è attesa realizzata dalle Regioni e Province autonome, Province, Comuni (valori in euro):

		2014				2015 e seguenti			
		Comuni	Province	Regioni ordinarie	Regioni a statuto speciale e Province Autonome	Comuni	Province	Regioni ordinarie	Regioni a statuto speciale e Province Autonome
fino a	5.000.000	8.500.000	5.044			12.700.000	7.566		
oltre	5.000.000	5.500.000	3.771.864	3.123.478	1.868.270	8.300.000	5.657.796	4.685.217	2.802.405
Totale		14.000.000	3.776.909	3.123.478	1.868.270	21.000.000	5.665.363	4.685.217	2.802.405

Articolo 15 *(Spesa per autovetture)*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti

nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a., nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.”.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.

Il **comma 1** modifica in senso restrittivo la disposizione vigente circa il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio. I risparmi di spesa così attesi sono già annoverati entro la riduzione complessiva della spesa per beni e servizi, quale quantificata dall'articolo 8 del decreto-legge.

In particolare, la soglia per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi - pari al 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011, secondo la disposizione previgente (articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 95 del 2012) - è abbassata al 30 per cento.

E' ammessa deroga solo per l'anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

E si prevede che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l'assenso del contraente privato, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Destinatarie delle disposizioni sono le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (cfr. il suo comunicato del 30 settembre 2013) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 - inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Sono espressamente escluse dall'applicazione della norma le autovetture utilizzate: dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero; nonché le autovetture previste per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A. Del pari escluse sono da ritenersi le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile (ai sensi di altra norma, non incisa dall'articolo in esame: ossia l'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 101 del 2013).

Sono le medesime esclusioni già disposte dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 che si va a novellare - ad eccezione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, escluse da quella disposizione del 2012, non da quella ora in commento; e ad eccezione delle autovetture ANAS per gli interventi sulla rete stradale, ora inserite tra le escluse dall'applicazione della norma.

Il **comma 2** prevede - quale aggiuntiva misura - l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze), al fine di individuare il numero massimo per le auto di servizio ad uso esclusivo e per quelle ad uso non esclusivo, di cui possa disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.

Per le auto di servizio esclusivo, il numero così determinato non può comunque eccedere la soglia di cinque unità.

In materia di 'auto blu', può ricordarsi come nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2014, uno specifico *focus* della Sezione III, seconda parte (sua p. 61), riporti quanto segue:

"Un censimento ha stimato che le auto blu a disposizione delle amministrazioni centrali dello Stato al 1° dicembre 2013 fossero 1.663, il 7,6 per cento del totale di tutte le amministrazioni pubbliche. Rispetto al 31 dicembre del 2012, quando le vetture erano 1.951, si è verificato un calo del 14,8 per cento. I dati evidenziano una riduzione delle auto blu (ad uso esclusivo e non esclusivo) nei Ministeri: il numero complessivo all'inizio di dicembre 2013 è sceso da 1.491 del dicembre 2012 a 1.290 unità (13,5 per cento), la maggior parte delle quali (1.128) concentrate nei dicasteri cui sono affidati servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia). Il monitoraggio sulle auto di servizio di tutte le amministrazioni, centrali e locali, aggiornato al 1° novembre 2013, aveva evidenziato una diminuzione complessiva della spesa per il 2013 pari a circa 110 milioni, che si aggiunge a quella registrata nel 2012 (rispetto al 2011) di circa 130 milioni. Il risparmio complessivo rispetto al 2011 è salito quindi a 240 milioni".

Articolo 16, commi 1-6
(Riorganizzazione dei Ministeri)

1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono individuate le voci di spesa da ridurre per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1.

4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso.

6. Nelle more di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti le spese per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con esclusione della spesa riferita ai

destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.

L'articolo prescrive, al **comma 1**, un *obiettivo di risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri*, pari a 240 milioni (in termini di saldo netto da finanziare).

Nelle more della definizione degli interventi per conseguire tale risparmio di spesa, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero "possono essere" accantonate e rese indisponibili dal ministro dell'economia e finanze (**comma 3**).

La definizione delle voci di spesa da tagliare è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Sono previamente sentiti i ministri competenti e il ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica (**comma 2**).

Paiono restare escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Questo, per effetto del rinvio - contenuto nel ricordato comma 1 - all'articolo 1, comma 428 della legge n. 147 del 2013.

Il **comma 4** reca autorizzazione temporanea (per un lasso temporale compreso tra data di conversione del decreto-legge e 15 luglio 2014: termine ottemperato anche mediante la sola trasmissione degli schemi di regolamento ai ministri della semplificazione e del tesoro che intervengono nel concerto) all'adozione di *regolamenti di organizzazione dei ministeri* (inclusi gli uffici di diretta collaborazione) nella forma di decreti del Presidente del Consiglio (deliberati in Consiglio dei ministri). Questo, al fine di realizzare interventi di riordino comportanti riduzioni di spesa *ulteriori* rispetto a quelle prescritte dai commi precedenti.

Tali regolamenti di organizzazione è previsto sostituiscano quello vigente in ciascun ministero.

Si noti come per tali regolamenti il parere del Consiglio di Stato è previsto come meramente facoltativo (difformemente dalla previsione dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988). Peraltro analoga previsione di facoltatività era presente nell'articolo 2, comma 10-*ter* decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito dalla

legge n. 135, che avviò il processo di riorganizzazione ministeriale. Permane, allora come adesso, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Il **comma 5** dispone l'integrale *de-finanziamento dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio*, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze a fini di contribuzione statale ad interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori. Quel fondo fu istituito dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133.

Il de-finanziamento riguarda sia le somme disponibili in conto competenza (28,3 milioni) sia le somme iscritte in conto residui di stanziamento (29,1 milioni) nell'anno 2014. Queste ultime vengono conseguentemente versate all'entrata del bilancio statale.

Il **comma 6** concerne gli *uffici di diretta collaborazione dei ministri* - "nelle more di un'organica revisione" della loro disciplina.

Esso dispone una riduzione del 20 per cento per il periodo maggio-dicembre 2014, della indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio.

La riduzione ammonta a complessivi 4,4 milioni di euro - si legge nella relazione tecnica - a valere sulla somma assegnata ai correlativi capitoli di bilancio dei ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Dalla decurtazione dell'indennità ora disposta sono esclusi i destinatari già della riduzione del 10 per cento dell'indennità prevista per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri dal decreto-legge n. 78 del 2010 (suo articolo 9, comma 2).

Articolo 16, commi 7-9
(Interventi in agricoltura)

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014.

8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a

versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

Il **comma 7** prevede l'incremento, per l'importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 che è finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo. L'articolo 46-*bis* autorizzava la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e la partecipazione all'Expo³⁰, assicurando la realizzazione delle connesse iniziative in campo agroalimentare.

³⁰ Milano è stata scelta come sede dell'edizione 2015 dal *Bureau International des Expositions* (BIE), convenuto a Parigi il 31 marzo 2008. Tema dell'Esposizione: "*Nutrire il pianeta, energia per la vita*". Sua prevista data di avvio è il 1° maggio 2015. Già prima della deliberazione resa da quel consesso internazionale, Expo 2015 era stata dichiarata 'grande evento' da parte italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2007. La Società di gestione è la Expo Milano 2015 S.p.A (che fu prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008): un'azienda di prevalente proprietà pubblica (con capitale sociale fissato in 10,12 milioni di euro), partecipata per il 40 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze; per il 20 per cento dal Comune di Milano; per il 20 per cento dalla regione Lombardia; per il 10 per cento dalla Provincia di Milano; per il 10 per cento dalla Camera di Commercio industria agricoltura ed artigianato di Milano (possono aderire all'azionariato altri enti locali o enti pubblici, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze). La sua *corporate governance* si articola nel consiglio di amministrazione (entro cui siede l'amministratore delegato), nell'assemblea e nel collegio sindacale (oltre al controllo contabile esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia). Dalla primavera 2013 (con il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43) è previsto che il Commissario unico, delegato dal Governo, sia titolare di poteri sostitutivi, a fronte di situazioni ostative alla

Si tratta della legge che assicura una programmazione economico-finanziaria agli interventi in ambito agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale prevedendo l'approvazione del documento programmatico agroalimentare e l'individuazione delle risorse finanziarie statali, regionali ed europee destinate agli interventi pubblici nel settore, destinati ad accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano e a promuovere politiche di sviluppo e di tutela del mondo rurale. All'articolo 4, in particolare, si definiscono le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali per le quali era previsto un finanziamento, peraltro, limitato ai soli anni compresi nel periodo 1999-2002.

A tale scopo è ora integrato, per il predetto importo, lo stanziamento iscritto sul capitolo n. 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **comma 8** autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014. La ISA spa opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, è stata istituita nell'ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. Interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell'agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Sotto il profilo operativo, per la relazione illustrativa i versamenti in esame appaiono compatibili con l'assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare: si tratta della medesima formula contenuta nella relazione tecnica del disegno di legge di stabilità per il 2013: per effetto di questa legge di stabilità e della precedente - articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), rispetto alle cui previsioni i versamenti in esame sono da intendersi aggiuntivi - la Società ISA è già tenuta a riversare nel bilancio statale complessivamente 25,4 milioni nel 2013, 18,1 milioni per il 2014, e 7,8 nel 2015.

Il **comma 9** prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del D.L. n. 35 del 1995, nell'ambito delle risorse utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-*bis* del D.L. n. 78 del 2010.

realizzazione delle opere essenziali e connesse o al regolare svolgimento dell'evento, nonché di un potere speciale derogatorio a mezzo di ordinanza.

La figura del Commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al MiPAAF, già di competenza dell'ex Agensud - rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura - esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 96/1993 e deve riferire trimestralmente al CIPE sul suo operato; essa ha in particolare la gestione delle opere della "gestione separata", intendendosi per tali le attività a suo tempo previste dal D.L. n. 581/84 (per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel mezzogiorno), che l'Agensud aveva ereditato dalla Cassa per il mezzogiorno. Le competenze del Commissario *ad acta* sono state poi estese dalla semplice gestione anche alla programmazione di infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale nelle aree sottoutilizzate.

La norma in esame prevede un'ulteriore autorizzazione - nell'ambito delle economie relative ai fondi per le infrastrutture irrigue assegnati al Commissario *ad acta* - mediante l'obbligo di versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, la somma in questione.

Articolo 17*(Concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica)*

1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Per l'anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento

del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sono ridotti, complessivamente, di 5,5 milioni di euro.

3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 1** prescrive che Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte Costituzionale riducano per l'anno 2014 le proprie spese per un importo complessivo collettivo di 50 milioni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Ciascun organo costituzionale effettua le riduzioni di spesa (anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, si legge nella relazione tecnica) con misure autonomamente deliberate e secondo modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Il **comma 2** riduce per complessivi 5,5 milioni di euro, per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

La relazione tecnica reca la seguente tabella riepilogativa delle riduzioni suddivise per organo:

Capitolo Bilancio MEF	Organo	Stanziamento 2014	Riduzione 2014 (in euro)
2160	Funzionamento Corte dei conti	43.994.000	3.145.000
2170	Funzionamento Consiglio di Stato e TAR	23.952.000	1.713.000
2195	Funzionamento CSM	6.000.000	428.000
2192	CNEL Funzionamento	2.724.000	195.000

Capitolo Bilancio MEF	Organo	Stanziamiento 2014	Riduzione 2014 (in euro)
2182	Funzionamento Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia	264.000	19.000
Totale		76.934.000	5.500.000

Il **comma 3** prevede che le somme relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012, versate - per l'importo di 4,5 milioni - nell'anno 2014 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rimangano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Riguardo gli organi costituzionali di cui al comma 1, il [decreto-legge n. 78 del 2010 \(articolo 5, comma 1\)](#) - che operava similmente alla norma in esame - lasciava agli organi costituzionali nella loro autonomia la determinazione dell'importo di riduzione di spesa.

Articolo 18

(Abolizione di agevolazioni postali)

1. A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale è autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

L'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, i regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni politiche nazionali, al parlamento europeo, ai consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per i partiti politici che accedono alle forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini.

Il comma 1 sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, due regimi tariffari postali agevolati; il primo è previsto dagli articoli 17 e 20 della legge [515/1993](#)³¹ e dispone che ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (il riferimento è al sistema elettorale misto maggioritario uninominale e proporzionale, in vigore dal 1993 al 2005) hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati; tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali. La disposizione è stata oggetto di abrogazione (articolo 41 della legge finanziaria per il 2000 [488/1999](#)) e poi di riviviscenza (articolo 4 del decreto-legge 353/2003). L'articolo 20 della citata legge 515/1993 estende l'agevolazione alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto

³¹ Legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".

ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La seconda soppressione riguarda l'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge [149/2013](#)³²; il citato articolo 12 (Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) prevede (comma 6-*bis*) che per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico, il partito politico usufruisce, unicamente nel mese di aprile di ciascun anno, del regime tariffario agevolato previsto dal descritto articolo 17, della legge 515/1993.

Il fornitore del servizio postale universale è autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

La relazione illustrativa indica che la predetta soppressione consente di ottemperare alla decisione C(2012) 8230 *final* del 20 novembre 2012 della Commissione europea, che ha richiesto la determinazione di una durata certa dell'affidamento a Poste Italiane del servizio di interesse economico generale (SIEG) relativo agli invii elettorali. Con la predetta decisione sono stati approvati i trasferimenti statali verso Poste Italiane, a parziale copertura degli oneri connessi con lo svolgimento degli obblighi di servizio postale universale, di cui all'art. 9 del Contratto di programma, tra lo Stato e Poste italiane S.p.A. relativo al periodo 2009-2011. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua funzione di autorità di regolamentazione del settore postale, con delibera n. 385/13/CONS, ha approvato le condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale.

La Relazione tecnica valuta, relativamente all'articolo 17 della citata legge 515/1993 minori oneri per il bilancio dello Stato pari a 11,6 milioni di euro per l'anno 2015 e 12,7 milioni di euro a decorrere dal 2016; per l'esercizio 2014, i risparmi potranno essere verificati a consuntivo, tenendo conto di eventuali agevolazioni fruite dai candidati ad elezioni fino all'entrata in vigore della disposizione. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 149/2013, la soppressione comporta minori oneri per il bilancio dello Stato pari a 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2016; per l'esercizio 2014, non vengono ascritti risparmi in quanto l'agevolazione trova applicazione esclusivamente nel mese di aprile di ciascuno anno.

³² Legge 28 dicembre 2013, n. 149 "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

Articolo 19

(Riduzione dei costi della politica nelle Province e Città metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti:

“150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.”.

L'articolo novella la legge n. 56 del 2014 (recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"), introducendo due ultimi commi al suo articolo 1.

Il nuovo comma 150-bis prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La definizione delle modalità di riparto di tale contributo è demandata ad un decreto del "ministero" dell'interno, di concerto con il "ministero" dell'economia e delle finanze.

Il nuovo comma 150-ter prevede che le modalità di recupero delle somme così determinate siano stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che (ai sensi del comma 92 della medesima legge n. 56, avente un unico articolo) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite tra Province, Città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati.

E' da notare come la relazione tecnica espliciti che gli importi sopra ricordati - 100 milioni nel 2014; 60 milioni nel 2015; 69 milioni dal 2016, siano inclusi in quelli indicati al comma 1 dell'articolo 47 (v. scheda di lettura) e concernono i soli risparmi conseguenti al venir meno dell'elettività diretta dei consigli provinciali e alla gratuità degli organi delle città metropolitane e delle province, disposti dalla legge n. 56 del 2014.

Articolo 20 *(Società partecipate)*

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto.

2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1.

In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

4. Le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.

5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.

6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

7. La presente disposizione non si applica alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale.

L'**articolo 20** stabilisce che, nel biennio 2014-2015, si realizzi una riduzione (non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4per cento nel 2015) dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, da parte delle società a totale

partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni, nonché degli enti pubblici economici. La disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati nonché alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure di apertura del capitale ai privati.

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede che - a fini di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica - le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001³³, ed enti pubblici economici, devono realizzare nel biennio 2014-2015 una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi.

Tale riduzione deve risultare non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015; viene specificato peraltro come nel calcolo della riduzione siano inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del decreto in esame.

La disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati; non si applica, inoltre, alle società per le quali alla data di entrata in vigore del provvedimento risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale (**comma 7**).

Si ricorda che l'articolo 2359 del codice civile disciplina le società controllate e le società collegate. Il primo comma prevede in particolare che sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici

³³ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.

Il **comma 2** precisa che, ai fini della quantificazione del risparmio previsto dal comma 1, occorre far riferimento alle voci del conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013.

Il **comma 3** introduce un meccanismo di distribuzione dei risparmi dalle società agli azionisti. Si prevede in particolare che le società interessate dalla riduzione dei costi in parola devono provvedere, entro il 30 settembre di ciascun esercizio, a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui sopra.

Tali società, in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, devono altresì provvedere a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

Limitatamente alle società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato, il **comma 4** prevede, per ciascuno degli esercizi considerati, il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato degli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi dell'articolo in esame.

Il **comma 5** stabilisce, per il biennio 2014-2015, che i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione siano collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui alla norma in esame.

Il **comma 6** demanda al Collegio sindacale la verifica il corretto adempimento delle misure di cui sopra, prevedendo inoltre che ne sia data evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

Articolo 21

(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)

1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: “p) l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);”;

b) il comma 3 è soppresso.

2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto

industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.

L'articolo 21 sopprime l'articolazione regionale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa e disciplina la dismissione di società da essa partecipate; è disposta una riduzione di 150 milioni di euro, per il 2014, delle somme, rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI.

Il comma 1 novella l'articolo 17 della legge [112/2004](#)³⁴ (in allegato il testo a fronte) che, nell'ambito del Capo IV della legge medesima (Compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e riforma della Rai-Radiotelevisione italiana Spa) definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria; i contratti sono rinnovati ogni tre anni.

³⁴ Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.”

Il comma 1, lettera a) novella il comma 2, che individua il contenuto garantito del servizio pubblico radiotelevisivo; in particolare è sostituita la lettera p) che, nel testo previgente, dispone l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; il nuovo testo elimina l'articolazione regionale, prevedendo che sia garantita l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f) ove si impone la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il comma 1, lettera b) sopprime il comma 3 in base al quale le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

Il comma 2 contiene una norma di carattere transitorio, prevedendo che fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

Il comma 3, ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., consente alla stessa di:

- cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato;
- in caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

Servizio pubblico radiotelevisivo

Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo [177/2005](#)³⁵) il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero concedente (Ministero dello sviluppo economico), e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della

³⁵ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

società concessionaria. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.;

L'articolo 45, comma 2, del Testo unico, individua le attività che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve, comunque, garantire, in linea con le finalità, dettate dall'articolo 7, comma 4 del predetto decreto legislativo, di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, promuovere la lingua italiana e la cultura, salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di pubblica utilità.

Per il triennio 2007-2009, ha provveduto il D.M. 6 aprile 2007 e, per il triennio 2010-2012, il D.M. 27 aprile 2011. Il 26 febbraio 2014 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha iniziato l'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad esprimere il proprio parere.

Ulteriori e specifici obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo sono stabiliti dall'articolo 44 del Testo unico in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, obblighi che, per espressa previsione legislativa, devono essere ulteriormente dettagliati nel contratto di servizio.

Quanto alla disciplina dell'informazione radiotelevisiva essa è dettata, in via generale dall'articolo 7 del Testo unico, secondo il quale l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi ivi contenuti, con la previsione (comma 3) che l'AGCOM possa stabilire ulteriori regole per rendere effettiva l'osservanza di tali principi nei programmi di informazione e di propaganda.

Secondo il quadro normativo vigente, la potestà di rivolgere indirizzi alla società concessionaria del servizio pubblico è attribuita alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mentre compete all'AGCOM accertare la mancata osservanza da parte della Rai degli indirizzi impartiti dalla predetta Commissione parlamentare. In riferimento alla materia della comunicazione politica e dell'informazione, il riparto di funzioni tra la Commissione parlamentare di vigilanza e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermato dalla legge 28/2000 sulla "par condicio".

Il compito affidato dall'articolo 44, comma 4, del Testo unico all'AGCOM, d'intesa con il Ministero concedente, consiste nel fissare, prima di ciascun rinnovo del contratto di servizio, le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

Con delibera 614/09/CONS l'AGCOM ha provveduto a fissare le linee guida valutando che nell'ultimo decennio il settore radiotelevisivo ha subito numerosi cambiamenti; in particolare, i cambiamenti tecnologici hanno modificato in maniera radicale il mercato audiovisivo, con il moltiplicarsi delle piattaforme e delle tecnologie di distribuzione, quali la televisione digitale, l'IPTV e la TV mobile. Gli sviluppi tecnologici hanno consentito, accanto ai tradizionali servizi lineari, la nascita di nuovi servizi dei media e lo sviluppo di un ambiente multiplatforma ed orientato alla convergenza.

Con delibera 587/12/CONS l'AGCOM, in prossimità della scadenza del contratto di servizio per il triennio 2010-2012, ha approvato le linee guida, dopo concertazione con il Ministero dello sviluppo economico, procedendo dalla valutazione che nell'ultimo

decennio il settore radiotelevisivo ha subito numerosi cambiamenti; in particolare, i cambiamenti tecnologici hanno modificato in maniera radicale il mercato audiovisivo, con il moltiplicarsi delle piattaforme e delle tecnologie di distribuzione. Nel corso del 2012 si è conclusa la transizione alla televisione digitale su tutto il territorio nazionale. Lo switch-off ha chiuso formalmente l'epoca della televisione analogica e la coeva concezione del servizio pubblico radiotelevisivo ma, di fatto, dato l'arco temporale della transizione (2008-2012), la «rivoluzione digitale» ha già trasformato, in modo radicale, il sistema dei media, determinando nuove dinamiche di mercato e di consumo.

Il comma 4 riduce di euro 150 milioni, per l'anno 2014, le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge finanziaria per il 2000 ([488/1999](#)) il quale ha disposto che il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia.

Il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)³⁶) disciplina all'articolo 47 la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento: la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico. La contabilità separata è soggetta a controllo da parte di una società di revisione; entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica (da ultimo ha provveduto il DM 17 dicembre 2013). E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi

³⁶ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

La Relazione tecnica specifica, con una formulazione non presente nel testo della norma, che la riduzione del trasferimento alla RAI per 150 milioni di euro, per il 2014, è disposta “anche in relazione agli effetti di risparmio connessi all’attuazione del comma 1 e di efficientamento previsti dal comma 3”. Per l’esercizio 2014, lo stanziamento del capitolo n. 3836 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sul quale sono iscritte le somme da trasferire alla RAI, è pari a 1,738 miliardi di euro. La proposta normativa comporta quindi la rideterminazione delle somme spettanti alla RAI sui canoni di abbonamento alla televisione, per l’esercizio in corso in 1,588 miliardi di euro.

Il canone di abbonamento alle radioaudizioni

Il Regio decreto-legge 246/1938³⁷ (articolo 1, comma 1) obbliga chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. La Corte costituzionale (sentenza 284/2002) osserva che la citata disposizione detta la norma fondamentale in materia, e l'articolo 10 detta le condizioni e le procedure attraverso le quali chi non intenda o non possa più usufruire delle radioaudizioni circolari pur continuando a detenere l'apparecchio, ovvero intenda cedere l'apparecchio, può ottenere di essere dispensato dal pagamento del canone; l'articolo 25 disciplina la riscossione e il versamento dei canoni e delle relative soprattasse e pene pecuniarie; le tre disposizioni impugnate nel procedimento che ha visto scaturire la citata sentenza, sono vigenti nel loro testo originario, non avendo subito alcuna modificazione o integrazione. Osserva la Corte che la legge [103/1975](#)³⁸ con il canone è finanziato "il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1" - vale a dire il servizio pubblico di "diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo". La Corte valuta che il cosiddetto canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, benché all'origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge; non vi è alcuna incompatibilità fra il carattere di interesse generale del servizio pubblico radiotelevisivo e l'imposizione di una prestazione economica, nella specie collegata alla detenzione degli apparecchi radiotelevisivi, diretta a finanziare detto servizio; al contrario, proprio l'interesse generale che sorregge l'erogazione del servizio pubblico può richiedere una forma di finanziamento fondata sul ricorso allo strumento fiscale; il canone radiotelevisivo costituisce in sostanza un'imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all'Accademia nazionale di Santa Cecilia), alla concessionaria del servizio pubblico

³⁷ Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”.

³⁸ Legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”.

radiotelevisivo. Circa la natura del servizio pubblico la Corte osserva che la legge [223/1990](#)³⁹ da un lato conferma il "carattere di preminente interesse generale" della diffusione di programmi radiofonici o televisivi (comma 1), e conferma che il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano "i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo" (comma 2); ma dall'altro lato stabilisce che tale sistema "si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati" (ancora comma 2); l'esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema, bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura, col fine di "ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese"; di qui la necessità che la concessione preveda specifici obblighi di servizio pubblico e imponga alla concessionaria l'obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l'apertura dei programmi alle più significative realtà culturali. La Corte valuta che si giustifica l'esistenza di una forma di finanziamento, sia pure non esclusiva, del servizio pubblico mediante ricorso all'imposizione tributaria, e nella specie all'imposizione del canone; l'altra maggiore fonte di finanziamento della diffusione di programmi radiotelevisivi liberamente accessibili (al di fuori dunque delle forme di televisione a pagamento) è infatti la raccolta pubblicitaria, la quale a sua volta, oltre che dai limiti imposti dalla legge a tutela degli utenti e degli altri mezzi di comunicazione, e dalle libere scelte degli operatori del settore e degli inserzionisti, è di fatto condizionata dalla quantità degli ascolti; il finanziamento parziale mediante il canone consente, e per altro verso impone, al soggetto che svolge il servizio pubblico di adempiere agli obblighi particolari ad esso connessi, sostenendo i relativi oneri, e, più in generale, di adeguare la tipologia e la qualità della propria programmazione alle specifiche finalità di tale servizio, non piegandole alle sole esigenze quantitative dell'ascolto e della raccolta pubblicitaria, e non omologando le proprie scelte di programmazione a quelle proprie dei soggetti privati che operano nel ristretto e imperfetto "mercato" radiotelevisivo; è questa caratteristica del servizio pubblico radiotelevisivo, chiaramente ricavabile dal sistema normativo, che offre fondamento di ragionevolezza alla scelta legislativa di imposizione del canone destinato a finanziare tale servizio: mentre esulano, evidentemente, dall'ambito della questione proposta alla Corte le valutazioni circa l'adeguatezza in concreto dell'attività svolta alla natura dei compiti affidati al servizio pubblico.

³⁹ Legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".

Articolo 21
(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)

Comma 1

Legge 3 maggio 2004, n. 112	
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.</i>	
Articolo 17	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.	1. <i>Identico.</i>
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:	2. <i>Identico.</i>
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;	a) <i>identica;</i>
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente	b) <i>identica;</i>

Legge 3 maggio 2004, n. 112	
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.</i>	
Articolo 17	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;	
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;	<i>c)identica;</i>
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;	<i>d)identica;</i>
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la	<i>e)identica;</i>

Legge 3 maggio 2004, n. 112	
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.</i>	
Articolo 17	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;	
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;	<i>f)identica;</i>
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;	<i>g)identica;</i>
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;	<i>h)identica;</i>
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;	<i>i)identica;</i>
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in	<i>l)identica;</i>

Legge 3 maggio 2004, n. 112	
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.</i>	
Articolo 17	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
vigore della presente legge;	
<i>m)</i> la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;	<i>m)identica;</i>
<i>n)</i> la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;	<i>n)identica;</i>
<i>o)</i> il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;	<i>o)identica;</i>
<i>p)</i> l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;	<i>p) l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);</i>
<i>q)</i> l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;	<i>q)identica;</i>
<i>r)</i> la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera	<i>r)identica;</i>
<i>s)</i> la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.	<i>s)identica;</i>
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di	<i>Soppresso</i>

Legge 3 maggio 2004, n. 112	
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.</i>	
Articolo 17	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.	
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.	4. <i>Identico.</i>
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 22, comma 1

(Reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata da aziende agricole)

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: “e si considerano produttive di reddito agrario” sono sostituite dalle seguenti: “. Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di

redditività del 25 per cento.”. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

L'**articolo 22 al comma 1** stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, il reddito è determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Più in dettaglio, la norma in esame novella l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), concernente la forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata da aziende agricole

Il comma 423 nel testo previgente stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Con il testo in esame si prevede invece che, a decorrere dal 2014, il reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata da aziende agricole viene determinato apportando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento (mentre secondo la legislazione previgente tale operazioni si consideravano attività connesse e produttive di reddito agrario).

Le disposizione si applica come detto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; di essa si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta

Articolo 22, comma 2

(IMU terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina)

2. Il comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: “5-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

L'**articolo 22 al comma 2** interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro.

Più in dettaglio, la norma in esame novella il comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16⁴⁰.

Il comma 5-*bis* prevede (nel testo previgente) che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei

⁴⁰ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.

Si ricorda altresì che l'articolo 7, comma 1, lett. h) del citato D. Lgs. n. 504 del 1992⁴¹ prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Il **comma 2** in esame novella il comma *5-bis* dell'articolo 4 citato prevedendo che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Secondo la Relazione governativa, la disposizione sarebbe diretta a razionalizzare l'esenzione, la cui applicazione è attualmente determinata dall'inclusione dei predetti terreni nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del Dipartimento delle finanze del 14 giugno 1993, concernente "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".

La norma provvede altresì ad individuare le procedure per il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna (commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), nonché per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

⁴¹ *Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*

Articolo 23

(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 ottobre 2014 predisporre un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche

misure:

a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;

b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;

c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

L'articolo affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa (istituito dall'articolo 49-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013) la predisposizione entro il 31 ottobre 2014 di un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate.

Il programma investe le aziende speciali, le istituzioni e le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT (cfr. il suo comunicato 30 settembre 2013, nella Gazzetta ufficiale di quel medesimo giorno).

Il programma del Commissario è chiamato a individuare: misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione); misure di incremento dell'efficienza della gestione; cessione di rami d'azienda "o anche di personale" ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di alienazione di partecipazioni recate dall'articolo 3, comma 29, della legge n. 244 del 2007, circa il termine (che era di trentasei mesi, poi prorogato di dodici mesi dall'articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013) per la obbligatoria cessione (nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica) delle partecipazioni vietate (ossia quelle in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", secondo il comma 27 dell'articolo 3 della legge n. 244 citata).

Può valere ricordare come nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2014 - nella Sezione III, Seconda parte, sia presente un focus (a p. 91) dedicato al tema della partecipazioni societarie, ove si legge:

"Le partecipazioni dichiarate dalle Amministrazioni Locali sono complessivamente pari a 29.583, riconducibili a 7.065 società".

"Si evidenzia, tuttavia, che il numero di partecipazioni mediamente detenute dai Comuni (7,17) è determinato dall'elevata numerosità (e quindi dal loro peso) dei piccoli Comuni rispetto a quelli medio-grandi".

"Il numero elevato di partecipazioni detenute dalle altre Amministrazioni Locali è riconducibile per la quasi totalità alle partecipazioni delle Camere di Commercio".

"Le 24.182 partecipazioni dirette comunicate dalle Amministrazioni Locali risultano così suddivise: *i*) 961 sono partecipazioni totalitarie (quota di possesso pari al 100 per cento); 1.032 sono partecipazioni di maggioranza (quota compresa tra il 50 per cento e il 99 per cento); 22.189 sono partecipazioni di minoranza (quota di possesso inferiore 49 per cento). Di queste, in particolare, 16.206 sono relative a una quota inferiore al 4 per cento".

Articolo 24

(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato” sono inserite le seguenti: «“che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni”».

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-*bis*, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.”;

b) dopo il comma 222-*ter* è inserito il seguente:

“222-*quater*. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-*bis*, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-*bis*, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre

amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del

presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.”

3. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.”;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.”;

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli

interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri”.

4. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole “1° gennaio 2015” sono sostituite con le parole “1° luglio 2014”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.”.

5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:

a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;

b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.

L'articolo reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive (commi 1 e 4) e per la manutenzione degli immobili (comma 3), nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (comma 2).

Figurano altresì previsioni relative al deposito legale di documenti (comma 5).

Il **comma 1** introduce la previsione che le indagini di mercato obbligatorie per le amministrazioni ai fini della individuazione della locazione passiva più vantaggiosa, debbano essere effettuate prioritariamente consultando il sistema applicativo informatico (cd. Paloma, ndr.) messo a disposizione dall'Agenzia del demanio, che riporta gli immobili di proprietà pubblica disponibili sul mercato offerti in locazione.

La disposizione ha per destinatarie (in quanto novella entro il corpo dell'articolo 2, comma 222 della legge n. 191 del 2009) le amministrazioni statali (quelle enumerate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Dunque tali amministrazioni hanno ora l'obbligo, qualora richiedano immobili per i loro fabbisogni allocativi, di svolgere le proprie indagini di mercato prioritariamente all'interno del novero di immobili in proprietà pubblica presenti sull'apposito applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio.

La consultazione di tale sistema informatico, in caso di esito positivo, assolve i prescritti obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Il **comma 2, lettera a)** concerne il caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato (incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Agenzie anche fiscali), relativi alla predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi, e tali da tener conto delle vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi.

Ebbene, ove ravvisi l'inadempimento di tali obblighi, l'Agenzia del demanio si prevede ora ne effettui la segnalazione alla Corte dei Conti, per gli atti di competenza.

Il **comma 2, lettera b)** dispone che le amministrazioni statali predispongano entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione nazionale degli spazi.

Il nuovo piano dev'essere volto ad assicurare - oltre al parametro di metri quadrati per addetto di cui al citato comma 222-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 191 del 2009, come modificato dal decreto-legge n. 95 del 2012 (ossia tra 20 e 25 metri quadrati per addetto) - una complessiva maggiore efficienza della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo di immobili pubblici disponibili - anche in condivisione con altre pubbliche amministrazioni - e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva.

Da questa revisione deve conseguire, a decorrere dal 2016, una riduzione: della spesa per le locazioni passive, non inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta;

degli spazi utilizzati, non inferiore al 30 per cento di spazi utilizzati negli immobili dello Stato.

Termine di riferimento sono i valori registrati nel 2014.

Siffatta revisione non si applica ai presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli istituti penitenziari.

I piani di razionalizzazione sono trasmessi dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio, per la verifica della compatibilità con gli obiettivi così fissati.

L'Agenzia indi li comunica, entro i successivi 60 giorni, al ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di verifica positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati dal piano. Ma fino a metà dei risparmi individuati nel piano possono essere destinati (con decreti del ministro dell'economia e delle finanze) al finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei piani medesimi, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.

In caso di verifica negativa (o di mancata presentazione del piano), il ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di assicurare comunque i risparmi attesi.

Il **comma 3** interviene sulla disciplina relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle amministrazioni statali.

La **lettera a)** introduce di comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente (dunque non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale 'manutentore unico'), sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

Trattandosi di novella entro il corpo dell'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011, pare vivere, di quest'ultimo, la previsione (recata dal suo comma 2) che fa salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il ministero della difesa, il ministero degli affari esteri, il ministero per i beni e le attività culturali, e il ministero delle infrastrutture e dei trasporti per settori specifici di competenza. E quella disposizione esclude dall'applicazione della norma gli istituti penitenziari.

La **lettera b)** introduce la possibilità di revisionare in corso d'anno il triennale piano generale degli interventi manutentivi (di cui al citato articolo 12, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011), sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche.

Tale revisione del piano è consentita solo in caso di sopravvenute e imprevedibili esigenze manutentive, di natura prioritaria rispetto agli interventi programmati e non ancora avviati (e non ancora affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia del demanio abbia stipulato accordi quadro).

La **lettera c)** prevede (in deroga all'articolo 59, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006) l'ampliamento del ruolo di 'centrale di committenza' dell'Agenzia del demanio, introducendo la possibilità di stipulare accordi quadro, non solo per

l'individuazione degli operatori che realizzino gli interventi, ma anche per l'individuazione dei professionisti a cui eventualmente affidarne la progettazione.

Il **comma 4, lettera a)** anticipa al 1° luglio 2014, il termine previsto (dall'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 95 del 2012) del 1° gennaio 2015, per la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle amministrazioni.

Destinatario della disposizione sono le "amministrazioni centrali", come individuate dall'ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), incluse le Autorità indipendenti e la Consob.

Il **comma 4, lettera b)** estende l'applicazione – in quanto compatibili - delle disposizioni volte al contenimento della spesa per locazioni passive (recate dall'articolo 3, commi 4, 5 e 6 del citato decreto-legge n. 95 del 2012) alle Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni e agli enti del servizio sanitario nazionale.

Per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (prima espressamente escluse, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 di quel medesimo decreto-legge) è prevista la facoltà di adottare misure alternative di contenimento della spesa per locazioni, tali però da garantire lo stesso livello di risparmi determinato con riguardo agli altri soggetti di cui ai citati commi del decreto-legge n. 95.

Il **comma 5** contiene previsioni volte al contenimento della spesa per il deposito legale di stampati e documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

La **lettera a)** prevede la consegna agli istituti depositari di una sola copia di tali atti (secondo determinazione che 'legifica' quanto delegificato dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 106 del 2004, relativa al deposito legale dei documenti di interesse culturale).

La **lettera b)** prevede che non siano soggette al deposito legale le ristampe dei documenti stampati in Italia, per l'archivio nazionale della produzione editoriale.

Articolo 25

(Anticipazione obbligo fattura elettronica)

1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni

locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.

L'articolo 25 anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, alle quali è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP). L'articolo 42 istituisce, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture.

Il comma 1 anticipa al 31 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine era fissato al 22 maggio 2015 dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [55/2013](#)⁴².

⁴² DM 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Il comma 209 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2008 ([244/2007](#)) al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, ha previsto che la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, siano effettuate esclusivamente in forma elettronica; i successivi commi da 210 a 214 recano le modalità attuative di tale disposizione e, in particolare, il comma 213 demanda ad un decreto ministeriale (il citato 55/2013) la decorrenza degli obblighi predetti.

Alla medesima data del 22 maggio 2015, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo [281/1997](#)⁴³ è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto 55/2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge 244/2007.

Le anticipazioni degli obblighi predetti sono disposte:

- nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori.

Il comma 2 introduce obblighi di contenuto delle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei loro pagamenti; le fatture devono contenere:

- 1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge [136/2010](#)⁴⁴; il CIG è stato istituito dall'articolo 3, comma 5, della citata legge 136/2010 che esclude dalle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3, comma 3) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;
- 2) il Codice unico di Progetto (CUP) in caso di fatture relative a
 - a. opere pubbliche;
 - b. interventi di manutenzione straordinaria;
 - c. interventi finanziati da contributi comunitari;
 - d. ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge [3/2003](#)⁴⁵ in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui

⁴³ Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali".

⁴⁴ Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

⁴⁵ Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione."

all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge [144/1999](#)⁴⁶ e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto» CUP, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il comma 3 vieta alle pubbliche amministrazioni di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.

Si rileva che non appare prevista una specifica sanzione per la violazione del divieto predetto.

⁴⁶ Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

Articolo 26

(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”;

b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

“5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e

delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”.

Il comma 1 introduce due novelle al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) di seguito codice; entrambe sono relative alla modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (sopra e sotto soglia comunitaria); si sopprime l'obbligo pubblicazione del bando o dell'avviso sui quotidiani e si dispone che la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal codice avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

Il comma 1, lettera a) interviene sul Titolo I (Contratti di rilevanza comunitaria) della Parte II del codice, relativa ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. All'articolo 66 (in allegato il testo a fronte) viene sostituito il comma 7 ed aggiunto un nuovo comma *7-bis*.

Il nuovo comma 7, non modifica il primo periodo del testo previgente, circa la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio; *rispetto al testo previgente, si specifica che devono indicarsi “gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” mentre il testo previgente recita “gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” intendendosi quella dell’Unione europea, poiché la pubblicazione sulla gazzetta italiana è fatta a fini di ulteriore pubblicità rispetto a quella ottenuta con la pubblicazione sulla gazzetta europea, trattandosi di bandi di rilevanza comunitaria.*

È soppresso il secondo periodo del comma 7, nel testo previgente, che dispone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione europea, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

L'articolo 34, comma 35, del decreto-legge [179/2012](#)⁴⁷ prevede che a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli avvisi e i bandi, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (articolo 66, comma 7, secondo periodo ed articolo 122, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 163/2012) sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

⁴⁷ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

Il nuovo secondo periodo è identico al terzo del testo previgente, in base al quale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

È aggiunto un nuovo terzo periodo in base al quale la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A (contenuto delle informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici) avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

Il nuovo comma 7-*bis* Dispone che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il comma 1, lettera b) novella l'articolo 122 del codice relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria. Viene sostituito il comma 5 ed inserito un nuovo comma 5-*bis* (in allegato il testo a fronte).

Il nuovo comma 5, non modifica il primo periodo del testo previgente, circa la pubblicazione dei bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio; *rispetto al testo previgente, si specifica che devono indicarsi “gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” mentre il testo previgente recita “gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” intendendosi già quella della Repubblica italiana poiché per i contratti sotto soglia comunitaria non sono previsti obblighi di pubblicità sovranazionale (articolo 122, comma 1).*

È soppresso il secondo periodo del comma 5, nel testo previgente, che dispone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

L'articolo 34, comma 35, del citato decreto-legge [179/2012](#) prevede che a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese

per la pubblicazione degli avvisi e i bandi, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (articolo 66, comma 7, secondo periodo ed articolo 122, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 163/2012) sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il nuovo secondo periodo è identico al terzo del testo previgente, in base al quale i bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 (forme di pubblicità diverse decise dalle stazioni appaltanti); il testo previgente fa riferimento anche al comma 7, terzo periodo, dell'articolo 66, il cui contenuto viene ora riprodotto direttamente nell'articolo 122 in un nuovo terzo periodo relativo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che deve essere effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

È aggiunto un nuovo quarto periodo in base al quale la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A (contenuto delle informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici) avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

Il nuovo comma 5-*bis* dispone che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La Relazione tecnica valuta che le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani ammontano a circa euro 120 milioni annui (IVA esclusa, da dati della federazione nazionale editori giornali - FIEG), e che circa il 60% di questo importo è già rimborsato alle amministrazioni pubbliche da parte degli aggiudicatari; la spesa per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ammonta a circa euro 27 milioni annui (IVA esclusa, preconsuntivo 2013 dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato - IPZS); la relazione valuta un risparmio per le amministrazioni aggiudicatrici quantificabile in circa euro 75 milioni annui (IVA esclusa) che concorre alla riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni di cui all'art. 8 del decreto-legge in esame.

Articolo 26
(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

Comma 1, lett. a)

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Articolo 66</p> <p><i>Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).</p>	
<p>3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 66	
<i>Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.	
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.	5. <i>Identico.</i>
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.	6. <i>Identico.</i>
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì	7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 66	
<i>Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.</p>	<p>La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.</p>
	<p>7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.</p>
(...)	(...)

Articolo 26
(*Pubblicazione telematica di avvisi e bandi*)
Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 122	
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.	1. <i>Identico.</i>
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.	2. <i>Identico.</i>
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.	3. <i>Identico.</i>
4. I bandi e gli inviti non contengono le	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 122	
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.</p>	
<p>5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma</p>	<p>5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno ferialo successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari</p>

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Articolo 122 <i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
15 nonché comma 7, terzo periodo.	o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
	5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
(...)	(...)

Articolo 27

(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

“Art. 7-*bis*. (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni) 1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.

3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma

elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.

7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle

fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.

8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.”.

2. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

a) al primo periodo, le parole: “le regioni e gli enti locali nonché gli enti del servizio sanitario nazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di

pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.”;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.”.

d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: “La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento.”.

L'**articolo 27** novella la normativa in materia di debiti delle pubbliche amministrazioni. Il **comma 1** aggiunge al [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#) (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*) un nuovo articolo 7-*bis*, concernente la trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, mentre il **comma 2** modifica [l'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#) (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*) che riguarda la certificazione delle somme dovute ai creditori.

Più in dettaglio, le misure recate dal **comma 1** dell'articolo 27 prevedono nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva 2011/7/UE. Le novità passano attraverso la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta - ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, e successive modificazioni - dall'omonimo Ministero - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le cui funzionalità vengono aggiornate di conseguenza.

In sintesi:

- i titolari di crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, mentre le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione;
- i suddetti dati sono acquisiti in modalità automatica;
- le amministrazioni pubbliche comunicano, sempre attraverso la medesima piattaforma elettronica, informazioni relative ai debiti non estinti certi, liquidi ed esigibili, nonché le relative ordinazioni di pagamento;
- le informazioni in parola sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati;
- il rispetto degli obblighi di cui sopra è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile e, in caso di inadempienza, comportano responsabilità dirigenziali e disciplinari, sanzionabili.

L'intervento informatico necessario per attivare le funzionalità della piattaforma elettronica sopra illustrate presenta secondo la Relazione tecnica un onere finanziario quantificato in un milione di euro per l'anno 2014.

Le modifiche al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 apportate dal **comma 2** ridefiniscono, in primo luogo, l'ambito soggettivo delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti, estendendolo considerevolmente.

In precedenza, le amministrazioni interessate erano solamente le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale.

A seguito dell'estensione di cui sopra, si tratta invece di tutte le pubbliche amministrazioni indicate [all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1652](#), vale a dire: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale le quali operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali (di cui al [Titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)).

Inoltre, il comma 2 reca una nuova disciplina delle nomine commissariali nell'ipotesi di inadempimento da parte delle amministrazioni, rafforza le sanzioni a carico dei dirigenti responsabili di mancato rispetto degli obblighi di certificazione ovvero di dinieghi di certificazione non motivati, pone limiti alle assunzioni di personale e al ricorso all'indebitamento per le pubbliche amministrazioni inadempienti ai loro doveri in materia.

Infine, si stabilisce che la certificazione debba indicare obbligatoriamente la data prevista dal pagamento, e che le certificazioni già rilasciate senza data vadano integrate a cura dell'amministrazione, mediante l'apposizione della data in parola.

Articolo 28

(Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata,

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.».

2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo in esame dispone che il monitoraggio dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento sia effettuato dalle Regioni stesse, prima del definitivo invio alla Ragioneria Generale dello Stato.

Più in dettaglio, il **comma 1, lettera b), dell'articolo 28** introduce all'[articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013](#), un nuovo comma 6-bis con il quale si prevede che la certificazione e la raccolta dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni è effettuata dalle stesse regioni.

Le modalità e la tempistica del predetto monitoraggio dovranno essere individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi (ai sensi del **comma 2**), sentita la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Conseguentemente la **lettera a)** del **comma 1** dispone la soppressione del quarto e quinto periodo del comma 6 dell'[articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013](#), introdotti dal comma 7, lettera c), dell'[articolo 2 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120](#) a decorrere dall'entrata in vigore del predetto decreto di cui alla lettera b).

Tali periodi prevedono che il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata è tenuto a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento alla Ragioneria generale dello Stato:

- entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013;
- entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi.

Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, è tenuto a fornire alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. La stessa Ragioneria Generale dello Stato è tenuta a comunicare tempestivamente le informazioni ricevute sia a ciascuna regione, sia al Tavolo istituito presso il MEF e preposto alla verifica degli adempimenti relativi alle concessioni delle anticipazioni alle regioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del D.L. n. 35 del 2013.

Si segnala che la lettera a) del comma 1 in esame, sebbene indicata come disposizione modificativa dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, in realtà ne prevede la modifica in un momento successivo.

Articolo 29

(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì attribuite agli enti locali le disponibilità di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».

L'**articolo 29** novella il comma 9 dell'articolo 13 del [decreto-legge n. 102 del 2013](#)⁴⁸, consentendo l'attribuzione agli enti locali delle disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" non erogate precedentemente.

Si ricorda che il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'[articolo 1, comma 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#)⁴⁹, al fine di assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali. Il Fondo è distinto in tre sezioni (a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio), "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", gestita da Cassa depositi e prestiti, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". La dotazione del Fondo era inizialmente pari a 9,328 miliardi di euro per il 2013 e di 14,528 miliardi per il 2014 e successivamente, a seguito della modifica apportata dall'[articolo 13 del decreto-legge n. 102 del 2013](#), è stata incrementata di 7,2 miliardi per il 2013, e di altrettanti (comma 8) per il 2014, finalizzando queste ultime risorse "ad ulteriori pagamenti" da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 102 del 2013, novellato dalla norma in esame, rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro il 28 febbraio 2014, la definizione della distribuzione dell'incremento tra le tre Sezioni del Fondo e dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali delle relative risorse, ivi

⁴⁸ *Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.*

⁴⁹ *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

incluse le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013, che dovrà avvenire conformemente alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013.

Tale riparto è stato effettuato con [Decreto 10 febbraio 2014](#), determinando l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" in 2.000 milioni di euro, quello della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" in 3.600 milioni di euro e, infine, quello della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale" in 1.618.602.175,2 euro.

La norma in esame prevede che l'attribuzione agli enti locali delle disponibilità non erogate sia effettuata utilizzando le procedure individuate con il decreto di cui sopra.

Articolo 30

(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. All'articolo 1 comma 10-*bis* del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: “anche se riconosciuti in bilancio in data successiva”, sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.”.

L'articolo in esame novella il comma 10-*bis* dell'articolo 1 del [D.L. n. 35 del 2013](#)⁵⁰, al fine di specificare che fra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Si ricorda che il comma 10-*bis* dell'articolo 1 citato, inserito dall'articolo 2, comma 7, lett. *b*), del [D.L. 15 ottobre 2013, n. 120](#), dispone che sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio - che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva - ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere:

- sulle risorse finanziarie aggiuntive, pari a 7,2 miliardi di euro per il 2014, stanziato dall'articolo 13, comma 8 e 9 del [D.L. n. 102 del 2013](#) sul Fondo anticipazioni liquidità degli enti territoriali. Successivamente, il [D.M. 10 febbraio 2014](#) (pubblicato in G.U. del 22 febbraio 2014) - conformemente a quanto convenuto in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 - ha disposto il riparto del predetto importo tra le tre sezioni del Fondo nella seguente misura: 2.000 milioni di euro alla Sezione anticipazioni liquidità enti locali; 3.600 milioni di euro alla Sezione debiti non sanitari di Regioni e province autonome; 1.618,6 milioni di euro alla Sezione debiti sanitari di Regioni e province autonome;
- sulla dotazione per il 2014 della Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già ripartite per il 2013 e il 2014 tra le Regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013, ma non ancora erogate.

Sono inoltre considerati, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità, anche i debiti fuori bilancio relativi al trasposto pubblico regionale locale, inseriti nel piano di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 25, comma 11-*quinquies* del [D.L. n. 69 del 2013](#), a condizione che i debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore della disposizione.

⁵⁰ *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

Si rammenta, inoltre, che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è disciplinata all'articolo 243-*bis* del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

Articolo 31

(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro.

2. L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:

a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n.35 del 2013.

5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

Con il **comma 1 dell'articolo 31** viene disposto per l'anno 2014 un incremento di 2.000 milioni di euro della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" facente parte del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" previsto dall'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35 del 2013.

Tale incremento, ai sensi del **comma 2**, può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:

- a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Si ricorda che, con il comma 10 dell'articolo 1 del D.L. n. 35 del 2013, più volte modificato,⁵¹ è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "*Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili*", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Tale Fondo è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "*Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali*" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "*Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari*" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "*Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale*", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La dotazione per il 2014 della sezione "*Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome*", di cui al successivo articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti delle regioni e delle province autonome richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.

⁵¹ Da ultimo dall'art. 2, comma 7, lett. a), D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137.

I criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali di tali risorse sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, certificata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate (**comma 3**).

Ai sensi del **comma 4** le società partecipate dagli enti locali, beneficiarie di tali pagamenti, sono tenute a destinare prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Le stesse società sono tenute a comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, ai fini della successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da parte di quest'ultimi nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il comma 14 dell'articolo 1 citato stabilisce che all'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedano all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

Il comma 13 sopra menzionato prevede, a sua volta, che gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedano alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. una anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione relativa agli enti locali di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5

anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

Il **comma 5**, infine, dispone che i collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verifichino le comunicazioni di cui al comma precedente dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

Articolo 32

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo.

3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre che alla verifica positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo

le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario

regionale per il medesimo anno. Per le finalità del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.

5. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.

Il **comma 1 dell'articolo 32**, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*), dispone per il 2014 un incremento della dotazione del "*Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili*", istituito dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013⁵², di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali:

- dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il **comma 2** dispone che la ripartizione del predetto incremento tra le sezioni di cui è composto il "*Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili*", nonché le modalità di concessione delle anticipazioni, così come previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, siano stabilite mediante un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 luglio 2014.

Ai sensi del **comma 3** tale decreto determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della *Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari* di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n.

⁵² Si ricorda che il comma 10 dell'articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, per l'illustrazione del quale si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 31, è stato più volte modificato, da ultimo dall'articolo 2, comma 7, lett. a), del D.L. 15 ottobre 2013, n. 120.

35, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, in merito agli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province autonome.

Tali erogazioni delle anticipazioni di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono subordinate, oltre che alla verifica positiva, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

Si ricorda che il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 reca disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali e per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Esso concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari e aggiornati con la Relazione al Parlamento 2013 predisposta dal Governo sulla quale il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati si sono espressi con apposite Risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013. Per tali ragioni il decreto risulta qualificato come provvedimento collegato alla manovra finanziaria.

Il decreto-legge definisce un insieme di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro, da erogare negli anni 2013-2014 accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto pro-soluto al sistema creditizio. Più nel dettaglio, le misure introdotte dal decreto, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, prevedono, quanto alle risorse destinate al pagamento dei debiti:

1) l'esclusione per il 2013 dal Patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti di parte capitale al 31 dicembre 2012, sia iscritti in bilancio che fuori bilancio (in quanto riconosciuti ovvero che alla medesima data presentavano i requisiti per il riconoscimento in tal senso, come dispone l'articolo 1) per un importo di 5 miliardi di euro per quanto riguarda gli Enti locali. Analoga esclusione è disposta dal medesimo articolo 1 per le regioni, con riguardo ad alcune tipologie di trasferimenti da esse effettuati in favore degli enti locali, per un importo di 1,4 miliardi (da destinare prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali), nonché dall'articolo 2 per gli investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei, per ulteriori 800 milioni (rispetto al miliardo già previsto a normativa vigente). Inoltre (articolo 1, comma 17-bis), per gli enti locali che non hanno rispettato nel 2012 il patto di stabilità in conseguenza del pagamento di alcune tipologie di debiti di parte capitale esigibili al 31 dicembre di tale anno, viene stabilito che la conseguente sanzione, consistente nella riduzione delle risorse agli stessi spettanti, si applichi limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti (che di fatto sono quindi esclusi dal patto).

2) l'istituzione (articolo 1, comma 10) nel bilancio dello Stato di un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una

dotazione di 10 miliardi di euro per il 2013 e di 16 miliardi per il 2014. Il Fondo è distinto in tre Sezioni dedicate, tra le quali possono essere effettuate variazioni compensative, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di:- enti locali, per importi pari a 2 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014; - regioni e province autonome, per importi pari a 3 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014 per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari; - enti del Servizio Sanitario Nazionale, per importi pari a 5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014. Tale dotazione è stata ridotta nel corso dell'esame parlamentare: - per circa 472 milioni nel 2013 e 1,272 milioni nel 2014 per garantire la copertura degli oneri derivanti dal Patto verticale incentivato introdotto dall'articolo 1-bis; -per ulteriori 200 milioni in ciascuno dei due anni a parziale copertura degli oneri derivanti dalla restituzione (articolo 10-quater) delle risorse tagliate ai comuni per effetto dell'assoggettamento all'IMU anche degli immobili posseduti dai comuni medesimi. La dotazione diminuisce pertanto a 9,328 miliardi nel 2013 ed a 14,528 miliardi nel 2014, ed è imputata esclusivamente, per la prima riduzione, alla Sezione dedicata alle regioni e province autonome e, per la seconda, alla Sezione degli enti locali;

3) l'ampliamento da tre a cinque dodicesimi (delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente) del limite massimo al ricorso delle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali sino alla data del 30 settembre 2013 (articolo 1);

4) l'incremento, all'articolo 5, delle erogazioni per i rimborsi di imposta per il 2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014;

5) il rifinanziamento, anche esso all'articolo 5, di 500 milioni per il 2013 di un apposito fondo per il pagamento dei debiti delle amministrazioni centrali.

Viene poi introdotto, all'articolo 1-bis, il "*Patto verticale incentivato*", che modifica la disciplina del patto di stabilità regionalizzato verticale introdotta dai commi 122-126 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) al fine di estendere al 2014 ed aumentare l'incentivazione statale a questa forma di flessibilità regionale del patto, che consente ai comuni ed alle province del territorio regionale di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità. Vengono altresì aumentate le risorse per l'utilizzo di tale strumento, per gli importi di 472 milioni nel 2013 e 1,272 milioni nel 2014 sopra detti e, conseguentemente viene modificata la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 12), aumentando la stima degli oneri derivanti dai maggiori interessi del debito pubblico connessi alla emissione di titoli di Stato, di 17,1 milioni di euro nel 2014 e di 70,35 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Si dispone, inoltre, la sospensione per l'anno 2013 dell'applicazione del c.d. "*Patto nazionale orizzontale*", ossia del meccanismo di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno, introdotto in favore dei comuni a partire dall'anno 2012, che consente la rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra i comuni a livello nazionale - fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale dalle regole del patto - al fine di favorire consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale degli enti che sono sottoposti al patto di stabilità interno.

Il decreto definisce, quindi, criteri e procedure da seguire per ottenere i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto delle diverse tipologie di credito delle imprese e della natura degli enti debitori.

In particolare, all'articolo 1 viene fissato al 30 aprile 2013 il termine entro il quale Comuni e Province sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti dei debiti oggetto del provvedimento in esame. Tali pagamenti – che come detto sono esclusi dai

vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5 miliardi - saranno autorizzati con decreto del MEF entro il 15 maggio 2013 e finanziati con le disponibilità liquide degli enti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto del MEF, il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che i Comuni e le Province possono comunque iniziare da subito a pagare i propri debiti nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari comunicati entro il 30 aprile 2013. Viene altresì previsto che gli eventuali spazi finanziari non distribuiti sono attribuiti, proporzionalmente, agli enti locali per escludere dal patto anche i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013, in relazione alla medesima tipologia di debiti (ossia, debiti di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012). Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto per effetto di quanto sopra devono essere utilizzati, nel 2013, solo per sostenere pagamenti in conto capitale.

Per quanto concerne i pagamenti esclusi dal Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome (per l'importo complessivo di 1,4 miliardi prima detto), gli stessi concernono (commi 7 ed 8 dell'articolo 1) i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. I conseguenti maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle Regioni e Province autonome dovranno essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente a liquidare residui di parte capitale in favore degli enti locali.

Gli enti locali, le Regioni e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, se non hanno disponibilità liquide, possono ottenere finanziamenti a valere sulle disponibilità del predetto Fondo. A tal fine gli enti locali entro il 30 aprile 2013, gli enti sono tenuti a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti (che a norma dei commi da 11 a 17 dell'articolo 1 opererà sostanzialmente come tesoriere del MEF, sulla base di un apposito addendum alla vigente convenzione tra i due enti) le risorse necessarie per i pagamenti e dovranno ricevere, entro il successivo 15 maggio, le relative ripartizioni. Ricevuta l'erogazione delle somme, l'ente locale dovrà estinguere il debito entro i successivi 30 giorni, fornendone certificazione alla Cassa. Anche le regioni (articolo 2) potranno chiedere analoga anticipazione entro la data del 30 aprile suddetta, che verrà erogata con decreto ministeriale da adottare entro il successivo 15 maggio; per gli enti del servizio sanitario nazionale, infine, l'anticipazione di liquidità è effettuata con decreto direttoriale che dovrà intervenire in via d'urgenza entro il 15 maggio 2013, e successivamente entro il 30 novembre 2013 per il riparto definitivo delle somme da assegnare, ricomprensivo anche del 2014 (articolo 3, commi 2 e 3).

Per quanto concerne le restituzioni delle somme ricevute, le amministrazioni locali sono tenute a presentare un piano di ammortamento (comma 13 dell'articolo 1) per la restituzione dell'anticipazione ricevuta entro un periodo di durata fino a un massimo di 30 anni e a un tasso di interesse determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro (BTP) a 5 anni. Per le regioni e gli enti sanitari dovrà intervenire apposito contratto con il MEF per stabilire le modalità di restituzione delle somme (articoli 2 comma 3 e 3 comma 5), che anche in tal caso potranno prevedere un periodo non superiore ai 30 anni.

Per quanto concerne i criteri per la liquidazione dei debiti, l'articolo 6 dispone che le Amministrazioni sono tenute a dare una priorità nell'effettuazione dei pagamenti ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto; tra più crediti non oggetto di cessione pro

soluta il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento, ovvero da contratti o accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti. Le amministrazioni dovranno in ogni caso comunicare ai creditori con posta certificata inviata presso gli indirizzi PEC del Codice digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) l'importo e la data entro cui provvederanno al pagamento. Il medesimo articolo autorizza inoltre il Governo a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Si prevede, altresì, che ogni dodici mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge, il Governo deve trasmettere alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati del monitoraggio. Viene altresì stabilito (articolo 5-bis), al fine di rafforzare gli strumenti per il conseguimento delle finalità del decreto-legge, che per consentire l'integrale pagamento dei debiti delle amministrazioni maturati al 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia possa autorizzare la cessione di garanzia da parte dello Stato ad istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea ed internazionali. Al fine di garantire l'effettiva disponibilità delle risorse per le imprese creditrici e alla luce dell'esigenza di dare un impulso all'economia, le somme destinate ai pagamenti dei debiti non possono essere oggetto di atti di sequestro o di pignoramento; l'impignorabilità concerne anche (commi 6 a 7 dell'articolo 6) i fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo. Il successivo comma 11-ter dell'articolo 6 prevede che, ai fini dei pagamenti oggetto del provvedimento, l'accertamento della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso la trasmissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 6 del D.P.R. n. 207/2010) venga effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. I pagamenti destinati a società o organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti oggetto del decreto in esame (comma 1-ter dell'articolo 6). Si prevede infine (articolo 6, comma 11-bis), con riferimento a tutte le disposizioni recate dagli articoli da 1 a 6, che in caso di inadempimento delle regioni e degli enti locali il Governo possa esercitare una facoltà di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, anche con la nomina di commissari straordinari per l'adozione di alcuni degli atti previsti nei suddetti articoli.

Per il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare la liquidità per lo sblocco dei pagamenti, il decreto autorizza, all'articolo 12, l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, con un onere per la finanza pubblica derivante dalla maggiore spesa per interessi conseguente a tale emissione quantificato in circa 584 milioni per il 2014 e 657 milioni a decorrere dal 2015. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il medesimo articolo 12 reca, peraltro, una serie di misure precauzionali, volte a contenere la spesa entro il limite prefissato. In proposito si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze esegua un monitoraggio dell'attuazione delle misure introdotte dal decreto e che, qualora emerga il rischio del superamento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) 2013, consenta al Ministro dell'economia di adottare per tempo, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla Nota di aggiornamento al DEF, le necessarie misure per la rimodulazione delle spese

autorizzate dal decreto legge, ovvero disporre la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento secondo le norme contabili vigenti.

Il successivo **comma 4** dell'articolo in esame, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, dispone l'ammissione alle anticipazioni di liquidità delle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni di euro che vanno ad incrementare la dotazione del Fondo previsto al comma 1.

Il **comma 5**, infine, autorizza, per l'anno 2014, una spesa complessiva di 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Articolo 33

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma

1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la

parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. Il comma 17-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le disposizioni dell'**articolo 33** consentono ai comuni dissestati di accedere per l'anno 2014 ad una anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. L'anticipazione è concessa fino all'importo massimo di 300 milioni di euro.

La norma si applica ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario dal 1° ottobre 2009 fino alla data di entrata in vigore della [legge 6 giugno 2013, n. 64](#) (quindi al giorno 8 giugno 2013) e che hanno aderito alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'[articolo 258 del testo unico degli enti locali](#)⁵³ (**comma 1**).

Contestualmente alla nuova disciplina da esso introdotta, l'articolo in esame sopprime (al **comma 7**) l'analoga disciplina già presente nell'[articolo 1, comma 17-*sexies*, del decreto-legge n. 35 del 2013](#), inserita in tale provvedimento ad opera dell'articolo 12-*bis* del decreto legge n. 69 del 2013

Si evidenzia che le disposizioni recate dall'articolo in esame riproducono, con limitate modifiche, l'articolo 5 del disegno di legge [A.S. n. 1322](#)⁵⁴ (approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati quale A.C. n. 2256).

⁵³ Di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).

⁵⁴ Recante "*Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*" (di iniziativa del Sen. Zanda ed altri)

La citata legge n. 64 del 2013 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. L'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 35, al comma 17-*sexies* (comma aggiunto dall' art. 12-*bis*, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), introduce una norma a favore dei comuni in stato di dissesto per favorire il pagamento dei debiti contratti da tali enti. Tale disposizione destina una quota annua, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, delle risorse stanziare dal decreto-legge n. 35 del 2013 per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali, in favore dei comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario negli ultimi due anni, al fine di consentire a tali enti di provvedere al pagamento dei debiti commerciali da essi maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti delle imprese.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35 del 2013 ha istituito un apposito Fondo con obbligo di restituzione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 dalle amministrazioni locali, ripartito in tre Sezioni, specificamente destinate alle regioni, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario che non possono farvi fronte per carenza di liquidità.

Con riferimento alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, in base all'articolo 258 del TUEL, l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione. Attraverso tale procedura semplificata, l'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito, può definire in via transattiva le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti privilegiati. Effettuati gli accantonamenti, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione.

L'anticipazione viene ripartita tra gli enti richiedenti in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat (**comma 2**), ed è concessa (**comma 3**) con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo [243-ter del TUEL](#).

Si tratta del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge n. 174 del 2012⁵⁵ per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL sopradetto.

L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse (**comma 4**).

L'anticipazione viene restituita in un periodo massimo di 20 anni con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui essa è erogata. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione.

In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e saranno versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (**comma 5**).

Alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione delle anticipazioni si provvede ai sensi del **comma 6**, mentre in ordine alla modalità applicative delle norme in esame, e, comunque, per quanto non previsto nell'articolo in esame, il **comma 9** rinvia al [decreto del Ministro dell'interno in data 11 gennaio 2013](#) emanato in attuazione dell'articolo 243-*ter* del TUEL sopra citato.

Tale decreto ha stabilito in particolare le modalità di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, sulle cui risorse vengono effettuate le anticipazioni disposte a norma dell'articolo 1-*bis* in commento.

Il **comma 8**, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁵⁵ *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.*

Articolo 34

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)

1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi

verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del 2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 34** modifica la disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità - da parte dello Stato - in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

In base alla modifica, si ammette che le risorse già stanziare e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti (cumulati al 31 dicembre 2012) che erano stati già effettuati nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013 (si ricorda che l'8 aprile 2013 è stato emanato, in materia di anticipazioni di liquidità, il [D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#)). In tal modo, come osservano la relazione illustrativa e quella tecnica allegate al disegno di legge di conversione del decreto, si consente alla regione (o alla provincia autonoma) di ripristinare le risorse di cassa, che erano state impiegate per il pagamento dei debiti suddetti. Resta fermo che, ai fini in oggetto, il pagamento deve aver riguardato debiti sanitari certi, liquidi ed esigibili (nonché, come detto, maturati entro il 2012).

Ai fini di tale estensione dell'anticipazione di liquidità, le regioni presentano istanza di accesso alla medesima, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si ricorda che le anticipazioni in oggetto devono essere restituite, insieme con gli interessi, secondo le modalità stabilite dal contratto sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata e, in ogni caso, in un periodo non superiore a 30 anni⁵⁶.

⁵⁶ Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c), del citato [D.L. n. 35 del 2013](#).

Articolo 35

(Disposizioni per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari e norme sulle somme degli enti ed aziende sanitari escluse da esecuzione forzata)

1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per

acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.

3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario *ad acta*. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.

4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare

la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.

5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi

richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.

8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: “unità sanitarie locali” sono sostituite dalle seguenti: “aziende sanitarie locali e ospedaliere”; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle

finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di

previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.”.

I **commi da 1 a 6 dell'articolo 35** recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità - da parte dello Stato - in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Il successivo **comma 7** incrementa, nella misura di 770 milioni di euro, le risorse per il 2014 relative alle anticipazioni di liquidità per i suddetti debiti sanitari. Il **comma 8** modifica la disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

I **commi da 1 a 3** prevedono eventuali procedure di diffida e di successiva nomina di commissario *ad acta* per le regioni che, nonostante la sussistenza di "mancate erogazioni per competenza e/o per cassa" al relativo Servizio sanitario regionale (in relazione a debiti sanitari - certi, liquidi ed esigibili - cumulati al 31 dicembre 2012), non abbiano richiesto le anticipazioni di liquidità, secondo i termini ed il riparto previsti dalla disciplina summenzionata, né le richiedano con istanza entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto - *il comma 1 fa riferimento, letteralmente, alla data di conversione e non alla data di entrata in vigore della legge di conversione* -.

I **commi 4 e 5** contemplano analoghe ipotesi di diffida e di successiva nomina di commissario *ad acta* per le regioni che, pur in presenza di problemi di liquidità derivanti da ammortamenti non sterilizzati, precedenti l'applicazione del [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), non abbiano richiesto le anticipazioni di liquidità, secondo i termini ed il riparto previsti dalla disciplina summenzionata. In tale ipotesi, la regione è tenuta a presentare istanza di accesso alle anticipazioni, entro il termine di cui al **comma 4**, qualora non presenti la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente (ovvero qualora la documentazione non sia verificata positivamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti⁵⁷). Riguardo agli ammortamenti summenzionati, si tratta, in sostanza, di oneri che

⁵⁷ Riguardo al Tavolo tecnico, cfr. l'art. 3 del [D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#), e successive modificazioni.

originariamente non erano iscritti in bilancio e per i quali, dunque, non veniva affrontata la copertura in termini finanziari⁵⁸.

Il **comma 6** pone una norma di chiusura, intesa a garantire l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui ai **precedenti commi** anche alle regioni che non abbiano partecipato alle verifiche presso il Tavolo tecnico summenzionato - la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la norma di chiusura si riferisce, in particolare, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, "partendo dal presupposto di un qualificato interesse nazionale a che le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva comunitaria e dalla legislazione nazionale" -. *Sotto il profilo letterale, si osserva che il **primo periodo del comma 6** fa riferimento alla data di conversione e non alla data di entrata in vigore della legge di conversione.*

Si ricorda che le anticipazioni in oggetto devono essere restituite, insieme con gli interessi, secondo le modalità stabilite dal contratto sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata e, in ogni caso, in un periodo non superiore a 30 anni⁵⁹.

Il **comma 7** incrementa, nella misura di 770 milioni di euro, le risorse per il 2014 relative alle anticipazioni di liquidità per i debiti sanitari in oggetto.

Il **comma 8** modifica la disciplina a regime sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Tale modifica - come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto - è connessa alla sentenza della Corte costituzionale n. [186](#) del 3-12 luglio 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie che ponevano, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate.

In primo luogo, le novelle specificano che la disciplina (a regime) vigente⁶⁰ concerne - oltre alle aziende sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - anche le aziende ospedaliere ed esplicitano - in conformità al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. [285](#) del 15-29 giugno 1995 - che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata. Queste ultime, in base alla disciplina già vigente, sono costituite dagli importi delle risorse (dovute a qualsiasi titolo agli enti ed aziende sanitari in esame) corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dai fondi a

⁵⁸ Successivamente, il citato [D.Lgs. n. 118 del 2011](#) ha posto regole uniformi (per gli enti territoriali ed i relativi organismi) di contabilizzazione degli investimenti e degli ammortamenti, intese a garantire l'equilibrio economico e finanziario.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c), del citato [D.L. n. 35 del 2013](#).

⁶⁰ Di cui all'art. 1, comma 5, del [D.L. 18 gennaio 1993, n. 9](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 marzo 1993, n. 67](#).

destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze⁶¹.

In secondo luogo, si prevede che la deliberazione suddetta, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della predetta comunicazione, il tesoriere sia obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Le novelle esplicitano altresì - in conformità al dispositivo della citata sentenza della Corte costituzionale n. [285](#) del 15-29 giugno 1995 - che, dalla data di adozione della deliberazione, l'ente può emettere mandati esclusivamente in base ai titoli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, se non è prescritta fattura, l'ordine cronologico delle date delle deliberazioni di impegno.

Si ricorda che le novelle di cui al presente **comma 8** sono sostanzialmente identiche a quelle di cui all'art. 1, comma 15, del [D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), decaduto per mancata conversione nei termini, *nonché a quelle di cui all'art. 7 dell'[A.C. n. 2256](#), disegno di legge già approvato dal Senato⁶² e trasmesso alla Camera* (in tale art. 7, peraltro, non v'è il riferimento suddetto alle aziende ospedaliere).

*La materia di cui al **comma 8 in esame** non appare compresa nella rubrica dell'articolo.*

⁶¹ Cfr. il [D.M. 15 ottobre 1993](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1993.

⁶² Il disegno di legge è stato approvato dalla 5^a Commissione del Senato, in sede deliberante, il 27 marzo 2014.

Articolo 36 *(Debiti dei Ministeri)*

1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014. Le somme eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente alla predetta data.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il

30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.

L'articolo autorizza - al **comma 1** - una spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, del ministero dell'interno, maturati alla data del 31 dicembre 2012 nei confronti delle Aziende sanitarie locali.

Le eventuali somme eccedenti sono destinate al soddisfacimento di analoghi debiti, maturati dopo la data del 31 dicembre 2012.

Il **comma 2** istituisce (entro lo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze) un fondo con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri (il cui pagamento non abbia effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto).

Le amministrazioni comunicano (*rectius*: possono comunicare) l'elenco dei debiti alla Ragioneria generale dello Stato entro il 30 giugno 2014.

L'attribuzione delle relative risorse è effettuata con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014 (previa verifica della neutralità in termini di indebitamento netto).

In caso di insufficienza delle risorse stanziato, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai "debiti assentibili" per ciascuna amministrazione.

Articolo 37

(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che:

a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;

b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debtrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del 2013. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno.

3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze

di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debentrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debentrici rilasciano

delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. Ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini delle suddette ridefinizioni dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei

termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza.

5. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso

di incapacienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.

L'articolo in esame introduce alcune tipologie di strumenti atte a favorire la cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato⁶³. La disciplina si applica ai debiti di parte corrente - certi liquidi ed esigibili - maturati alla data del 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle seguenti disposizioni:

- [articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185](#)⁶⁴,
- [articolo 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#)⁶⁵.

⁶³ Per la definizione di amministrazione pubblica la norma richiama l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*"). Il comma citato stabilisce che: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

⁶⁴ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

⁶⁵ *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

Il **comma 1** prevede che i debiti certificati ai sensi delle suddette disposizioni sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento della cessione o della ridefinizione (quest'ultima disciplinata dal successivo comma 3). Il medesimo comma 1 estende però tali forme di garanzia, sempre ai fini della cessione e della ridefinizione, anche a talune categorie di debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni maturati al 31 dicembre 2013 e non ancora certificati. I debiti non certificati dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- a) che i soggetti creditori presentino istanza di certificazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (pubblicato in GU Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2014) attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013 (su cui vedi *infra*);
- b) che i crediti siano certificati dalle amministrazioni debentrici, tramite la piattaforma, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza attraverso la medesima piattaforma elettronica.

Con riferimento alla condizione di cui alla lettera *b*), l'eventuale diniego della certificazione dovrà essere "puntualmente motivato" entro lo stesso termine ed anche in caso di diniego parziale. Sono fatti salvi i poteri sostitutivi previsti dal comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 (nomina del Commissario *ad acta* in caso di reiterazione dell'istanza) e si applica la disciplina sulle sanzioni da irrogare al funzionario inadempiente in caso di mancata registrazione sulla piattaforma, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Si ricorda che, la normativa in materia di certificazioni (articolo 9, commi 3-*bis* e comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008 per Regioni ed enti locali; articolo 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 16 del 2012 per lo Stato e gli enti pubblici nazionali), stabilisce che la certificazione del credito verso la P.A. per somministrazioni, forniture e appalti e per prestazioni professionali è rilasciata anche al fine di consentirne la cessione del credito *pro soluto* o *pro solvendo* a banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Con particolare riferimento ai crediti vantati nei confronti delle Regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, il legislatore ha introdotto il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, contenente la disciplina della certificazione ai fini della cessione pro-soluto dei medesimi nei confronti di banche o intermediari finanziari. Successivamente la legge di stabilità 2012 (articolo 13 della legge n. 183 del 2011) ha sostituito l'originario comma 3-*bis* con gli attuali commi 3-*bis* e 3-*ter*, a decorrere dal 1° gennaio 2012. I due commi sono stati quindi ulteriormente modificati (da ultimo il decreto-legge n. 35 del 2013 ha modificato il comma 3-*bis*).

In particolare, il citato articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede che, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e per prestazioni professionali, le regioni e gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di

consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*; la nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il successivo comma 3-ter disciplina la nullità della certificazione qualora sia rilasciata dagli enti locali commissariati e dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. La certificazione è nulla qualora sia rilasciata non dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari ma dagli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Tale specificazione, inserita con novella introdotta dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, intende superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti, che consente al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013 sopra richiamato prevede che le amministrazioni pubbliche - ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - provvedano, entro il 29 aprile 2013 (20 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 35), a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e finanze – RGS.

Lo stesso articolo reca le disposizioni inerenti i casi di mancata registrazione e le relative sanzioni. In particolare, ed in riferimento alle condizioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 in esame, l'articolo 7 del decreto n. 35 dispone (al comma 2) che la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro i termini stabiliti è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi di quanto prevede il decreto legislativo sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001). I dirigenti responsabili sono inoltre assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma.

Il comma 3 precisa che la certificazione dei crediti di cui al comma 1 – e dunque, dei crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali - è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica.

Per quanto riguarda gli aspetti di rilievo per la norma attualmente all'esame, si ricorda che il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni debtrici sono tenute a comunicare attraverso la piattaforma elettronica, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, l'elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione, con l'identificazione dei dati identificativi del creditore. Tale comunicazione, ai sensi del comma 6, primo periodo, è equivalente a certificazione del credito, limitatamente ai crediti che non siano stati già oggetto di cessione o certificazione.

Il **comma 2** stabilisce che i pagamenti dei debiti oggetto della disciplina di cui al comma precedente non sono rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Il **comma 3** prevede che il soggetto creditore può cedere *pro soluto* il credito certificato e assistito da garanzia agli esiti delle procedure di cui al comma 1, ad una banca o ad un intermediario anche sulla base di apposite convenzioni quadro. A cessione avvenuta, la pubblica amministrazione diversa dallo Stato può chiedere una ridefinizione delle modalità e dei termini di pagamento qualora versi in una situazione di crisi di liquidità. La ridefinizione può essere richiesta per una durata massima di cinque anni rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento o altra garanzia a valere sulle entrate dell'ente debitore. In ogni caso l'amministrazione è tenuta al pagamento del debito qualora si verifichi il ripristino delle normali condizioni di liquidità. La ridefinizione può essere richiesta dall'ente alla banca o intermediario finanziario cessionario del debito ovvero, in caso di diniego, ad altra banca o intermediario: in tale ultimo caso il debito certificato è ceduto, previa corresponsione di quanto dovuto, alla suddetta banca o intermediario.

La Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP) ed altre istituzioni finanziarie dell'UE e internazionali, possono acquisire i crediti anche al fine di procedere alla loro ridefinizione, sulla base di convenzioni quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, per una durata massima di 15 anni. Anche in tal caso le amministrazioni debitorie devono rilasciare delegazione di pagamento o altra garanzia a valere sulle entrate di bilancio.

L'acquisizione dei crediti assistiti da garanzia e ceduti da parte della CDP avviene ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003⁶⁶ e nei limiti di una dotazione finanziaria fissata dalla stessa CDP.

Tale comma 7 stabilisce, alla lettera a), che la CDP finanzia, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico: attraverso l'utilizzo dei fondi della raccolta postale (libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali) e degli altri fondi assistiti dalla garanzia statale (*lettera a*)); ovvero attraverso fondi, la cui raccolta è diversa da quella postale e che non ricevono garanzia statale: essi sono infatti reperiti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie svolte da Cassa. Tale risorse – diversamente dalle prime che sono gestite in regime di separazione contabile – sono invece affidate al regime di gestione ordinaria (*lettera b*)).

A tale proposito si segnala che, con modifica introdotta dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), è stata soppressa la previsione secondo la quale la raccolta di fondi potesse essere effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.

Ai fini delle operazioni di ridefinizione del debito di cui al presente comma, non trovano applicazione, in relazione alla definizione di indebitamento recata dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il

⁶⁶ *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.* L'articolo 5 richiamato è dedicato alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

2004) i limiti posti per le Regioni a statuto ordinario e per gli enti locali rispettivamente dall'articolo 10 della [legge 16 maggio 1970 n. 281](#)⁶⁷ e [dall'articolo 204 del TUEL](#).

Il **comma 4** istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato; al Fondo sono attribuiti 150 milioni di euro. La garanzia dello Stato per gli interventi del Fondo è elencata nell'allegato allo stato di previsione del MEF, di cui all'[articolo 31](#) della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, allegato specificamente dedicato alle garanzie statali principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. La gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'[articolo 19, comma 5](#), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78⁶⁸, il quale prevede, per le amministrazioni dello Stato, la possibilità di affidare la gestione di fondi o interventi pubblici, direttamente a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato, con gli oneri di gestione a carico dei fondi stessi.

Le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 sono demandate, sempre ai sensi del presente **comma 4**, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Tale decreto ministeriale dovrà, tra l'altro, fissare la misura massima dei tassi di interesse sulle operazioni di ridefinizione del debito nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività ed escussione della garanzia del Fondo e della garanzia dello Stato di ultima istanza.

Il medesimo decreto fissa inoltre le modalità per esercitare il diritto di rivalsa previsto dal **comma 5**: questo attribuisce, infatti, allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori in caso di escussione della garanzia. La rivalsa implica la decurtazione delle somme a valere sul bilancio dello Stato a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore.

Il **comma 6** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di un miliardo di euro per il 2014, per integrare le risorse destinate alle garanzie dello Stato.

Il **comma 7** infine abroga la precedente normativa in materia, recata dai commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies dell'[articolo 11](#) del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76⁶⁹.

⁶⁷ *Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*

⁶⁸ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

⁶⁹ *Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.*

Si ricorda che il comma 12-*ter* dell'articolo 11 citato prevedeva la garanzia statale per i debiti certificati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013 mentre il comma 12-*quater* stabiliva l'applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto n. 35 a tali debiti; il comma 12-*sexies* istituiva un fondo presso il MEF per la copertura degli oneri relativi alle garanzie demandando ad un decreto ministeriale le modalità di attuazione di tali norme; il comma 12-*septies* disciplinava infine il diritto di rivalsa dello Stato.

Articolo 38

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)

1. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest'ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 11, comma 12-*quinquies* del

decreto -- legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le suddette cessioni dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione.

2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 e 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

L'**articolo 38** introduce una norma di semplificazione delle procedure di cessione dei crediti mediante la piattaforma elettronica di cui all'[articolo 7](#) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35⁷⁰.

Secondo quanto stabilito dal **comma 1**, tale cessione può essere stipulata mediante scrittura privata. Le cessioni possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in tal caso applicandosi l'articolo 11, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Le suddette cessioni dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione.

Si ricorda che il comma 12-*quinquies* dell'articolo 11 citato consente ai creditori la cessione del credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Il comma dispone, inoltre, che per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Una volta avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice diversa dallo Stato può richiedere nei confronti del soggetto cessionario la ristrutturazione del debito, con un piano di ammortamento. Il piano deve essere comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Infine, si consente all'amministrazione

⁷⁰ Si rinvia al riguardo alla scheda *supra* relativa all'articolo 37.

debitrice di contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario.

Si segnala che i commi *12-ter*, *12-quater*, *12-sexies* e *12-septies* dello stesso articolo 11 sono stati abrogati dall'articolo 37 del presente decreto-legge, con il quale è recata la nuova disciplina sulla garanzia statale in relazione ai debiti certificati.

Il **comma 2** dispone l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 e del comma *2-bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2013.

L'articolo 8, commi 1 e 2, prevede che la cessione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti sia esente dall'imposta di registro e da quella di bollo. L'esenzione non riguarda l'IVA. È prevista la possibilità di far autenticare gli stessi atti di cessione dei crediti da parte dell'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, nel caso in cui tale figura sia presente.

Il comma *2-bis* dell'articolo 9 prevede che i soggetti creditori nei confronti della PA in sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per la cessioni di beni e la prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente pubblico debitore. Tale elenco, per il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve predisporre con decreto un modello, viene trasmesso all'amministrazione finanziaria per via telematica.

Articolo 39
(Crediti compensabili)

1. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono soppresse le parole “maturati al 31 dicembre 2012”.

L'**articolo 39** reca una modifica all'articolo 28-*quinquies* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602⁷¹, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35⁷². L'articolo 28-*quinquies* dispone una compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute in diverse fasi del procedimento tributario. La disposizione si applicava ai crediti "maturati al 31 dicembre 2012"; con la novella prevista dall'unico **comma 1**, tale termine temporale viene soppresso.

In particolare, si ricorda che le diverse fasi del procedimento tributario cui la norma fa riferimento sono le seguenti:

- accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del D.Lgs. n. 218 del 1997 in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, dell'articolo 5-*bis*, e dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997;
- acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997;
- definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del D.Lgs. n. 546 del 1992 sul processo tributario;
- mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis* del citato D.Lgs. n. 546 del 1992.

La compensazione può essere effettuata, solo su specifica richiesta del creditore, per mezzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo n. 241 del 1997, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; al fine di poter effettuare la compensazione è necessario che il credito sia certificato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 185 del 2008 o dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, e che la certificazione sia corredata dall'indicazione della data prevista per il pagamento.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento

⁷¹ *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*

⁷² *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non provveda al versamento sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" dell'importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, la "struttura di gestione" prevista dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. n. 241 del 1997, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del medesimo decreto legislativo n. 241.

Qualora il recupero non sia possibile, la "struttura di gestione" ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Nel caso in cui, all'esito della procedura di salvaguardia di cui sopra, residuino ulteriori importi da recuperare l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva, analogamente a quanto previsto per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Il comma 2 dell'articolo 28-*quinquies* rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei termini e delle modalità di attuazione delle disposizioni precedentemente illustrate. In attuazione della presente disposizione è stato emanato il [D.M. 14 gennaio 2014](#).

Si segnala infine al riguardo il [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2014](#) recante "Approvazione del modello di versamento "F24 Crediti PP.AA." e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, mediante compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Approvazione delle modifiche al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24".

Articolo 40

(Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati)

1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2013".

La disposizione in esame modifica l'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35⁷³, in materia di compensazioni tra certificazioni e crediti tributari.

Si ricorda che il comma 02 previgente differisce dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti.

Con la novella introdotta dal **comma 1 dell'articolo 40** in esame il termine temporale viene ulteriormente differito al 30 settembre 2013.

Si tratta del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012](#), recante "Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

⁷³ *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

Articolo 41

(Attestazione dei tempi di pagamento)

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,

ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamenti costituisce adempimento

regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'**articolo 41** introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#)⁷⁴, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.

Il **comma 1** prevede che tale obbligo decorra dal 2014 e riguardi le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001](#)⁷⁵, cioè "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)". In caso di superamento dei termini, è necessario anche indicare le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti; dette attestazioni sono sottoposte a verifica contabile da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Per le amministrazioni dello stato, il prospetto è allegato a ciascun stato di previsione della spesa.

In caso di ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e 60 giorni a decorrere dal 2015, secondo quanto stabilito dal **comma 2** le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione) nell'anno successivo a quello di riferimento.

Il **comma 3** introduce un meccanismo premiale a favore degli enti locali che risultino essere rispettosi dei tempi di pagamento, consistente nell'applicazione della riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'[articolo 1 della legge n. 220 del 2010](#)⁷⁶.

⁷⁴ Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

⁷⁵ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

⁷⁶ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

Si ricorda che il meccanismo della premialità, previsto dal citato comma 122, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto.

L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

Infine, il **comma 4** dispone che le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettano al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini: la trasmissione di tale relazione, nonché l'adozione delle misure necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo nel rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento rientrano tra gli adempimenti - da parte delle regioni - ai quali è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che con la legge finanziaria 2005 ([legge n. 311 del 2004](#)) e con la successiva [Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005](#), il cui articolo 12 ha istituito il Tavolo tecnico, sono stati introdotti una serie di adempimenti per le Regioni aventi un bilancio sanitario in deficit.

Articolo 42

(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

L'articolo 42 istituisce, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. L'articolo 9 anticipa l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1, primo periodo, dispone che:

- a decorrere dal 1° luglio 2014;
- le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo [165/2001](#)⁷⁷:
 - le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
 - le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
 - le Regioni;
 - le Province;
 - i Comuni;
 - le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 - le istituzioni universitarie;
 - gli Istituti autonomi case popolari;
 - le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
 - tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
 - le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
 - l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo [300/1999](#)⁷⁸;
 - il CONI fino alla revisione organica della disciplina di settore.
- adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

Il comma 1:

- **secondo periodo:** esclude la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto;
- **terzo periodo:** dispone che il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile;
- **quarto periodo:** prevede che, al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali (articolo 7, comma 1, del decreto-legge [35/2013](#)⁷⁹).

⁷⁷ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

⁷⁸ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

⁷⁹ Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.

Il comma 1, quinto periodo, specifica il contenuto del registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti, ove è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge [136/2010](#)⁸⁰;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge [3/2003](#)⁸¹, in base al quale, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

La Relazione tecnica afferma che l'articolo 42 non determina oneri per la finanza pubblica.

⁸⁰ Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

⁸¹ Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione."

Articolo 43

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.

2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del

pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.”.

L'articolo novella disposizione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), relativa alla certificazione dei bilanci.

Di là della integrale riformulazione dell'articolo 161 del Testo unico, l'innovazione risiede nella prescrizione del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, quale termine ultimo per la trasmissione (al ministero dell'interno) delle certificazioni relative al rendiconto della gestione da parte degli enti locali.

Intendimento della norma è una accelerazione dei tempi di acquisizione di tali certificazioni.

Nella riscrittura dell'articolo 161 del Testo unico, si specifica che per "enti locali" destinatari dell'obbligo di certificazione, siano da intendersi anche le unioni di Comuni, e che la sospensione dei pagamenti da parte del ministero dell'interno, conseguente all'inadempienza da parte degli enti locali, investa le risorse finanziarie dovute a qualsiasi titolo da quel ministero, incluse quelle valere sul fondo di solidarietà comunale.

E' inoltre maggiorenente articolata ed estesa la pubblicità a cura del ministero dell'interno dei dati delle certificazioni, che la norma previgente rivolgeva alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica, e che ora si prevede sia generale sul sito internet del ministero (oltre a disporsi l'immissione dei dati nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

Articolo 44

(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti

finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

L'articolo persegue uno snellimento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, per i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (è questo l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002, atto di recepimento di una direttiva comunitaria per la "lotta" contro i ritardi di pagamento in tali transazioni).

E dunque, onde agevolare il rispetto dei tempi medi di pagamenti, l'articolo prescrive che i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche siano erogati:

- entro 60 giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione;
- ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione.

Il termine di 60 giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria, per i trasferimenti relativamente ai quali le condizioni per la erogazione siano stabilite a regime.

Le amministrazioni destinatarie della norma sono quelle indicate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (vi rientrano dunque gli enti territoriali, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici).

Sono escluse dall'applicazione della norma le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelle spettanti alle Regioni a statuto speciale e Province autonome.

Articolo 45

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato

3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di

indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013.

7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del Tesoro -- Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma

8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di

riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro -- Direzione II.

16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

L'**articolo 45** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che gli enti devono destinare al servizio di tale debito. La ristrutturazione riguarda le operazioni di indebitamento aventi le seguenti caratteristiche:

- vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro.

Più in dettaglio, il **comma 1** autorizza la ristrutturazione dei mutui, concessi alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente o per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., aventi le caratteristiche definite dal successivo comma 5, lettera a) - ossia aventi vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Secondo la Relazione governativa il debito residuo relativo ai mutui aventi queste caratteristiche ammonterebbe a circa 8,5 miliardi di euro, ripartito non uniformemente tra 8 regioni che, complessivamente, pagano una rata annua di circa 680 milioni di euro.

Si tratta in particolare dei mutui:

- contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Si ricorda, in estrema sintesi, che il comma 46 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 ha previsto una anticipazione finanziaria, da parte dello Stato, in favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, per il risanamento dei deficit sanitari; il comma 46-bis ha autorizzato le regioni di cui al comma 46, ove sussistono eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere; il comma 47 ha previsto l'obbligo per le regioni interessate di restituire, entro un periodo non superiore a trenta anni, le anticipazioni finanziarie erogate dallo Stato; il comma 48 ha infine individuato la procedura per l'erogazione delle anticipazioni finanziarie.

Con il comma 98 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 si è autorizzato lo Stato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti.

- gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269⁸², con il quale è stata definita la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni

A seguito della ristrutturazione di tali mutui, il **comma 11** prevede l'allungamento della scadenza del debito residuo in trenta rate annuali, da ammortizzare a rate costanti. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito

Al riguardo, la Relazione evidenzia come l'allungamento della scadenza riduca di circa 185 milioni di euro l'anno la rata annua complessiva dei mutui oggetto della rinegoziazione.

Il **comma 2** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, lettera b) - ossia vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta - viene precisato - rileva il cambio fissato negli *swap* di copertura insistenti sulle singole emissioni.

Secondo la Relazione il valore dei titoli aventi tali caratteristiche sarebbe pari a 8.727 milioni di euro in termini nominali, suddiviso tra 9 regioni. Questi titoli, con un profilo di rimborso c.d. *bullet* (ossia in un'unica soluzione a scadenza), rappresenterebbero spesso il sottostante di derivati che ne hanno trasformato sia il profilo di ammortamento, sia il tasso da fisso a variabile o viceversa, includendo anche diverse tipologie di opzioni.

Le regioni finanzierebbero il riacquisto dei predetti titoli utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente le caratteristiche di cui al comma 11, con contestuale cancellazione dei derivati su di essi insistenti. In questo modo, un debito delle regioni verso il mercato verrebbe sostituito con un debito delle stesse verso il Tesoro.

Ai sensi del **comma 3** i risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sulla ristrutturazione del debito vanno prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014.

Il **comma 4** precisa che le operazioni effettuate dal Ministero dell'economia e finanze di ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni e dei mutui gestiti

⁸² *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.*

dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Ministero non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 35 del 2013⁸³.

Il **comma 5** - come già anticipato - individua le operazioni di indebitamento che possono essere oggetto di ristrutturazione qualora, al 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche

- vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro.

Il **comma 10** rimanda ad decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, per l'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

Il **comma 6** esclude dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013.

Si ricorda che l'articolo 2 citato - che dispone in merito al pagamento dei debiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano - definisce tra l'altro quali sono i debiti per il pagamento dei quali le regioni possono chiedere l'anticipazione di somme.

L'articolo 3 concede anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

Analogamente, ai sensi del **comma 14**, non si dà luogo all'operazione di ristrutturazione qualora la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comporti un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009⁸⁴.

Il **comma 7** individua le modalità per richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1: a tal fine le regioni interessate devono trasmettere entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti di cui al citato comma 5, lettera a), con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario.

⁸³ *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

⁸⁴ *Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.*

Analogamente il **comma 8**, con riferimento alle operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari con le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), prevede il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni; tale mandato disciplina altresì le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari (**comma 9**).

Ai sensi del **comma 12** il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate dal già ricordato comma 11.

Il **comma 13** disciplina l'ipotesi in cui i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati.

In tale ipotesi la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi e l'eventuale valore di mercato positivo incassato viene vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso.

Nell'ipotesi in cui il derivato presenti un valore di mercato negativo, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi.

Qualora il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

Il **comma 15** specifica che la valutazione dei derivati è di competenza delle regioni, che la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.

Ai sensi del **comma 16**, le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza

Infine, il **comma 17** stabilisce che la rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione oggetto della norma in esame - inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal già citato Regolamento UE 479/2009.

Articolo 46*(Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)*

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza

pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3 .

2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2017
Trentino-Alto Adige	3	5
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	43	61
Provincia autonoma Trento	42	59
Friuli-Venezia Giulia	93	131
Valle d'Aosta	12	16
Sicilia	222	311
Sardegna	85	120
Totale RSS	500	703

”;

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.”.

3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

“526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo

complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti (in migliaia di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2017
Valle d'Aosta	10.157	6.925
Provincia autonoma Bolzano	41.833	28.523
Provincia autonoma Trento	36.507	24.891
Friuli-Venezia Giulia	81.483	55.556
Sicilia	194.628	132.701
Sardegna	75.392	51.404
Totale	440.000	300.000

”

4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.

5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autoordinamento dalle regioni e

province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6.

L'articolo 46, commi da 1 a 5, determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica mediante un incremento degli importi della tabella di cui all'articolo 1, comma 454, lettera d), della legge di stabilità 2013 (obiettivi in termini di competenza eurocompatibile per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma) e degli importi della tabella di cui all'articolo 1, comma 526, della legge di stabilità 2014 (accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali), a titolo di concorso delle Autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.

Il comma 7 riduce per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei successivi commi 2 e 3.

Il comma 2 in particolare interviene sul comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), sostituendone la tabella individuata dalla lettera d).

Tale disposizione - come modificata dal comma 499 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 - prevede che, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, l'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011.

La nuova tabella indicata dalla lettera d) è la seguente:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino-Alto Adige	3	5
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	43	61
Provincia autonoma Trento	42	59
Friuli-Venezia Giulia	93	131
Valle d'Aosta	12	16
Sicilia	222	311
Sardegna	85	120
Totale RSS	500	703

Rispetto alla tabella previgente, l'importo totale per il 2014 passa da 300 a 500 milioni di euro, mentre per gli anni 2015-2017 passa da 403 a 703 milioni di euro.

Viene altresì modificato l'ultimo periodo del comma 454 citato, prevedendo che per l'anno 2014 la proposta di accordo concernente l'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile vada trasmessa al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2014 (anziché entro il 31 marzo).

Il **comma 3** sostituisce il comma 526 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), incrementando l'ulteriore concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che il comma 526 citato prevede che, per l'anno 2014, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 27 della legge delega sul federalismo fiscale (norma che disciplina le procedure concordatarie per l'attuazione dei principi di perequazione e di solidarietà recati del federalismo fiscale), l'importo del concorso complessivo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, in apposita tabella.

Il nuovo comma 526 come modificato dalla norma in esame prevede che l'ulteriore concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ammonti complessivamente a 440 milioni di euro per l'anno 2014 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

L'importo del concorso complessivo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti (in migliaia di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Valle d'Aosta	10.157	6.925
Provincia autonoma Bolzano	41.833	28.523
Provincia autonoma Trento	36.507	24.891
Friuli-Venezia Giulia	81.483	55.556
Sicilia	194.628	132.701
Sardegna	75.392	51.404
Totale	440.000	300.000

Ai sensi del **comma 4**, gli importi individuati dalle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Di conseguenza il **comma 5** abroga il comma 527 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, che individua la procedura per modificare, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, gli importi della tabella di cui al comma 526.

Il **comma 6** prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.

Le medesime Regioni e Province possono decidere ambiti di spesa e importi del predetto contributo, in sede di autocoordinamento, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE⁸⁵, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati.

Tale decisione deve essere recepita con intesa, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014;
- entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti.

In assenza di tale intesa, si procederà con DPCM - da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini - alla determinazione degli importi attribuiti alle singole regioni e degli ambiti di spesa, tenendo anche conto del PIL e della

⁸⁵ *Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.*

popolazione residente, e saranno eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il **comma 7** provvede infine a ridurre per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6, il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario.

Si ricorda al riguardo che il comma 449-*bis* dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (come modificato dal comma 497 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014) individua, in apposita tabella, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, l'obiettivo del patto di stabilità interno espresso in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario.

Articolo 47

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017

2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di

cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera, la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione

da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.

b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14, relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2.

4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,

l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.

7. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1,

comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in

misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al

Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.

11. In caso di incapacienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.

13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'**articolo 47** al **comma 1** prevede che le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Tale contributo è disposto a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al successivo comma 2 ed all'articolo 19 (che prevede una riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane), nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56⁸⁶, nelle more dell'emanazione del DPCM di cui al comma 92 dell'articolo 1 della stessa legge.

Si ricorda che il comma 92 dell'articolo 1 citato prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge con DPCM sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti; il DPCM dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

⁸⁶ *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

Il **comma 2** prevede che con decreto del Ministro dell'interno - da emanare entro il 30 giugno per l'anno 2014 ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi - sono determinati i risparmi da conseguire ai sensi del precedente comma 1 da ciascuna provincia e città metropolitana.

Tali risparmi, da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono determinati sulla base di una serie di criteri.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma 2 individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 8 concernenti la riduzione della spesa per beni e servizi.

In tale ipotesi la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE individuati nella tabella A allegata al testo in esame; tale riduzione è incrementata del 5 per cento per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, mentre ai restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente a detto incremento.

Anche per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale in misura inferiore al valore mediano la riduzione di cui sopra è incrementata del 5 per cento (mentre ai restanti enti la riduzione viene proporzionalmente ridotta).

Si prevede pertanto che gli enti interessati trasmettano al Ministero dell'interno - entro il 31 maggio per l'anno 2014 ed entro il 28 febbraio per gli anni dal 2015 al 2017 - una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante:

- il tempo medio dei pagamenti effettuati l'anno precedente;
- il valore degli acquisti di beni e servizi - relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B allegata al provvedimento - sostenuti nell'anno precedente, evidenziando gli acquisti effettuati mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale.

In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si prevede un incremento del 10 per cento.

La **lettera b)** del comma 2 individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 15 concernenti la riduzione della spesa per autovetture.

In tale ipotesi la riduzione della spesa (0,7 milioni di euro per l'anno 2014 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017) è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

La **lettera c)** individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 14 concernenti la riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Anche in tale ipotesi la riduzione della spesa (3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017) è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi del **comma 3** gli importi e i criteri individuati dal comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana - entro il 15 giugno per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi - dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, purché a invarianza di riduzione complessiva, sulla base di un'istruttoria condotta dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno.

Il **comma 4** prevede che nel caso di mancato versamento del contributo, entro il mese di luglio l'Agenzia delle entrate provveda a recuperare le somme predette nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997), riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province.

In tale ipotesi l'Agenzia opera attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997⁸⁷.

Si tratta della struttura individuata - ai sensi del D.M. 22 maggio 1998, n. 183 - nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, che provvede a: acquisire i dati analitici contenuti nei modelli di versamento; verificare quotidianamente la tempestività e la correttezza dell'operato delle banche delegate e dei concessionari nell'invio dei dati nonché la tempestività e l'esattezza dei versamenti effettuati nell'apposita contabilità speciale; suddividere quotidianamente le somme accreditate dalle banche delegate e dai concessionari nell'apposita contabilità speciale e disporre il versamento ai singoli enti destinatari; comunicare quotidianamente a ciascun ente destinatario i dati analitici della sezione dei modelli di versamento di sua competenza.

Ai sensi del **comma 5** province e città metropolitane possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, purché si conseguano risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

⁸⁷ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

Il **comma 6** prevede che con il già citato DPCM di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 - a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite tra le province, le città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati - siano altresì stabilire le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.

Spetta all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verificare che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto trasmessa alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi del comma 166 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (**comma 7**).

I commi da 8 a 13 recano disposizioni concernenti i comuni.

Il **comma 8** prevede che i comuni assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Viene pertanto corrispondentemente ridotto il fondo di solidarietà comunale - come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, della legge di stabilità 2013 - di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Analogamente a quanto previsto dal comma 2 per province e città metropolitane, il **comma 9** prevede che con decreto del Ministro dell'interno - da emanare entro il 30 giugno per l'anno 2014 ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi - siano determinate le riduzioni di spesa per ciascun comune da conseguire ai sensi del comma 8.

Le riduzioni di spesa sono determinati sulla base di una serie di criteri.

In particolare la **lettera a)** del comma 9 individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 8 (concernenti la riduzione della spesa per beni e servizi dei comuni) in modo analogo a quanto previsto dal comma 2, lettera a), per province e città metropolitane.

Nel caso dei comuni la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

La **lettera b)** del comma 9 individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 15 (concernenti la riduzione della spesa per autovetture dei comuni) in modo analogo a quanto previsto dal comma 2, lettera b), per province e città metropolitane.

Nel caso dei comuni la riduzione è pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Infine anche la **lettera c)** del comma 9 individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 14 (concernenti la riduzione della spesa per incarichi di consulenza dei comuni) in modo analogo a quanto previsto dal comma 2, lettera c), per province e città metropolitane.

Nel caso dei comuni la riduzione è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2014 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Il **comma 10** prevede che gli importi e i criteri individuati dal comma 9 possono essere modificati per ciascun comune - entro il 15 giugno per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi - dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, purché a invarianza di riduzione complessiva, sulla base di un'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno.

Il **comma 11** prevede che in caso di incapienza, in base ai dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provveda a recuperare le somme predette nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'IMU, all'atto del riversamento del relativo gettito agli stessi comuni.

Ai sensi del **comma 12** i comuni possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, purché si conseguano risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 92.

Il **comma 13** attribuisce infine all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile dei comuni il compito di verificare che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto trasmessa alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Articolo 48 *(Edilizia scolastica)*

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

“14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.”.

2. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per

lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il **comma 1** dispone, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno.

Il **comma 2** prevede l'assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge n. 69 del 2013.

In particolare, il **comma 1** - attraverso una novella all'art. 31 della [legge n. 183 del 2011](#)⁸⁸, relativo al patto di stabilità interno degli enti locali - non considera, per gli anni 2014 e 2015, le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.

Si osserva che il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è antecedente alla data di scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame, per cui a tale data il decreto-legge potrebbe essere ancora all'esame del Parlamento e suscettibile di modificazioni.

Il **comma 2** prevede l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del [Fondo per lo sviluppo e la coesione](#)⁸⁹, per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'assegnazione deve essere preceduta dalla verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo citato e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in [sicurezza degli edifici scolastici](#). In esito alla predetta verifica, il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi.

Il CIPE individua altresì le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori (ai sensi del [d.lgs. n. 229/2011](#)⁹⁰) e di applicazione delle misure di revoca, utilizzando le stesse procedure di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013 (*si veda infra*).

In base alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001), le parole "d'intesa" dovrebbero essere sostituite dalle parole "di concerto".

⁸⁸ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

⁸⁹ Istituito dall'[art. 4 del D.lgs. n. 88/2011](#) in luogo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

⁹⁰ Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Le disposizioni in materia di edilizia scolastica adottate nel corso della presente legislatura

Gli stanziamenti del D.L. 69/2013

Con l'art. 18, commi da 8 a 8-*sexies*, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), sono state dettate disposizioni per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché la realizzazione di nuove strutture. Per tali finalità è stato disposto un finanziamento complessivo di 460,5 milioni di euro, articolato in tre diversi stanziamenti:

1. fino a 300 milioni di euro che, nel triennio 2014-2016, l'INAIL deve destinare ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata (comma 8);
2. 10,5 milioni per il triennio 2014-2016, ai fini della predisposizione del piano suddetto, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico (comma 8-*bis*);
3. 150 milioni di euro per l'anno 2014 (prelevati dalla "gestione stralcio" del Fondo speciale della ricerca applicata), per l'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto, nonché per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico (comma 8-*ter*).

La procedura per l'utilizzo delle risorse e le assegnazioni disposte dal D.M. 5 novembre 2013

L'[articolo 18 del D.L. 69/2013](#) stabilisce che, per la realizzazione degli interventi a carattere edilizio (cioè ai sopraindicati punti 1 e 3), fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente.

Con particolare riferimento all'edilizia scolastica, i poteri derogatori attribuiti a sindaci e presidenti delle province sono stati individuati dal [DPCM del 22 gennaio 2014](#).

Ai commi da co. 8-*ter* a 8-*sexies* dell'articolo 18, inoltre, è stata prevista la procedura per l'assegnazione dei 150 milioni di euro agli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico per lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, sulla base delle quote regionali indicate nella [tabella 1 allegata al D.L. 69/2013](#).

Pertanto, gli enti locali hanno presentato alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi di edilizia scolastica immediatamente cantierabili e le regioni hanno presentato al MIUR, entro la successiva data del 15 ottobre, le corrispondenti graduatorie, rese esecutive dal Ministero con il [D.M. 5 novembre 2013](#), per tutte le regioni, ad eccezione della Puglia, per la quale, a causa di una sospensione della graduatoria da parte dell'autorità giudiziaria, le risorse sono state successivamente ripartite con [DM 19 febbraio 2014](#).

Nel disciplinare l'utilizzo delle risorse assegnate, il citato decreto 5 novembre 2013

richiama quanto già disposto dall'art. 18, co. 8-*quinquies*, del DL. 69/2013, vale a dire la revoca delle risorse in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 19 del [DL 16/2014](#) è intervenuto prorogando al 30 aprile 2014 il termine generale di revoca dei finanziamenti agli enti locali, nel caso di mancato affidamento dei lavori.

Come [indicato dal MIUR](#), infatti, dei 692 interventi finanziabili in base alle graduatorie fornite dalle Regioni, alla vigilia della scadenza del termine del 28 febbraio risultava l'affidamento dei lavori solo per 207 progetti, per un totale di 35,7 milioni di euro, vale a dire una ridotta quota-parte rispetto ai 150 milioni di euro stanziati. In proposito, il MIUR, con [comunicato stampa del 2 aprile 2014](#) ha diffuso un'infografica che fa il punto dei progetti ammessi al finanziamento, in crescita grazie alla proroga. La modifica peraltro non ha effetti sul termine, già prorogato al 30 giugno 2014, come previsto dall'art. 6, co. 3, del [DL 150/2013](#) (convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2014), nel solo caso in cui le graduatorie regionali siano state sospese da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (come nel caso della Regione Puglia).

Mutui con oneri a carico dello Stato

L'[art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), contiene disposizioni finalizzate a consentire, alle regioni interessate, la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica nell'ambito della programmazione 2013-2015.

A tal fine viene previsto che le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

Lo stesso articolo elenca i soggetti finanziari con i quali è possibile stipulare i mutui predetti (Banca europea per gli investimenti; Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; Cassa depositi e prestiti; soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria) e demanda ad un successivo decreto interministeriale (ad oggi non ancora emanato) l'individuazione delle modalità di attuazione delle citate disposizioni. La norma precisa che nell'emanazione di tale decreto si debba tener conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula di tali mutui, sono esclusi dal computo ai fini del patto di stabilità interno.

Per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali di 40 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015.

Relativamente agli interventi di edilizia scolastica, l'art. 10 precisa che esso riguarda la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

Il monitoraggio degli interventi

Le norme approvate nel corso della presente legislatura in materia di edilizia scolastica vanno a sommarsi ad un lungo elenco di [disposizioni normative approvate nel corso dell'ultimo decennio](#). La mancanza di una legislazione unitaria, che ha dato luogo al

sovrapporsi di diversi filoni di interventi di edilizia scolastica, ha spinto il Parlamento, in sede di conversione del [D.L. 104/2013](#), ad inserire un comma 1-*bis* volto ad imporre ai Ministeri competenti (vale a dire quelli dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dell'istruzione) l'obbligo di relazionare annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi:

- dalle disposizioni emanate nel corso della presente legislatura ([comma 1 dell'art. 10 del D.L. 104/2013](#) e [art. 18 del D.L. 69/2013](#));
- dal Fondo unico per l'edilizia scolastica (FUES), nel quale l'[articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), ha fatto confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica;
- da ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente.

Il nuovo Sistema nazionale delle Anagrafi dell'edilizia scolastica

A seguito dell' [Accordo siglato in Conferenza unificata](#) tra governo, regioni ed enti locali, il 6 febbraio 2014, è stato avviato il nuovo Sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica (Snaes), con la finalità di accertare la consistenza e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico e di fornire una base per le funzioni programmatiche di settore.

Il Sistema deriva dall'unione dei dati delle anagrafi regionali (ARES) e dall'anagrafe dell'edilizia scolastica del MIUR e viene alimentato dai dati raccolti periodicamente in base a quanto previsto dall'allegato tecnico all'Accordo. Esso definisce infatti l'architettura funzionale per lo scambio dei flussi informativi tra i "nodi regionali" e il "nodo centrale", gestito dal MIUR, con una precisa calendarizzazione. Le regioni dotate della propria anagrafe garantiscono agli enti locali i dati necessari per la programmazione degli interventi di edilizia scolastica. Il MIUR in ogni caso offre agli enti territoriali e alle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta, un servizio di consultazione dei dati, in forma aggregata, raccolti a livello centrale.

Ulteriori norme in materia di edilizia scolastica

Nel corso dell'attuale legislatura sono state approvate ulteriori disposizioni in materia di edilizia scolastica, relative alla prevenzione incendi negli edifici scolastici ([art. 10-*bis* del D.L. 104/2013](#)) e alle modalità di sottoscrizione delle convenzioni relative ai [programmi straordinari di edilizia scolastica avviati nel corso della legislatura precedente](#) ([art. 10-*ter* del D.L. 104/2013](#)).

Nell'ambito della legge di stabilità per il 2014 ([L. 147/2013](#)) è stata inoltre approvata una norma (art. 1, comma 206) che introduce, tra le finalità cui possono essere destinate le risorse della quota di competenza statale dell'8 per mille del gettito IRPEF, gli interventi straordinari relativi a ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Infine la [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), all'art. 1, comma 85, dispone che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano tra le funzioni fondamentali anche quelle relative alla gestione dell'edilizia scolastica.

Articolo 49

(Riaccertamento straordinario residui)

1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:

a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore

al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).

c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;

d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione

dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

L'**articolo 49** prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, si procederà alla eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio ed alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del patrimonio generale dello Stato per i residui passivi perenti. Contestualmente vengono istituiti appositi fondi, da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, la cui dotazione è fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati; la restante parte viene invece destinata ad apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede l'avvio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità, di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013.

Il programma di riaccertamento è adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, da emanare entro il 31 luglio 2014.

Il riaccertamento viene effettuato ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), secondo il quale formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Il **comma 2** dispone che, in esito ai risultati di tale attività di riaccertamento, l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare sia quantificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per ciascun Ministero. Si prevede altresì che l'attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti, disciplinati, rispettivamente, dalle lettere a), b) c) e d).

La **lettera a)** del comma 2 concerne in particolare l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio: si prevede che a seguito di tale attività e del contestuale versamento delle risorse all'entrata, vengano istituiti - separatamente per la parte corrente e per il conto capitale - fondi di bilancio da iscrivere in parte e proporzionalmente ai risultati ottenuti (in misura comunque non superiore al 50 per cento), negli stati di previsione delle Amministrazioni che abbiano svolto tale ricognizione, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio.

La restante parte va invece a finanziare un apposito Fondo - iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per interventi che saranno individuati con apposito DPCM.

Come evidenziato dalla Relazione, si tratta di un meccanismo diretto ad incentivare le Amministrazioni a svolgere in maniera puntuale l'attività di ricognizione, dato che sulla base delle relative risultanze vengono attribuite alle stesse Amministrazioni nuove risorse di bilancio.

La **lettera b)** concerne la cancellazione di residui passivi perenti dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato: al riguardo si prevede che le amministrazioni interessate individuino i residui non più esigibili e li comunichino entro il 10 luglio 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze. Si rinvia quindi alla legge di bilancio per gli anni 2015-2017 ai fini dell'iscrizione su base pluriennale delle somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, in base alla medesima proporzione nei fondi di cui alla lettera a).

La **lettera c)** concerne i residui passivi perenti connessi alle partite contabilizzate in conto sospeso e prevede che la loro regolarizzazione avvenga tramite operazioni compensative dei rapporti di debito con la Tesoreria statale.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione tali partite, che costituiscono dei "crediti" che la Banca d'Italia vanta quale tesoriere dello Stato, sono già regolate nei confronti dei creditori mediante anticipazioni di tesoreria; pertanto con questa norma verrebbe ripianato il debito subentrato nei confronti della Tesoreria.

La **lettera d)** concerne infine i residui passivi relativi a trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che le operazioni di riaccertamento cui al presente articolo siano operate con il concorso degli stessi enti interessati; inoltre, analogamente a quanto previsto dalla lettera b), si rimanda alla legge di bilancio per gli anni 2015-2017 per l'iscrizione delle somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi su appositi fondi da destinare ai medesimi enti.

Sul punto la Relazione evidenzia come il concorso degli enti territoriali nell'attività di ricognizione dei residui, rendendo il processo più articolato, potrebbe non garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate.

Come evidenziato dal comma 2, nel caso degli ambiti di analisi che riguardano del tutto o in parte residui passivi perenti, l'iscrizione in bilancio dei fondi corrispondenti alle somme individuate come non più dovute dovrà essere effettuato compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Articolo 50

(Disposizioni finanziarie)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C al presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15, e 26 del presente decreto.

2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, nelle more del

completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli rispettivamente della categoria 2 -- consumi intermedi e della categoria 21 -- investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere

dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche

attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.

5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "pari al 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 15 per cento".

6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato "Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonché in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti

capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

“Allegato 1
(Articolo 1, comma 1).

In milioni di euro

Descrizione risultato differenziale	2014	2015	2016
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-59.100	-18.200	-1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	320.000	285.000	250.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto. Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

L'articolo 50 al comma 1 prevede che, in relazione a quanto disposto dal testo in esame in tema di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi dei Ministeri (articoli da 8 a 10), sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno

2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015 le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Dette riduzioni - i cui importi sono indicati nell'allegato C al decreto - sono disposte secondo un criterio di riparto che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.a. nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti.

La Relazione tecnica segnala come il grado di ricorso agli strumenti Consip (calcolato per singolo Ministero con riferimento all'anno 2013) sia stato ottenuto sulla base di un'analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato articolati per codici gestionali e dell'erogato Consip, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico degli acquisti, opportunamente rivalutato al fine di tenere conto dell'IVA.

Le riduzioni degli acquisiti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato (a esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), individuati dalla tabella C, sono le seguenti:

(importi in milioni di euro)

AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	41,9	62,8	62,8
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,6	2,4	2,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,9	1,3	1,3
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	12,0	18,0	18,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	5,1	7,6	7,6
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	6,3	9,4	9,4
MINISTERO DELL'INTERNO	35,1	52,7	52,7
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,3	1,9	1,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	5,6	8,4	8,4
MINISTERO DELLA DIFESA	75,3	112,8	112,8
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3,4	5,1	5,1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	5,9	8,9	8,9

AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016
MINISTERO DELLA SALUTE	5,8	8,7	8,7
TOTALE	200,0	300,0	300,0

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato.

Le amministrazioni possono comunque proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Viene specificata, inoltre, che riduzioni in parola sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri derivanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, e 26 del testo in esame (concernenti, rispettivamente: il controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; la spesa per autovetture; la pubblicazione telematica di avvisi e bandi).

Il **comma 2**, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse secondo le modalità ritenute più efficaci e di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di bilancio, ad effettuare variazioni compensative, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate.

Le variazioni, che non possono comunque riguardare le spese predeterminate per legge, vengono effettuate tramite decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere.

Il **comma 3**, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del testo in esame, prevede una ulteriore riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità).

L'ammontare di tale riduzione, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, è fissata nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non risultasse possibile (a seguito della riduzione o dell'azzeramento delle disponibilità relative ai suddetti trasferimenti), per gli enti interessati è previsto il

versamento annuale delle relative risorse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, si prevede invece l'obbligo di adottare interventi di riduzione della spesa per consumi intermedi al fine di assicurare risparmi corrispondenti alla misura del 5 per cento; le somme derivanti da tale riduzione sono versate al bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

La disposizione esclude dalla riduzione le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale; restano altresì esclusi gli enti vigilati dai predetti enti territoriali.

Restano altresì ferme le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni ed, in particolare, quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012⁹¹.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 8 citato ha previsto, in sintesi, che al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Ai sensi del **comma 4**, gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge n. 78 del 2010⁹² e all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa

Si ricorda in estrema sintesi che il comma 8 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, tra l'altro, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Il successivo comma 12 ha stabilito che le stesse amministrazioni non possono, tra l'altro, effettuare spese per missioni, anche all'estero (con esclusione delle missioni

⁹¹ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

⁹² *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico), per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il comma 13 ha previsto un limite alla spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione, che deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

L'articolo 1, comma 141, della legge di stabilità 2013 ha previsto che negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché le autorità indipendenti e la CONSOB non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Il comma 4 prevede altresì che, qualora con l'attuazione delle misure in commento o di ulteriori interventi individuati dagli enti non si raggiungano i risparmi, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.

Viene infine soppresso il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, che consente di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 (spesa per studi ed incarichi di consulenza) e 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) dello stesso decreto-legge.

Il **comma 5** novella l'articolo 1, comma 417, della legge 27 n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) incrementando dal 12 al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che è possibile riversare annualmente al bilancio dello Stato, da parte degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, in via sostitutiva degli obblighi di contenimento della spesa cui sono soggetti.

Si ricorda che il comma 417 citato concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza.

La norma, nel testo previgente, consente che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12% della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell'anno 2010.

Tale riversamento è previsto come alternativa a tutti gli obblighi discendenti dalle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, che riguardino, in generale, le amministrazioni comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai

fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni (elenco nel quale sono inseriti gli enti previdenziali privati), con esclusione dei soli vincoli in materia di spese di personale.

Il **comma 6** - al fine di rendere permanente gli sgravi previsti per i lavoratori dipendenti e assimilati dall'articolo 1 del testo in esame - istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo denominato "Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con la seguente dotazione:

- 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015;
- 4.680 milioni di euro per l'anno 2016;
- 4.135 milioni di euro per l'anno 2017;
- 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il **comma 7** - al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni previsti dal titolo III del presente decreto, nonché in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale come definito dal DEF 2014 approvato con risoluzione parlamentare - autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014.

Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

Sempre in merito all'attuazione delle disposizioni concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni recate dal testo in esame, il **comma 8** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

Il **comma 9** sostituisce l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2013, incrementando i livelli massimi del saldo netto da finanziare (da 39,1 miliardi di euro a 59,1 miliardi) e del ricorso al mercato finanziario (da 300 miliardi di euro a 320 miliardi), in termini di competenza, per l'anno 2014.

Tale incremento, come evidenziato dalla Relazione, viene effettuato per adeguarlo in conseguenza degli interventi di cui al titolo III in materia di accelerazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di ristrutturazione del debito regionale e per la costituzione di fondi a supporto delle garanzie dello Stato.

Il nuovo allegato 1 è il seguente:

(in milioni di euro)

Descrizione risultato differenziale	2014	2015	2016
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-59.100	-18.200	- 1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	320.000	285.000	250.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Il **comma 10** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 dell'articolo in esame (ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del precedente comma 9), si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal provvedimento in esame.

Tali oneri sono così quantificati:

- 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014;
- 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015;
- 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016;
- 6.214 milioni di euro per l'anno 2017;
- 4.069 a decorrere dall'anno 2018.

Tali importi aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Il **comma 11** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni di cui al titolo III del provvedimento.

Viene quindi introdotto una clausola di salvaguardia, stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, deve stabilire l'aumento delle accise di cui alla Direttiva

2008/118/CE⁹³, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

Il **comma 12** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del provvedimento.

⁹³ *Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.* Si ricorda che la Direttiva, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 48 del 2010, stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei seguenti prodotti: prodotti energetici ed elettricità di cui alla [direttiva 2003/96/CE](#); alcole e bevande alcoliche di cui alle [direttive 92/83/CEE](#) e [92/84/CEE](#); tabacchi lavorati di cui alla [direttiva 95/59/CE](#), [direttiva 92/79/CEE](#) e [direttiva 92/80/CEE](#).

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

124	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia (2013)
125	Dossier	La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. n. 1429 d'iniziativa del Governo - <i>note di sintesi</i>
126	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014)
127	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"
128	Testo a fronte	La ripartizione delle competenze legislative tra Stato federale ed Enti federati nelle Costituzioni di Belgio, Germania, Australia e Stati Uniti
129	Dossier	Le parti del DEF 2014 di interesse della Commissione Affari costituzionali
130	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1450 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"
131	Dossier	Le parti del DEF 2014 di interesse della Commissione Istruzione
132	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1430 "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
133	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1429 "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione"
134	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"
135	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1470 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale"
136	Dossier	L'accordo di coalizione tra CDU, CSU e SPD Traduzione di capitoli scelti in tema di formazione e ricerca, politica industriale, energetica e del lavoro

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".